

CONVENZIONE UNICA SUGLI STUPEFACENTI DI NEW YORK DEL 1961

L. 5 giugno 1974, n. 412.

Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961

ed il protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione ed al protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 41 della convenzione e all'articolo 18 del protocollo.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

PREAMBOLO

Le Parti,

Preoccupate della salute fisica e morale dell'umanità,

Riconoscendo che l'uso medico degli stupefacenti è indispensabile al fine di alleviare il dolore e che le misure dovute devono essere prese al fine di assicurare che gli stupefacenti siano disponibili a tale scopo,

Riconoscendo che la tossicomania è un flagello per l'individuo e costituisce un pericolo economico e sociale per l'umanità,

Coscienti del dovere che loro incombe di prevenire e combattere tale flagello,

Considerando che per essere efficaci le misure prese contro l'abuso degli stupefacenti devono essere coordinate e universali,

Ritenendo che un'azione universale di questo genere richiede una cooperazione internazionale guidata dagli stessi principi e mirante a fini comuni,

Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo degli stupefacenti e desiderose che gli organi internazionali interessati siano raggruppati nel quadro di questa Organizzazione,

Desiderose di concludere una convenzione internazionale accettabile da tutti, diretta a sostituire la maggior parte dei trattati esistenti relativi agli stupefacenti, limitando l'uso degli stupefacenti a fini medici e scientifici e stabilendo una costante cooperazione internazionale per rendere operanti tali principi e raggiungere tali fini,

Convengono su quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

1. Salvo indicazione espressa in senso contrario e salvo il contesto richieda diversamente, le definizioni seguenti si applicano a tutte le disposizioni della presente convenzione:

a) il termine «Organo» indica l'organo internazionale di controllo degli stupefacenti;

b) il termine «cannabis» indica le sommità fiorite o fruttifere della pianta di cannabis (esclusi i semi e le foglie che non siano uniti agli apici) la cui resina non sia stata estratta, qualunque sia la loro applicazione;

c) l'espressione «pianta di cannabis» indica qualsiasi pianta del tipo cannabis;

d) l'espressione «resina di cannabis» indica la resina separata, grezza o raffinata, ottenuta dalla pianta di cannabis;

e) il termine «albero di coca» indica qualsiasi specie di arbusto del

tipo eritroxilon;

f) l'espressione «foglia di coca» indica la foglia della pianta di coca eccetto la foglia la cui ecgonina, cocaina e ogni altro alcaloide ecgonico siano stati completamente estratti;

g) il termine «Commissione» indica la Commissione degli stupefacenti del Consiglio;

h) il termine «Consiglio» indica il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite;

i) il termine «coltura» indica la coltura del papavero da oppio, della pianta di coca e della pianta di cannabis;

j) il termine «stupefacente» indica qualsiasi sostanza di cui alle tabelle I e II, sia essa naturale che sintetica;

k) l'espressione «Assemblea generale» indica l'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

l) l'espressione «traffico illecito» indica la coltura o qualsiasi traffico di stupefacenti contrari ai fini della presente convenzione;

m) i termini «importazione» e «esportazione» indicano, ciascuno col proprio significato particolare, il trasporto materiale di stupefacenti da uno Stato ad un altro Stato o da un territorio ad un altro territorio dello stesso Stato;

n) il termine «fabbricazione» indica qualsiasi operazione, diversa dalla produzione, che permetta di ottenere stupefacenti e comprende sia il depuramento che la trasformazione di stupefacenti in altri stupefacenti;

o) l'espressione «oppio medicinale» indica l'oppio che ha subito il necessario trattamento per la sua utilizzazione terapeutica;

p) il termine «oppio» indica il lattice reso denso del papavero da oppio;

q) l'espressione «papavero da oppio» indica la pianta della specie *Papaver-somniferum*, L;

r) l'espressione «foglia di papavero» indica qualsiasi parte (eccetto i semi) del papavero da oppio, dopo la falciatura;

s) il termine «preparato» indica un miscuglio, solido o liquido, contenente uno stupefacente;

t) il termine «produzione» indica l'operazione che consiste nel raccogliere l'oppio, la foglia di coca, il cannabis e la resina di cannabis delle piante che li forniscono;

u) le espressioni «tabella I», «tabella II», «tabella III» e «tabella IV» si riferiscono alle liste di stupefacenti o di preparati allegate alla presente convenzione e che potranno essere modificate volta a volta conformemente all'art. 3;

v) l'espressione «Segretario generale» indica il Segretario generale dell'Organizzazione delle

Nazioni Unite;

w) l'espressione «scorte speciali» indica le quantità di stupefacenti tenute in un paese o in un territorio dal Governo di quel paese o territorio per le proprie necessità speciali e in previsione di circostanze eccezionali; l'espressione «necessità speciali» deve intendersi conseguentemente;

x) il termine «scorte» indica la quantità di stupefacenti tenute in un paese o territorio e destinate:

I) A un consumo medico e scientifico in quel paese o territorio;

II) Alla fabbricazione e alla preparazione di stupefacenti e di altre sostanze in quel paese o territorio;

III) All'esportazione;

ma non include le quantità di stupefacenti tenute in un paese o territorio da:

IV) I farmacisti o altri distributori al dettaglio autorizzati e gli enti o le persone qualificate all'esercizio debitamente autorizzato dalle loro funzioni terapeutiche o scientifiche; o

V) In quanto scorte speciali.

y) Il termine «territorio» indica qualsiasi parte di uno Stato che è considerata come una entità distinta per l'applicazione del sistema di certificati d'importazione e di autorizzazione d'esportazione previsto all'articolo 31. Tale definizione non si applica al termine «territorio» così come è adoperato negli articoli 42 e 46.

2. Ai fini della presente convenzione, uno stupefacente sarà considerato consumato allorché sarà stato fornito ad ogni persona o azienda per la distribuzione al dettaglio, per l'uso medico o per la ricerca scientifica; la parola «consumo» va intesa conformemente a questa definizione.

Articolo 2

Sostanze sottoposte a controllo

1. Salvo quanto riguarda le misure di controllo limitate a determinati stupefacenti, gli stupefacenti di cui alla tabella I sono sottoposti a tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti previsti dalla presente convenzione e, in particolare, alle misure previste dai seguenti articoli: 4 (paragrafo C), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 37.

2. Gli stupefacenti di cui alla tabella II sono sottoposti alle stesse misure di controllo degli stupefacenti di cui alla tabella I, eccetto che alle misure previste ai paragrafi 2 e 5 dell'articolo 30, per quanto riguarda il commercio al dettaglio.

3. I preparati diversi da quelli di cui alla tabella III sono sottoposti alle stesse misure di controllo degli stupefacenti che essi contengono, ma le valutazioni (articolo 19) e le statistiche (articolo 20) diverse da quelle che si riferiscono a tali stupefacenti non saranno richieste nel caso di tali preparati e le disposizioni dell'articolo 29 (paragrafo 2, c) e dell'articolo 30 (paragrafo 1 b, ii) non saranno applicate.

4. I preparati di cui alla tabella III sono sottoposti alle stesse misure di controllo dei preparati che contengono gli stupefacenti di cui alla tabella II, salvo che i paragrafi 1. b), e da 3 a 15 dell'articolo 31 non saranno applicati e che per le valutazioni (articolo 19) e le statistiche (articolo 20) le informazioni richieste saranno limitate alle quantità di stupefacenti utilizzate nella fabbricazione dei suddetti preparati.

5. Gli stupefacenti di cui alla tabella IV saranno ugualmente inclusi nella tabella I e sottoposti a tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti di questa ultima tabella, e inoltre:

a) le Parti dovranno adottare tutte le misure speciali di controllo che riterranno necessarie a

causa di proprietà particolarmente dannose degli stupefacenti previsti; e

b) le Parti dovranno, se, a loro avviso, la situazione nel loro paese è tale che ciò sia il mezzo più idoneo per proteggere la salute pubblica, proibire la produzione, la fabbricazione, l'esportazione o l'utilizzazione di tali stupefacenti, ad eccezione delle quantità che potranno essere necessarie esclusivamente per la ricerca medica e scientifica, inclusi gli esami chimici con i suddetti stupefacenti, che dovranno aver luogo sotto la diretta sorveglianza e controllo della suddetta Parte o essere subordinata a tale sorveglianza e controllo.

6. Oltre che alle misure di controllo applicabili a tutti gli stupefacenti di cui alla tabella I, l'oppio è sottoposto alle disposizioni degli articoli 23 e 24, la foglia di coca alle disposizioni degli articoli 26 e 27 e il cannabis alle disposizioni dell'articolo 28.

7. Il papavero da oppio, la pianta di coca, la pianta di cannabis, la foglia di papavero e le foglie di cannabis sono sottoposte alle misure di controllo previste rispettivamente dagli articoli 22-24; 22, 26 e 27; 22 e 28; 5 e 8. 25 e 28.

8. Le Parti faranno tutto ciò che è in loro potere al fine di sottoporre a misure di sorveglianza nella maggior misura possibile le sostanze che non sono previste dalla presente convenzione, ma che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti.

9. Le Parti non sono tenute ad applicare le disposizioni della presente convenzione agli stupefacenti che sono convenientemente impiegati nell'industria a fini diversi da medici o scientifici, a condizione:

a) che esse adottino misure al fine di impedire, ricorrendo a procedimenti adeguati di denaturazione o ad altri mezzi, che gli stupefacenti così impiegati possano dar luogo ad abusi o causare effetti dannosi (articolo 3, paragrafo 3) e che in pratica la sostanza nociva possa essere estratta; e

b) che esse dimostrino nelle informazioni statistiche (articolo 20) di fornire la quantità di stupefacente così impiegata.

Articolo 3

Modifiche del campo d'applicazione del controllo

1. Se una Parte o l'Organizzazione mondiale della sanità è in possesso di informazioni che, a suo avviso, rendono necessario modificare l'una o l'altra tabella, essa invierà al Segretario generale una notifica corredata di tutte le informazioni relative, a sostegno della stessa.

2. Il Segretario generale comunicherà tale notifica e le informazioni che egli riterrà pertinenti alle Parti, alla Commissione e, se la notifica è stata inviata da una delle Parti, all'Organizzazione mondiale della sanità.

3. Se una notifica si riferisce a una sostanza che non sia già elencata nella tabella I o tabella II.

i) Tutte le Parti esamineranno, tenuto conto delle informazioni di cui dispongono, la possibilità di applicare provvisoriamente alla sostanza tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti di cui alla tabella I;

ii) In attesa della sua decisione, presa in virtù del sub-paragrafo iii) del presente paragrafo, la Commissione può decidere che le Parti applichino provvisoriamente a detta sostanza tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti di cui alla tabella I. Le Parti applicheranno provvisoriamente tali misure alla sostanza in questione;

iii) Se l'Organizzazione mondiale della sanità constata che tale sostanza può dar luogo ad abusi analoghi e causare effetti nocivi analoghi a quelli degli stupefacenti di cui alla tabella I o di cui alla tabella II, o che essa è trasformabile in stupefacente, ne informerà la Com-

missione, la quale potrà allora decidere, secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, che tale sostanza venga inserita nella tabella I o nella tabella II.

4. Se l'Organizzazione mondiale della sanità constata che un preparato non può, a causa delle sostanze che contiene, dar luogo ad abusi e causare effetti nocivi (paragrafo 3) e che lo stupefacente che essa contiene non è facilmente estraibile, la Commissione, secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, potrà inserire tale preparato nella tabella III.

5. Se l'Organizzazione mondiale della sanità constata che uno stupefacente di cui alla tabella I può con particolare facilità dar luogo ad abusi e causare effetti nocivi (paragrafo 3), e che tale danno non è compensato da apprezzabili vantaggi terapeutici che possano essere offerti soltanto dalle sostanze della tabella IV, la Commissione può, secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, inserire tale stupefacente nella tabella IV.

6. Quando una notifica si riferisce a uno stupefacente di cui alla tabella I o di cui alla tabella II o a un preparato di cui alla tabella III, la Commissione, prescindendo dall'azione prevista dal paragrafo 5, può, secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, modificare l'una o l'altra tabella, sia:

a) trasferendo uno stupefacente dalla tabella I alla tabella II o dalla tabella II alla tabella I; o

b) cancellando dalla tabella uno stupefacente o un preparato secondo il caso.

7. Ogni decisione della Commissione presa in applicazione del presente articolo sarà comunicata dal Segretario generale a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri Parti della presente convenzione, all'Organizzazione mondiale della sanità e all'Organo. La decisione entrerà in vigore per ciascuna Parte dalla data di ricevimento della summenzionata comunicazione, e le Parti adotteranno allora tutte le misure richieste dalla presente convenzione.

8. a) Ogni decisione della Commissione di modificare una tabella sarà sottoposta all'esame del Consiglio se una Parte ne fa domanda entro 90 giorni dal ricevimento della notifica della decisione.

Tale domanda sarà presentata al Segretario generale corredata di tutte le informazioni pertinenti.

b) Il Segretario generale farà pervenire copia di tale domanda e delle informazioni pertinenti alla Commissione, all'Organizzazione mondiale della sanità e a tutte le Parti, che inviterà a presentare le proprie osservazioni entro 90 giorni. Tutte le osservazioni ricevute saranno sottoposte all'esame del Consiglio.

c) Il Consiglio potrà confermare, modificare o annullare la decisione della Commissione; esso deciderà in ultima istanza. La sua decisione sarà notificata a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri Parti della presente convenzione, alla Commissione, all'Organizzazione mondiale della sanità e all'Organo.

d) In attesa dell'esame da parte del Consiglio, la decisione della Commissione resterà in vigore.

9. Le decisioni della Commissione adottate in applicazione del presente articolo non saranno sottoposte all'esame previsto dall'articolo 7.

Articolo 4

Obblighi di carattere generale

Le Parti adotteranno le misure legislative e amministrative che si renderanno necessarie:

a) per dare attuazione alle disposizioni della presente convenzione nei loro territori;

b) per collaborare con gli altri Stati all'attuazione delle disposizioni di detta Convenzione;

c) salvo le disposizioni della presente convenzione, per limitare esclusivamente a fini medici e scientifici la produzione, la fabbricazione, l'esportazione, l'importazione, la distribuzione, il commercio, l'uso e la detenzione di stupefacenti.

Articolo 5

Gli organi internazionali di controllo

Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo internazionale degli stupefacenti, le Parti stabiliscono di affidare alla Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale e all'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti le funzioni che sono rispettivamente attribuite a tali Organi dalla presente convenzione.

Articolo 6

Spese degli Organi internazionali di controllo

L'Organizzazione delle Nazioni Unite si assume le spese della Commissione e dell'Organo alle condizioni che saranno stabilite dall'Assemblea generale. Le Parti che non sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contribuiranno alle spese degli Organi internazionali di controllo, l'Assemblea generale fisserà periodicamente, dopo aver consultato i Governi di tali Parti, l'ammontare dei contributi che essa riterrà equo.

Articolo 7

Revisione delle decisioni e raccomandazioni della Commissione

Salvo per quanto concerne le decisioni previste dall'articolo 3, ogni decisione o raccomandazione adottata dalla Commissione in attuazione delle disposizioni della presente convenzione viene presa dietro riserva di approvazione o di qualsiasi modifica adottata dall'uno e dall'altro di tali Organi nello stesso modo delle altre decisioni o raccomandazioni della Commissione.

Articolo 8

Funzioni della Commissione

La Commissione è competente ad esaminare tutte le questioni inerenti ai fini della presente convenzione ed in particolare:

a) a modificare le tabelle in conformità con l'articolo 3;

b) a richiamare l'attenzione dell'Organo su tutte le questioni eventualmente connesse alle funzioni di esso;

c) a formulare raccomandazioni al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente convenzione o di conseguire i fini che essa si propone, ivi compresi i programmi di ricerca scientifica e gli scambi di informazioni di carattere scientifico o tecnico;

d) ad attirare l'attenzione degli Stati che non sono Parti sulle decisioni e raccomandazioni che essa adotta in conformità con le funzioni conferite dalla presente convenzione in modo che essi esaminino le misure che essa potrebbe essere indotta a prendere in forza della presente convenzione.

Articolo 9

Composizione dell'Organo

1. L'Organo si compone di undici membri scelti dal Consiglio come segue:

a) tre membri esperti in medicina, farmacologia o farmacia e scelti da una lista di almeno cinque persone designate dall'Organizzazione mondiale della sanità;

b) otto membri scelti da una lista di persone designate dai Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle Parti che non ne sono membri.

2. I membri dell'Organo devono essere persone che per la loro competenza, imparzialità e disinteresse, ispirano la fiducia generale. Per la durata del loro mandato non devono avere altre occupazioni né svolgere alcuna attività di natura tale da impedire loro di esercitare con imparzialità le loro funzioni. Il Consiglio adotta, di concerto con l'Organo, tutte le disposizioni necessarie per assicurare la completa indipendenza tecnica di quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Il Consiglio, rispettando il principio di una equa rappresentanza geografica, deve tener conto dell'interesse esistente e far entrare nell'Organo, in proporzione equa, persone che siano al corrente della situazione in materia di stupefacenti nei paesi produttori, fabbricanti e consumatori e che abbiano rapporti con detti paesi.

Articolo 10

Durata del mandato e retribuzione dei membri dell'Organo

1. Il mandato dei membri dell'Organo è di tre anni ed è rinnovabile.

2. Il mandato di ciascun membro dell'Organo termina la vigilia della prima seduta dell'Organo alla quale il suo successore ha diritto di partecipare.

3. Un membro dell'Organo che sia stato assente per tre sessioni consecutive sarà considerato dimissionario.

4. Il Consiglio può, su raccomandazione dell'Organo, destituire un membro dell'Organo che non soddisfi più le condizioni richieste dal paragrafo 2 dell'articolo 9. Tale raccomandazione deve essere formulata mediante il voto favorevole di otto membri dell'Organo.

5. Quando il seggio di un membro dell'Organo si rende vacante nel corso del mandato del suo titolare, il Consiglio provvede a tale vacanza eleggendo un altro membro appena possibile per il resto della durata del mandato, in conformità con le disposizioni applicabili dell'art. 9.

6. I membri dell'Organo ricevono una remunerazione appropriata il cui ammontare è fissato dall'Assemblea generale.

Articolo 11

Regolamento interno dell'Organo

1. L'Organo elegge il suo presidente ed i membri la cui elezione esso ritenga necessaria al fine di costituire il suo ufficio; esso adotta il suo regolamento interno.

2. L'Organo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario per un buon assolvimento delle sue funzioni, ma esso deve tenere almeno due sessioni per ogni anno legale.

3. Il quorum indispensabile per le riunioni dell'Organo è di sette membri.

Articolo 12

Applicazione del regime delle stime

1. L'Organo fisserà la data o le date in cui le stime dovranno essere fornite, in conformità con l'articolo 19, nonché la forma in cui dovranno essere presentate, e appronterà a tal fine dei formulari.

2. Per quanto riguarda i paesi ed i territori ai quali non si applica la presente convenzione, l'Organo inviterà i Governi interessati a fornire stime in conformità con le disposizioni di questa.

3. Nel caso in cui uno Stato non fornisca alla data fissata le stime

relative ad uno dei suoi territori, l'Organo stesso le stabilirà nella misura possibile, e per quanto si potrà, in collaborazione con il Governo interessato.

L'Organo esaminerà le stime, ivi comprese le stime supplementari, e, salvo per quanto concerne le necessità particolari, esso potrà comandare, per ogni paese o territorio per il quale sarà stata fornita una stima, le informazioni che riterrà necessarie al fine di completare le stime o di chiarire l'indicazione che ivi si trova.

5. L'Organo confermerà in seguito, nel più breve tempo possibile, le stime, ivi comprese le stime supplementari; potrà ugualmente modificarle con il consenso del Governo interessato.

6. Oltre alla documentazione prevista dall'articolo 15, l'Organo pubblicherà, alle date che avrà fissato, ma almeno una volta l'anno, le informazioni relative alle stime che gli sembreranno dover facilitare l'applicazione della presente convenzione.

Articolo 13

Applicazione del regime delle statistiche

1. L'Organo fisserà il modo e la forma in cui le statistiche dovranno essere fornite come previsto dall'articolo 20 e indicherà, a tal fine, i formulari.

2. L'Organo esaminerà le statistiche al fine di determinare se le Parti ed ogni altro Stato si sono conformati alle disposizioni della presente convenzione.

3. L'Organo potrà chiedere le informazioni supplementari che riterrà necessarie al fine di completare tali statistiche o chiarire l'indicazione che ivi si trova.

4. L'Organo non sarà competente a formulare quesiti o ad esprimere opinioni circa le statistiche relative agli stupefacenti, richieste per le necessità particolari.

Articolo 14

Misure che l'Organo deve adottare al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni della convenzione

1. a) Se, dopo l'esame delle informazioni inviate all'Organo da parte del Governo in conformità con le disposizioni della presente convenzione o delle informazioni comunicate da parte degli Organi delle Nazioni Unite e riferentisi a questioni riguardanti dette disposizioni, l'Organo ha motivo di credere che gli scopi della presente convenzione siano seriamente compromessi dal fatto che una Parte o un Paese o un territorio non attuino le disposizioni della convenzione, l'Organo ha il diritto di chiedere spiegazioni al Governo del paese o territorio interessato. Con riserva del diritto che possiede di attirare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione, così come previsto qui di seguito dal comma c), l'Organo darà carattere di riservatezza alle richieste di informazioni o alle spiegazioni fornite da un Governo in conformità con il presente comma.

b) Dopo aver agito conformemente al comma a) di cui sopra, l'Organo può, se lo ritiene necessario, chiedere al Governo interessato di adottare le misure correttive che, in base alle circostanze, possano sembrare necessarie al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni della presente convenzione.

c) Se l'Organo accerta che il Governo interessato non ha dato spiegazioni soddisfacenti quando è stato invitato a farlo in conformità con il comma a) di cui sopra, o ha trascurato di adottare qualsiasi misura correttiva che è stato invitato a prendere in conformità con il comma b) di cui sopra, esso può richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione.

2. Quando esso richiama l'attenzione delle Parti, del Consiglio e

della Commissione su una

questione in conformità con il comma c) del paragrafo 1 di cui sopra, l'Organo può, se ritiene necessaria tale misura, raccomandare alle Parti di sospendere l'importazione degli stupefacenti provenienti dal paese interessato, o l'esportazione degli stupefacenti destinati a tale paese o territorio, o, contemporaneamente, l'importazione e l'esportazione, o per un periodo determinato, o fino al momento in cui la situazione in quel paese o territorio, non sarà ritenuta soddisfacente. Lo Stato interessato ha il diritto di portare la questione davanti al Consiglio.

3. L'Organo ha il diritto di pubblicare un rapporto su ogni questione prevista dalle disposizioni del presente articolo, e di comunicarlo al Consiglio, che lo trasmetterà a tutte le Parti. Se l'Organo pubblica in tale rapporto una decisione presa in forza del presente articolo, o informazioni concernenti tale decisione, esso deve ugualmente pubblicarvi il parere del Governo interessato, se questo lo richiede.

4. Nei casi in cui una decisione dell'Organo pubblicata in conformità con il presente articolo non sia stata presa all'unanimità, il parere della minoranza deve essere reso noto.

5. Ogni Stato sarà invitato a farsi rappresentare alle sedute dell'Organo nel corso delle quali venga esaminata una questione che lo riguardi direttamente ai sensi del presente articolo.

6. Le decisioni dell'Organo prese in forza del presente articolo devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi del numero complessivo dei membri dell'Organo.

Articolo 15

Rapporti dell'Organo

1. L'Organo redige una relazione annuale sui suoi lavori e tutte quelle relazioni supplementari che esso ritenga necessarie e nelle quali figurino ugualmente una analisi delle stime e delle informazioni statistiche di cui esso dispone e, se del caso, una relazione sulle spiegazioni che i Governi hanno potuto fornire o sono stati richiesti di fornire, oltre ad ogni osservazione e raccomandazione che l'Organo voglia formulare. Tali rapporti sono presentati al Consiglio tramite la commissione, che può formulare le osservazioni che ella giudica opportune.

2. Le relazioni sono comunicate alle Parti e pubblicate in seguito dal Segretario generale. Le Parti autorizzano la libera distribuzione di tali relazioni.

Articolo 16

Segretariato

I servizi di segretariato della commissione e dell'Organo saranno forniti dal Segretario generale.

Articolo 17

Amministrazione speciale

Le Parti costituiranno un'amministrazione speciale incaricata di applicare le disposizioni della presente convenzione.

Articolo 18

Informazioni che le Parti devono fornire al Segretario generale

1. Le Parti forniranno al Segretario generale le informazioni che la Commissione può richiedere in quanto necessarie per l'esercizio delle sue funzioni, ed in particolare:

a) un rapporto annuale relativo all'esecuzione della convenzione in ogni suo territorio;

b) di tanto in tanto, i testi di tutte le leggi e di tutti i Regolamenti

promulgati al fine di dare applicazione alla presente convenzione;

c) tutte le precisazioni che la Commissione chiederà sulle questioni di traffico illecito, ed in particolare i dettagli di ogni operazione di traffico illecito scoperta che potranno avere importanza sia per il più chiaro accertamento che forniscono sulle fonti di approvvigionamento di stupefacenti per il traffico illecito, che per le quantità in questione o per il metodo usato dai trafficanti illegali; e

d) i nomi ed indirizzi delle autorità amministrative autorizzate a rilasciare le autorizzazioni od i certificati d'esportazione ed importazione.

2. Le Parti forniranno le informazioni previste dal paragrafo precedente, nella forma e alle date indicate ed utilizzando quei formulari di cui la Commissione potrà chiedere l'uso.

Articolo 19

Stime del fabbisogno di stupefacenti

1. Le Parti invieranno all'Organo, ogni anno e per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritto, stime riferentisi ai seguenti argomenti e redatte su formulari forniti dall'Organo:

a) Le quantità di stupefacenti consumati a fini medici e scientifici;

b) Le quantità di stupefacenti che saranno utilizzati per la fabbricazione di altri stupefacenti, dei preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione;

c) Le quantità di stupefacenti che saranno in magazzino al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono le stime; e

d) La quantità di stupefacenti che è necessario aggiungere agli stocks speciali.

2. Con riserva delle detrazioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 21, il totale delle stime per ogni territorio e per ogni stupefacente sarà la somma delle quantità specificate ai comma a) b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato in conformità con le disposizioni del comma c) del paragrafo 1.

3. Ogni Stato potrà fornire nel corso dell'anno le stime supplementari esponendo le circostanze che le rendono necessarie.

4. Le Parti faranno conoscere all'Organo il metodo impiegato per determinare le quantità indicate nelle stime e le modifiche che si saranno potute apportare a tale metodo.

5. Con riserva delle detrazioni previste al paragrafo 3 dell'articolo 21, le stime non dovranno essere superate.

Articolo 20

Statistiche da fornire all'Organo

1. Le Parti invieranno all'Organo, per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritta, delle statistiche sugli argomenti qui di seguito indicati, redatte su formulari forniti dall'Organo:

a) Produzione o fabbricazione di stupefacenti;

b) Utilizzazione di stupefacenti per la fabbricazione di altri stupefacenti, di preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione ed utilizzazione della paglia di papavero per la fabbricazione di stupefacenti;

c) Uso di stupefacenti;

d) Importazione ed esportazione di stupefacenti e di paglia di papavero;

e) Sequestri di stupefacenti e destinazione delle quantità sequestrate; e

f) Stocks di stupefacenti al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono le statistiche.

2. a) Le statistiche riferentisi agli argomenti menzionati al paragrafo 1, fatta eccezione per il comma d), saranno stabilite annualmente e trasmesse all'Organo non più tardi del 30 giugno dell'anno seguente a quello in cui si riferiscono;

b) Le statistiche riguardanti gli argomenti menzionati al comma d) del paragrafo 1, saranno redatte trimestralmente e saranno trasmesse all'Organo entro il termine di un mese dalla fine del trimestre al quale esse si riferiscono.

3. Oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo le Parti invieranno all'Organo, per quanto possibile, per ogni territorio, le notizie concernenti le superfici (in ettari) coltivate per la produzione dell'oppio.

4. Le Parti non sono tenute a fornire statistiche concernenti gli stocks speciali, ma forniranno separatamente statistiche concernenti gli stupefacenti importati o acquistati nel paese o territorio per i bisogni speciali, nonché alle quantità di stupefacenti prelevate dagli stocks speciali per soddisfare i bisogni della popolazione civile.

Articolo 21

Limitazione della fabbricazione e dell'importazione

1. La quantità totale di ogni stupefacente prodotta ed importata da un paese o territorio qualsiasi nel corso di un dato anno non dovrà essere superiore alla somma dei seguenti elementi:

a) la qualità consumata, nel limite della stima corrispondente, a fini medici e scientifici;

b) la quantità utilizzata, nel limite della stima corrispondente, in vista della produzione di altri stupefacenti, di preparati di cui alla tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione;

c) la quantità esportata;

d) la quantità depositata in magazzino al fine di portare questo al livello specificato nella stima corrispondente; e

e) la quantità acquistata, nel limite della stima corrispondente, per fabbisogni speciali.

2. Dalla somma degli elementi elencati al paragrafo 1, verrà detratta la quantità che sarà requisita ed immessa sul mercato lecito, nonché la quantità prelevata dagli stocks speciali per soddisfare i bisogni della popolazione civile.

3. Se l'Organo constata che la quantità prodotta ed importata nel corso di un determinato anno supera la somma delle quantità elencate al paragrafo 1, tenuto conto delle detrazioni previste dal paragrafo 2 del presente articolo, l'eccedenza così accertata che esisterà alla fine dell'anno sarà detratta l'anno seguente, dalle quantità che devono essere prodotte od importate, nonché dal totale delle valutazioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 19.

4. a) Se dalle statistiche delle importazioni o delle esportazioni (articolo 20) risulta che la quantità esportata verso un qualsiasi paese o territorio supera il totale delle stime relative a tale paese o territorio quale esso è precisato dal paragrafo 2 dell'articolo 19, aumentato delle quantità dichiarate esportate e detraendo le eccedenze accertate ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, l'Organo può darne comunicazione agli Stati che, a suo avviso, ne dovrebbero essere informati.

b) Dal ricevimento di tale comunicazione, le Parti non autorizzeranno più, durante l'anno in corso, alcuna nuova esportazione dello stupefacente in oggetto verso il paese o territorio in causa, tranne:

i) nel caso in cui una stima supplementare sarà stata fornita per tale paese o territorio per quanto concerne sia qualsiasi quantità importata in eccedenza sia la quantità supplementare richiesta; o

ii) nei casi eccezionali in cui l'esportazione è, secondo il parere del

governo del paese esportatore, indispensabile per la cura dei malati.

Articolo 22

Disposizione speciale applicabile alla coltivazione

Quando la situazione nel paese od in un territorio di una Parte è tale che la proibizione della coltivazione del papavero da oppio, dell'albero della coca e della pianta di cannabis, è a suo avviso, la misura più adatta al fine di proteggere la salute pubblica ed evitare che gli stupefacenti siano deviati verso il traffico illecito, la Parte interessata ne vieterà la coltivazione.

Articolo 23

Organismi nazionali per l'oppio

1. Ogni Parte che autorizza la coltivazione del papavero da oppio in vista della produzione dell'oppio stabilirà, se non l'ha già fatto, e manterrà uno o più Organismi statali (indicati qui di seguito nel presente articolo con il termine «Organismi») incaricati di esercitare le funzioni previste al presente articolo.

2. Qualunque Parte indicata al paragrafo precedente applicherà le seguenti disposizioni alla coltivazione del papavero da oppio per la produzione dell'oppio e all'oppio:

a) l'Organismo delimiterà le regioni e indicherà gli apprezzamenti di terreno in cui sarà autorizzata la coltura del papavero da oppio, in vista della produzione di oppio;

b) solo i coltivatori titolari di una licenza rilasciata dall'Organismo saranno autorizzati a dedicarsi a detta coltivazione;

c) ogni licenza specificherà la superficie di terreno sul quale detta coltura è autorizzata;

d) ogni coltivatore di papavero da oppio sarà tenuto a consegnare all'Organismo il totale del suo raccolto di oppio; l'Organismo acquisterà detta raccolta e ne prenderà materialmente possesso appena possibile, ma al più tardi allo scadere di quattro mesi a contare dalla fine del raccolto; e

e) solo l'Organismo avrà il diritto, per quanto riguarda l'oppio, d'importare, esportare, di esercitare il commercio all'ingrosso e di conservare degli «stocks» ad eccezione delle giacenze in possesso dei fabbricanti di alcaloidi dell'oppio, d'oppio medicinale o di preparati a base di oppio. Le Parti non sono tenute ad estendere detta clausola all'oppio medicinale o a preparati a base d'oppio.

3. Le funzioni amministrative previste al paragrafo 2 saranno esercitate da un solo Organismo statale se la costituzione della Parte interessata lo consente.

Articolo 24

Restrizioni alla produzione dell'oppio destinato al commercio internazionale

1. a) Se una delle Parti ha intenzione di cominciare a produrre oppio o di aumentare la sua produzione di oppio, essa terrà conto della domanda mondiale d'oppio esistente, conformemente alle stime pubblicate dall'Organo, affinché la sua produzione d'oppio non abbia per conseguenza una sovrapproduzione di oppio in tutto il mondo.

b) Nessuna Parte autorizzerà la produzione dell'oppio, se, a suo avviso, una tale produzione o aumento della produzione sul suo territorio rischia d'alimentare il traffico illecito dell'oppio.

2. a) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, se una Parte, che al 1° gennaio 1961 non produceva oppio per l'esportazione, desidera esportare dell'oppio da essa prodotto, quantità non superiore alle cinque tonnellate l'anno, essa lo notificherà all'Organo, corredando detta notifica di informazioni riguardanti:

i) i controlli in vigore richiesti dalla presente convenzione per quanto riguarda la produzione e l'esportazione dell'oppio; e

ii) il nome del paese o dei paesi verso i quali essa intende esportare l'oppio; e l'Organo potrà sia approvare detta notifica, sia raccomandare alla Parte interessata di non produrre oppio per l'esportazione.

b) Se una Parte che non sia una Parte indicata al paragrafo 3 desidera produrre più di cinque tonnellate d'oppio destinato all'esportazione all'anno, essa lo notificherà al Consiglio, corredando detta notifica di informazioni appropriate, ivi compreso:

i) la stima delle quantità che devono essere prodotte per l'esportazione;

ii) i controlli esistenti o proposti per quanto riguarda l'oppio che deve essere prodotto;

iii) il nome del paese o dei paesi verso i quali essa intende esportare detto oppio, e il Consiglio potrà sia approvare la notifica sia raccomandare alla parte interessata di non produrre oppio per l'esportazione.

3. Nonostante le disposizioni dei comma a) e b) del paragrafo 2, una Parte che, durante i dieci anni che hanno immediatamente preceduto il 1° gennaio 1961, abbia esportato oppio da esser prodotto potrà continuare a esportare l'oppio che essa produce.

4. a) Una Parte non importerà oppio da alcun Paese o territorio salvo che l'oppio sia prodotto sul territorio:

i) di una Parte menzionata al paragrafo 3;

ii) di una Parte che abbia indirizzato una notifica all'Organo in conformità alle disposizioni del comma a) del paragrafo 2; o

iii) di una Parte che abbia ricevuta l'approvazione del Consiglio in conformità alle disposizioni del comma b) del paragrafo 2.

b) Nonostante le disposizioni del comma a) del presente paragrafo, una Parte può importare l'oppio prodotto da ogni paese che abbia prodotto e esportato oppio durante i dieci anni precedenti il 1° gennaio 1961, se un Organismo o agenzia di controllo nazionale sia stata istituita e funzioni ai fini definiti all'articolo 23 nel paese interessato e se questo possiede mezzi efficaci per fare in modo che l'oppio che egli produce non alimenti il traffico illecito.

5. Le disposizioni del presente articolo non impediranno a una Parte:

a) di produrre oppio in quantità sufficiente ai suoi bisogni; e

b) di esportare l'oppio requisito al traffico illecito verso un'altra Parte, in conformità alle esigenze della presente convenzione.

Articolo 25

Controllo della paglia di papavero

1. Una Parte che permette la coltivazione del papavero da oppio per scopi diversi dalla produzione dell'oppio, prenderà tutte le misure necessarie per assicurare:

a) che non sia prodotto oppio estraendolo da questi papaveri da oppio; e

b) che la fabbricazione di stupefacenti a partire dalla paglia di papavero sia controllata in modo soddisfacente.

2. Le Parti applicheranno alla paglia di papavero il sistema di certificati d'importazione e di autorizzazione all'esportazione previsto ai paragrafi da 4 a 15 dell'articolo 31.

3. Le Parti forniranno sull'importazione e l'esportazione della paglia da papavero le stesse statistiche previste per gli stupefacenti ai paragrafi 1, d) e 2, b) dell'articolo 20.

Articolo 26

L'albero della coca e la foglia di coca

1. Se una Parte autorizza la coltivazione dell'albero della coca, applicherà ad esso, come alla foglia di coca, il regime di controllo previsto all'articolo 23 per il papavero da oppio, per quanto riguarda il comma d) del paragrafo 2 di questo articolo, l'obbligo imposto dall'Organismo citato sarà soltanto quello di entrare materialmente in possesso del raccolto, appena possibile dopo che esso sia stato fatto.

2. Nei limiti del possibile, le Parti procederanno allo sradicamento di tutti gli alberi di coca esistenti allo stato naturale. Esse distruggeranno gli alberi di coca coltivati illegalmente.

Articolo 27

Disposizioni supplementari relative alle foglie di coca

1. Le Parti possono permettere l'utilizzazione della foglia di coca per la preparazione di un prodotto aromatico che non potrà contenere alcun alcaloide ed esse possono, nella misura necessaria a detta utilizzazione, permettere la produzione, l'importazione, l'esportazione, il commercio e la detenzione di dette foglie.

2. Le Parti forniranno separatamente le stime (articolo 19) e le statistiche (articolo 20) concernenti le foglie di coca destinate alla preparazione di un tale prodotto aromatico; comunque, non ci sarà necessità di farlo se le stesse foglie di coca sono utilizzate per la estrazione d'alcaloidi così come per quelle di prodotti aromatici, e se tale fatto è precisato nella stima e nelle statistiche.

Articolo 28

Controllo della cannabis

1. Se una Parte autorizza la coltivazione della pianta di cannabis per la produzione di cannabis o della resina della cannabis dovrà applicare il regime di controllo previsto dall'articolo 23 per quel che è disposto per il controllo del papavero da oppio.

2. La presente convenzione non verrà applicata alla coltivazione della pianta di cannabis fatta a scopi esclusivamente industriali (fibre e semi) o di orticoltura.

3. Le Parti adotteranno le misure che appariranno necessarie per impedire l'utilizzazione non consentita delle foglie della pianta di cannabis o il loro traffico illecito.

Articolo 29

Fabbricazione

1. Le Parti disporranno che la fabbricazione degli stupefacenti venga effettuata dietro rilascio di licenza, salvo che detta fabbricazione venga effettuata da una o più aziende di Stato.

2. Le Parti:

a) eserciteranno un controllo su tutte le persone e le imprese che si dedicano alla fabbricazione degli stupefacenti o vi concorrono;

b) sottoporranno ad un regime di concessione di licenza gli stabilimenti ed i locali in cui si può effettuare la fabbricazione;

c) esigeranno che i produttori di stupefacenti titolari di una licenza si muniscano di permessi periodici che specifichino le categorie e le quantità di stupefacenti che avranno diritto di fabbricare.

Tuttavia per i preparati non sarà necessario un permesso periodico.

3. Le Parti dovranno vietare l'accumulo, da parte dei produttori di stupefacenti, di quantità di stupefacenti e di paglia di papavero eccedenti quelle necessarie al normale funzionamento dell'impresa, tenendo conto della situazione del mercato.

Articolo 30

Commercio e distribuzione

1. a) Le Parti esigeranno che il commercio e la distribuzione degli stupefacenti siano effettuati dietro licenza, salvo che tale commercio o distribuzione non siano effettuati da una o più aziende di Stato.

b) Le Parti:

i) eserciteranno un controllo su tutte le persone e le imprese che si dedicano o concorrono al commercio o alla distribuzione degli stupefacenti;

ii) sottoporranno ad un regime di licenza gli stabilimenti ed i locali nei quali si può effettuare detto commercio e distribuzione. Tuttavia per i preparati non sarà necessariamente richiesta una licenza.

c) Le disposizioni di cui ai comma a) e b) relative al sistema delle licenze non si applicheranno necessariamente alle persone debitamente autorizzate a svolgere attività terapeutiche e scientifiche, e che agiscono nell'esercizio di tali funzioni.

2. Inoltre le Parti:

a) impediranno l'accumulo, da parte dei commercianti, dei distributori, delle aziende di Stato, o delle predette persone debitamente autorizzate, di quantità di stupefacenti e di paglia di papavero eccedenti quelle necessarie al normale funzionamento dell'impresa, tenendo conto della situazione del mercato;

b) i) esigeranno che gli stupefacenti vengano forniti o distribuiti ai privati solo dietro presentazione di ricetta medica. Questa disposizione non è necessariamente applicabile agli stupefacenti che i privati possono legalmente Ottenere, utilizzare, distribuire o somministrare in occasione dell'esercizio debitamente autorizzato della loro attività terapeutica;

ii) se le Parti ritengono necessarie ed opportune tali misure, esigeranno che le ricette mediche le quali prescrivono gli stupefacenti di cui alla tabella I siano compilate su moduli ufficiali che saranno forniti sotto forma di blocchetto a madre e figlia, dalle autorità amministrative competenti o dagli ordini professionali autorizzati.

3. E' auspicabile che le Parti esigano che le offerte di vendita scritte o stampate riguardanti gli stupefacenti, gli annunci pubblicitari di qualunque natura e le indicazioni descrittive relative agli stupefacenti e utilizzate a scopi commerciali, le confezioni contenenti gli stupefacenti e le etichette con le quali gli stupefacenti sono messi in vendita, portino la comune denominazione internazionale comunicata dall'Organizzazione mondiale della sanità.

4. Se una Parte ritiene che tale misura è necessaria ed opportuna, esigerà che qualunque

confezione contenente uno stupefacente sia contrassegnata da un doppio filo rosso ben visibile. Il pacco con il quale tale confezione viene spedita non dovrà essere contrassegnato da questo doppio filo rosso.

5. Le Parti esigeranno che l'etichetta con la quale una droga viene messa in vendita indichi il nome dello stupefacente o degli stupefacenti che contiene, il loro peso o la loro percentuale. L'obbligo di indicare sulla etichetta queste specificazioni potrà non essere applicato a uno stupefacente distribuito ad un privato dietro prescrizione medica.

6. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 5 non verranno necessariamente applicate al commercio al dettaglio né alla distribuzione al dettaglio degli stupefacenti di cui alla tabella II.

Articolo 31

Disposizioni speciali relative al commercio internazionale

1. Le Parti non permetteranno conscientemente la esportazione di stupefacenti diretti ad un paese o territorio qualunque, se non:

a) in conformità alle leggi e regolamenti di quel paese o territorio: e

b) nei limiti della quantità totale prevista nelle stime relative a quel paese o territorio, come stabilito al paragrafo 2 dell'articolo 19, aggiungendovi le quantità che devono essere riesportate.

2. Le Parti eserciteranno nei porti franchi e nelle zone franche uguale sorveglianza e controllo che nelle altre parti dei loro territori, ferma restando tuttavia la facoltà di adottare un regime più severo.

3. a) Le Parti controlleranno mediante il rilascio di licenza l'importazione e l'esportazione degli stupefacenti, salvo il caso in cui tale importazione o esportazione sia effettuata da una o più aziende di Stato.

b) Le Parti eserciteranno una sorveglianza su tutte le persone e le imprese che si dedicano o concorrono a detta importazione o esportazione.

4. a) Ciascuna Parte che autorizza l'importazione o l'esportazione di uno stupefacente esigerà il conseguimento di un'autorizzazione all'importazione o all'esportazione distinta per ogni operazione di importazione o esportazione, sia che si tratti di uno o di più stupefacenti.

b) Da questa autorizzazione risulterà il nome dello stupefacente, la denominazione comune

internazionale, se esiste, la quantità da importare o esportare, i nomi e gli indirizzi dell'importatore e dell'esportatore e sarà specificato il periodo in cui l'importazione o l'esportazione deve essere effettuata.

c) L'autorizzazione all'esportazione indicherà inoltre il numero e la data del certificato di importazione (paragrafo 5) e l'autorità che l'ha rilasciato.

d) L'autorizzazione all'importazione potrà consentire l'importazione effettuata con diverse spedizioni.

5. Prima di rilasciare un'autorizzazione all'esportazione, le Parti esigeranno un certificato d'importazione rilasciato dalle autorità competenti del paese o del territorio importatore e attestante che è stata approvata l'importazione dello stupefacente o degli stupefacenti in questione. Tale certificato sarà esibito dalla persona o dall'impresa che ha richiesto l'autorizzazione alla esportazione.

Le Parti si uniformeranno per quanto possibile al modello di certificato d'importazione approvato dalla Commissione.

6. Una copia dell'autorizzazione all'esportazione dovrà essere allegata ad ogni spedizione ed il Governo che rilascia l'autorizzazione all'esportazione ne invierà una copia al Governo del paese o territorio importatore.

7. a) Effettuata l'importazione o trascorso il periodo fissato per l'importazione, il Governo del paese o territorio importatore restituirà al Governo del paese o territorio esportatore l'autorizzazione all'esportatore, apponendovi all'uopo un'apposita annotazione.

b) La suddetta annotazione dovrà indicare la quantità effettivamente importata.

c) Se la quantità effettivamente esportata è inferiore a quella indicata nella autorizzazione all'esportazione, le autorità competenti indicheranno su detta autorizzazione e su ogni sua copia ufficiale la quantità effettivamente esportata.

8. Saranno vietate le esportazioni effettuate mediante spedizioni indirizzate ad una banca per conto di una persona diversa da quella il cui nome figura sull'autorizzazione all'esportazione ovvero indirizzate ad una casella postale.

9. Saranno vietate le esportazioni effettuate mediante spedizioni indirizzate ad un deposito di dogana, salvo che il Governo del paese importatore precisi sul certificato d'importazione, presentato dalla

persona o dall'impresa che richiede la autorizzazione all'esportazione, che ha approvato tale importazione proprio perché la spedizione venisse depositata in un magazzino doganale. In tal caso l'autorizzazione all'esportazione di un permesso rilasciato dalle autorità effettuate a tale scopo.

Qualsiasi ritiro dal deposito di dogana sarà subordinato alla presentazione di un permesso rilasciato dalle autorità da cui dipende il deposito e nel caso di una spedizione destinata all'estero, sarà equiparata, ai sensi della presente convenzione, ad una nuova esportazione.

10. Le spedizioni di stupefacenti che entrano o escono dal territorio di una Parte senza essere accompagnati da una autorizzazione alla esportazione saranno trattenute dalle autorità competenti.

11. Qualsivoglia Parte non autorizzerà il transito sul suo territorio di una qualunque spedizione di stupefacenti diretti ad altro paese - sia che venga o meno scaricato il pacco dal veicolo che la trasporta - salvo che non venga presentata alle autorità competenti della suddetta Parte la copia della autorizzazione all'esportazione per tale spedizione.

12. Le autorità competenti di un paese o territorio qualunque attraverso il quale è autorizzato il passaggio di una spedizione di stupefacenti adotteranno tutte le misure necessarie ad impedire che la spedizione prenda una destinazione diversa da quella che figura sulla copia dell'autorizzazione all'esportazione allegata alla spedizione, a meno che il Governo del paese o territorio attraverso il quale viene effettuata detta spedizione non autorizzi il cambiamento di destinazione. Il Governo di tale paese o territorio considererà ogni cambiamento di destinazione come una esportazione dal paese o territorio di transito verso il paese o territorio della nuova destinazione. Se il cambiamento di destinazione è autorizzato verranno ugualmente applicate, tra il paese o territorio di transito ed il paese o territorio dal quale il carico è stato in origine esportato, le disposizioni di cui ai commi a) e b) del paragrafo 7.

13. Nessuna spedizione di stupefacenti in transito o depositata presso un magazzino della dogana può essere sottoposta a qualsivoglia trattamento che potrebbe modificare la natura di tali stupefacenti. L'imballaggio non può essere modificato senza l'autorizzazione delle autorità competenti.

14. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 11 a 13 relative al transito degli stupefacenti sul territorio di una Parte non vengono applicate se tale spedizione è effettuata per via aerea, a condizione che l'aereo non atterri nei paesi o territori di transito. Se l'aereo effettua un atterraggio in tale paese o territorio, queste disposizioni verranno applicate nella misura in cui le circostanze lo richiederanno.

15. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le norme di qualsiasi accordo internazionale diretto a limitare il controllo che qualunque Parte può esercitare sugli stupefacenti in transito.

16. Nessuna delle disposizioni di questo articolo, tranne i paragrafi 1 a) e 2, verrà necessariamente applicata ai preparati di cui alla tabella III.

Articolo 32

Disposizioni speciali riguardanti il trasporto di stupefacenti nelle cassette di pronto soccorso delle navi o degli aeromobili che effettuano percorsi internazionali

1. Il trasporto internazionale da parte di navi o aeromobili di quantità limitate di stupefacenti che potrebbero essere necessari durante il viaggio per la somministrazione dei primi soccorsi e per i casi d'urgenza non verrà considerato come importazione o esportazione ai

sensi della presente convenzione.

2. Il Paese d'immatricolazione della nave o dell'aeromobile prenderà adeguate precauzioni per impedire l'illecito uso degli stupefacenti menzionati al paragrafo 1 o la loro distrazione per scopi illeciti.

La Commissione raccomanderà queste precauzioni d'intesa con le organizzazioni internazionali competenti.

3. Gli stupefacenti trasportati per nave o aeromobile saranno sottoposti, in conformità alle

disposizioni del paragrafo 1, alle leggi, regolamenti, permessi e licenze del paese d'immatricolazione senza che questo pregiudichi il diritto delle competenti autorità locali di procedere a degli accertamenti, ispezioni o altre operazioni di controllo a bordo delle navi o degli aeromobili. La somministrazione di questi stupefacenti in caso di urgenza non sarà considerata come una violazione alle disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, b).

Articolo 33

Detenzione di stupefacenti

Le parti vieteranno la detenzione di stupefacenti senza una autorizzazione legale.

Articolo 34

Misure di sorveglianza e ispezione

Le parti esigeranno:

a) che tutte le persone alle quali sono state rilasciate licenze in applicazione della presente convenzione o che occupano posti direttivi o di sorveglianza in un'azienda di Stato creata in conformità alla presente convenzione, abbiano le qualità necessarie per applicare concretamente e fedelmente le disposizioni della legge e regolamenti emanati in esecuzione della presente convenzione, e

b) che le autorità amministrative, i fabbricanti, i commercianti, gli scienziati, gli istituti scientifici e gli ospedali tengano dei registri nei quali verranno registrate le quantità di ogni stupefacente prodotto e ogni operazione relativa all'acquisto e all'alienazione degli stupefacenti. Questi registri saranno conservati per un periodo di tempo non inferiore a 2 anni. Qualora vengano utilizzati i blocchetti a madre e figlia (articolo 30, paragrafo 2, comma b) per ricette mediche, tali blocchetti, comprese le matrici, saranno ugualmente conservati per un periodo di tempo non inferiore a due anni.

Articolo 35

Lotta contro il traffico illecito

Tenuto debito conto dei loro ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti:

a) assicureranno sul piano nazionale un coordinamento dell'azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito: a tale scopo potranno istituire un servizio adeguato incaricato di tale coordinamento;

b) si aiuteranno reciprocamente nella lotta contro il traffico illecito;

c) collaboreranno strettamente tra loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui fanno parte per condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito;

d) controlleranno che la cooperazione internazionale dei servizi competenti sia attuata con sistemi rapidi;

e) si assicureranno che qualora vengano trasmessi da un paese all'altro atti giudiziari per il

perseguimento di un'azione giudiziaria, la trasmissione sia effettuata con mezzi rapidi all'indirizzo delle giurisdizioni designate dalle Parti; tale disposizione non pregiudica il diritto delle Parti di richie-

dere che gli atti di cui sopra vengono loro inviati per via diplomatica.

Articolo 36

Disposizioni penali

1. Compatibilmente con le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte adotterà le misure

necessarie affinché la coltivazione e la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, la detenzione, l'offerta, la messa in vendita, la distribuzione, l'acquisto, la vendita, la consegna per qualunque scopo, la mediazione, l'invio, la spedizione in transito, il trasporto, l'importazione e l'esportazione di stupefacenti non conformi alle disposizioni della presente convenzione o qualunque atto reputato dalla detta Parte e contrario alle disposizioni della presente convenzione, siano considerate infrazioni punibili qualora siano commesse intenzionalmente e sempreché le infrazioni gravi siano passibili di una pena adeguata, in particolare di pene che prevedono la reclusione o altre pene detentive.

2. Compatibilmente con le norme costituzionali di ciascuna Parte, del suo ordinamento giuridico e della sua legislazione interna:

a) i) ognuna delle infrazioni enumerate al paragrafo 1 verrà considerata come una distinta

infrazione, se le infrazioni sono commesse in Paesi diversi;

ii) la partecipazione intenzionale a una qualunque delle predette infrazioni, l'associazione o l'intesa al fine di commettere tale infrazione o il tentativo di commetterla, gli atti preparatori e le operazioni finanziarie compiute dolosamente, relative alle infrazioni di cui al presente articolo, saranno considerate infrazioni passibili delle pene previste al paragrafo 1;

iii) le condanne pronunciate all'estero per tali infrazioni saranno rese in considerazione per

determinare la recidiva; e

iv) le predette infrazioni gravi, indipendentemente dal fatto che siano commesse da cittadini o da stranieri, saranno perseguite dalla Parte sul cui territorio l'infrazione è stata commessa, oppure dalla Parte sul cui territorio si trova il delinquente, se la sua estradizione non può essere concessa in base alla legislazione della Parte alla quale è stata rivolta la domanda di estradizione e se il predetto delinquente non è stato già perseguito e giudicato.

b) E' auspicabile che le infrazioni menzionate al paragrafo 1 e nella parte ii) del comma a) del paragrafo 2 siano considerate casi di estradizione ai termini di ogni trattato di estradizione concluso o da concludere tra le Parti e siano considerati casi di estradizione tra le Parti che non subordineranno l'extradizione all'esistenza di un trattato o alla reciprocità. Resta inteso tuttavia che l'extradizione sarà accordata in base alla legislazione della Parte alla quale è stata indirizzata la domanda di estradizione e che la predetta Parte avrà il diritto di rifiutare di procedere all'arresto del delinquente o di rifiutare di accordare l'extradizione se le autorità competenti considerino l'infrazione non sufficientemente grave.

3. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudicherà le norme di diritto penale di una Parte in materia di giurisdizione.

4. Le disposizioni del presente articolo non possono derogare in materia di competenza dalla legislazione penale di ciascuna Parte.

Articolo 37

Sequestro e confisca

Potranno essere sequestrati e confiscati tutti gli stupefacenti, le sostanze e i materiali utilizzati per commettere una qualsiasi delle infrazioni previste dall'articolo 36 o destinati a commettere quell'infra-

zione.

Articolo 38

Trattamento dei tossicomani

1. Le Parti prenderanno in particolare considerazione le misure da adottare per far curare i tossicomani e garantire il loro riadattamento.

2. Se la tossicomania costituisce un erave problema per una Parte e se le sue risorse economiche glielo permettono, è auspicabile che istituisca servizi adeguati per la cura efficace dei tossicomani.

Articolo 39

Applicazione di misure nazionali di controllo più severe di quelle richieste dalla presente convenzione

Nonostante le disposizioni della presente convenzione, nessuna Parte sarà né dovrà ritenersi impedita di adottare delle misure di controllo più rigorose e severe di quelle previste dalla presente convenzione e in particolare nell'esigere che i preparati della tabella III o gli stupefacenti della tabella II siano sottoposti alle misure di controllo applicabili agli stupefacenti della tabella I, o ad alcune di esse, se la Parte lo considera necessario o opportuno per la protezione della salute pubblica.

Articolo 40

Lingue della convenzione e procedura relativa alla firma, alla ratifica e all'adesione

1. La presente convenzione i cui testi in inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sarà aperta alla firma, fino al 1° agosto 1961, di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, di tutti gli Stati non membri che sono Parti contraenti dello statuto della Corte internazionale di giustizia o membri di un istituto specializzato delle Nazioni Unite ed egualmente di ogni altro Paese che il Consiglio può invitare a divenire Parte.

2. La presente convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale.

3. La presente convenzione sarà sottoposta all'adesione degli Stati di cui al paragrafo 1 dopo il 1° agosto 1961. Gli atti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Articolo 41

Entrata in vigore

1. La presente convenzione entrerà in vigore allo scadere dei 30 giorni che seguiranno la data del deposito del 40° strumento di ratifica o di adesione, in conformità con l'articolo 40.

2. Per ogni altro Stato che depositerà uno strumento di ratifica o di adesione dopo la data del deposito del predetto quarantesimo strumento, la presente convenzione entrerà in vigore allo scadere del 30° giorno successivo al deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 42

Applicazione territoriale

La presente convenzione sarà applicata a tutti i territori non metropolitani che una Parte rappresenta sul piano internazionale salvo che non sia necessario il consenso preliminare di tale territorio in virtù della costituzione della Parte o del territorio interessato o in virtù di consuetudine. In questo la Parte farà il possibile per ottenere nel più breve termine il consenso necessario del territorio e, appena il consenso sarà ottenuto, la Parte lo notificherà al Segretario generale. La presente convenzione sarà applicata al territorio o ai territori indi-

cati nella notifica, a partire dalla data di ricezione di quest'ultima da parte del Segretario generale. Nel caso in cui non sia necessario il consenso preliminare del territorio non metropolitano, la Parte interessata dovrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, a quale territorio o territori non metropolitani si applica la presente convenzione.

Articolo 43

Territori ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 31

1. Qualsiasi parte può notificare al Segretario generale che ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 31 uno dei suoi territori è diviso in due o più territori, o che due o più suoi territori sono raggruppati in uno solo.

2. Due o più Parti possono notificare al Segretario generale che, in seguito alla istituzione di un'unione doganale tra loro, queste Parti costituiscono un solo territorio ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 31.

3. Qualsiasi notifica fatta in virtù del paragrafo 1 o 2 qui sopra produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata fatta la notifica.

Articolo 44

Abrogazione dei precedenti trattati internazionali

1. Dall'entrata in vigore della presente convenzione, le disposizioni di questa abrogheranno e sostituiranno, tra le Parti, le disposizioni dei seguenti trattati:

a) Convenzione internazionale dell'oppio, firmata a L'Aja il 23 gennaio 1912;

b) Accordo sulla fabbricazione, il commercio interno e l'uso dell'oppio preparato, firmata a Ginevra l'11 febbraio 1925;

c) Convenzione internazionale dell'oppio, firmata a Ginevra il 19 febbraio 1925;

d) Convenzione per limitare la fabbricazione e regolamentare la distribuzione degli stupefacenti, firmata a Ginevra il 13 luglio 1931;

e) Accordo per il controllo del consumo dell'oppio da fumo in Estremo Oriente, firmato a Bangkok il 27 novembre 1931;

f) Protocollo, firmato a Lake Success l'11 dicembre 1946, che emenda gli accordi, convenzioni e protocolli sugli stupefacenti conclusi a L'Aja il 23 gennaio 1912, a Ginevra l'11 febbraio 1925, il 19 febbraio 1925 e il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 e a Ginevra il 26 giugno 1936, salvo per quanto riguarda i suoi effetti sull'ultima di queste convenzioni;

g) Le convenzioni e gli accordi citati dal comma a) al comma e), così come sono stati emendati dal protocollo del 1946 citato al comma f);

h) Protocollo, firmato a Parigi il 19 novembre 1948, che sottoponeva al controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla convenzione del 13 luglio 1932 per limitare la fabbricazione e regolamentare la distribuzione degli stupefacenti, emendato dal protocollo firmato a Lake Success l'11 dicembre 1946;

i) Protocollo tendente a limitare e regolamentare sia la coltivazione del papavero che la produzione, il commercio internazionale, il commercio all'ingrosso e l'uso dell'oppio, firmato a New York il 23 giugno 1953, se questo protocollo entrerà in vigore.

2. Dall'entrata in vigore della presente convenzione, l'articolo 9 della convenzione per la repressione del traffico illecito delle droghe nocive, firmato a Ginevra il 26 giugno 1936, sarà abrogato e sostituito, tra le Parti della predetta convenzione, che sono anche Parti della presente convenzione, del comma b) del paragrafo 2 dell'articolo 36 della presente convenzione. Le Parti potranno tuttavia mantenere in

vigore il predetto articolo 9 dopo averne informato il Segretario generale.

Articolo 45

Disposizioni transitorie

1. Le funzioni dell'Organo la cui creazione è prevista dall'articolo 9 saranno esercitate provvisoriamente, dalla data della entrata in vigore della presente convenzione (articolo 41, paragrafo 1), secondo la loro natura, dal Comitato centrale permanente istituito in esecuzione delle disposizioni del capitolo VI della convenzione citata al comma c) dell'articolo 44, così come è stata emendata e dall'Organo di controllo creato in esecuzione delle disposizioni del capitolo II della convenzione citata al comma d) dell'articolo 44, così come è stato emendato.

2. Il Consiglio fisserà la data in cui entrerà in funzione il nuovo Organo menzionato all'articolo 9. A tale data il predetto Organo assumerà le funzioni del Comitato centrale permanente e quelle dell'Organo di controllo citato al paragrafo 1, nei confronti degli Stati che sono Parti dei trattati elencati all'articolo 44 e che non sono Parti della presente convenzione.

Articolo 46

Denuncia

1. Allo scadere di un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione (articolo 41, paragrafo 1) qualsiasi Parte, a nome proprio o a nome di un territorio che rappresenta sul piano internazionale e che ha ritirato il consenso dato in virtù dell'articolo 42, potrà denunciare la presente convenzione, depositando a tal fine uno strumento presso il Segretario generale.

2. Se il Segretario generale riceve la denuncia prima del 1° luglio o a tale data, essa avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente; se la denuncia è ricevuta dopo il 1° luglio, essa avrà effetto come se fosse stata ricevuta nell'anno successivo prima del 1° luglio o a tale data.

3. La presente convenzione non sarà più valida qualora, a seguito di denunce notificate in conformità alle disposizioni del paragrafo 1, non siano rispettate le condizioni della sua entrata in vigore previste al paragrafo 1 dell'articolo 41.

Articolo 47

Emendamenti

1. Ciascuna Parte potrà proporre un emendamento alla presente convenzione. Il testo del suddetto emendamento e le relative motivazioni dovranno essere comunicati al Segretario generale che li comunicherà alle Parti e al Consiglio. Il Consiglio potrà decidere:

a) sia di convocare una conferenza, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'articolo 62 della Carta delle Nazioni Unite, per esaminare l'emendamento proposto;

b) sia di domandare alle Parti se accettano l'emendamento proposto e di invitarle eventualmente a presentare al Consiglio le loro osservazioni al riguardo.

2. Se un progetto di emendamento, distribuito secondo quanto previsto dal paragrafo 1, b) del presente articolo, non viene respinto da alcuna Parte entro i 18 mesi che seguono la sua comunicazione, esso entrerà immediatamente in vigore. Se tuttavia tale progetto viene respinto da una Parte, il Consiglio potrà decidere tenendo conto delle osservazioni delle Parti, se sia opportuno convocare una conferenza incaricata di esaminare il predetto emendamento.

Articolo 48

Controversie

1. Se sorge tra due o più Parti una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, le suddette Parti si consulteranno per definire questa controversia mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, ricorso ad organismi regionali, per via giudiziaria o mediante qualunque altro mezzo pacifico a loro scelta.

2. Qualsiasi controversia di questo tipo che non sia stata regolata con i mezzi previsti al paragrafo 1 sarà sottoposta alla Corte internazionale di giustizia.

Articolo 49

Riserve transitorie

1. Una Parte può, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, riservarsi il diritto di autorizzare temporaneamente in uno dei suoi territori:

- a) l'uso dell'oppio per scopi semi-terapeutici;
- b) l'uso dell'oppio da fumo;
- c) la masticazione della foglia di coca;
- d) l'uso della cannabis, della resina di cannabis, di estratti e tinte di cannabis per scopi non terapeutici; e
- e) la produzione, la fabbricazione e il commercio degli stupefacenti menzionati dal comma a) al comma d) per gli scopi indicati nei suddetti commi.

2. Le riserve fatte in virtù del paragrafo 1 saranno sottoposte alle seguenti limitazioni:

- a) potranno essere autorizzate le attività menzionate al paragrafo 1 nella misura in cui esse erano considerate tradizionali nei territori per i quali viene fatta la riserva e vi erano autorizzate alla data del 1° gennaio 1961;
- b) non potrà essere autorizzata l'esportazione degli stupefacenti menzionati al paragrafo 1 per gli scopi indicati nel suddetto paragrafo e destinati ad uno Stato non Parte o ad un territorio al quale non si applichi la presente convenzione in base all'articolo 42;
- c) saranno autorizzate a fumare l'oppio soltanto le persone immatricolate a tal fine dalle autorità competenti prima del 1° gennaio 1964;
- d) l'uso dell'oppio per scopi semi-terapeutici dovrà essere abolito nel termine di 15 anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell'articolo 41;
- e) la masticazione della foglia di coca dovrà essere abolita nel termine di 25 anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell'articolo 41;
- f) l'uso della cannabis per scopi diversi da quelli medici e scientifici dovrà cessare il più presto possibile ed in ogni caso nel termine di 25 anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell'articolo 41;
- g) la produzione, la fabbricazione e il commercio degli stupefacenti menzionati al paragrafo 1 per gli usi indicati nel suddetto paragrafo dovranno essere ridotti fino ad essere aboliti contemporaneamente al loro uso.

3. Qualsiasi Parte che avanza una riserva in virtù del paragrafo 1 dovrà:

- a) includere nel rapporto annuale che dovrà inviare il Segretario generale, come previsto al comma a) del paragrafo 1 dell'articolo 18, una relazione sui progressi compiuti durante l'anno precedente al fine di rendere effettiva l'abolizione dell'uso, della produzione, della fabbricazione e del commercio di cui al paragrafo 1; e
- b) fornire all'Organo delle stime (articolo 19) e delle statistiche (articolo 20) separate riguardanti le attività per le quali sarà stata fatta

riserva nel modo e nelle forme prescritte dall'Organo.

4. a) Se una Parte che fa una riserva in virtù del paragrafo 1 non fornisce:

- i) il rapporto citato al comma a) del paragrafo 3 entro i sei mesi successivi all'anno al quale si riferiscono le informazioni ivi contenute;
- ii) le stime di cui al comma b) del paragrafo 3 entro i tre mesi successivi alla data fissata a questo riguardo dall'Organo secondo quanto previsto dal paragrafo 1 dell'articolo 12;
- iii) le statistiche di cui al comma b) del paragrafo 3 entro i tre mesi successivi alla data in cui devono essere fornite secondo quanto previsto al paragrafo 2 dell'articolo 20;

l'Organo o il Segretario generale, secondo i casi, invierà alla Parte in causa una notifica del suo ritardo e inviterà la Parte a fornire tali informazioni entro tre mesi dalla ricezione della predetta notifica;

b) Se una Parte non si conforma entro il suddetto termine, alla richiesta dell'Organo o del Segretario generale, la riserva in questione, fatta in virtù del paragrafo 1, cesserà di avere effetto.

5. Lo Stato che avrà avanzato delle riserve potrà ritirarle tutte o in parte in qualunque momento o mediante notifica scritta.

Articolo 50

Altre riserve

1. Non sono autorizzate altre riserve oltre quelle fatte secondo quanto previsto dall'articolo 49 o dai seguenti paragrafi.

2. Qualsiasi Stato può, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, fare delle riserve sulle seguenti disposizioni della presente convenzione: paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12; paragrafo 2 dell'articolo 13; paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14; comma b) del paragrafo 1 dell'articolo 31; e articolo 48.

3. Qualsiasi Stato che desidera diventare Parte della convenzione ma che vuole essere autorizzato a fare altre riserve oltre quelle enumerate al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 49 può informare il Segretario generale di questa intenzione. Salvo che allo scadere dei 12 mesi che seguono la data di comunicazione della riserva in questione da parte del Segretario generale, un terzo degli Stati che hanno ratificato la convenzione o vi hanno aderito prima dello scadere del predetto periodo non abbiano sollevato delle obiezioni, la riserva sarà considerata autorizzata, restando inteso tuttavia che gli Stati che avranno sollevato delle obiezioni su questa riserva non dovranno assumersi, nei riguardi dello Stato che l'ha formulata, l'obbligo giuridico derivante dalla presente convenzione, sul quale verte la riserva.

4. Lo Stato che avrà fatto delle riserve potrà ritirarle tutte o in parte in qualunque momento e mediante notifica scritta.

Articolo 51

Notifiche

Il Segretario generale notificherà a tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 40:

- a) le firme, le ratifiche o adesioni in conformità dell'articolo 40;
- b) la data di entrata in vigore della presente convenzione secondo quanto previsto dall'articolo 41;
- c) le denunce di cui all'articolo 46; e
- d) le dichiarazioni e le notifiche secondo quanto previsto agli articoli 42, 43, 47, 49 e 50.

IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione in nome dei loro rispettivi Governi.

FATTO a New York, il 30 marzo 1961, in un unico originale che verrà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite

e le cui copie conformi e autenticate saranno trasmesse a tutti gli Stati membri e agli altri Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 40.

PROTOCOLLO DI EMENDAMENTI DELLA CONVENZIONE UNICA PER GLI STUPEFACENTI DEL 1961

PREAMBOLO

Le parti al presente protocollo,

Considerando le disposizioni della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, fatta a New York il 30 marzo 1961 (qui di seguito denominata la convenzione unica).

Auspiciando di modificare la convenzione unica, Convengono quanto segue:

Articolo 1

Emendamenti all'articolo 2, paragrafi 4, 6 e 7 della convenzione unica

L'articolo 2, paragrafi 4, 6 e 7 della convenzione unica sarà modificato come segue:

4. I preparati di cui alla tabella III sono sottoposti alle stesse misure di controllo dei preparati che contengono gli stupefacenti di cui alla tabella II. Tuttavia i paragrafi 1 b, e da 3 a 15 dell'articolo 31 e, relativamente al loro acquisto e vendita al dettaglio, il comma b) dell'articolo 34, non saranno necessariamente applicati, e ai fini delle valutazioni (articolo 19) e delle statistiche (articolo 20), le informazioni richieste saranno limitate alle quantità di stupefacenti utilizzate nella fabbricazione dei suddetti preparati.

6. Oltre che alle misure di controllo applicabili a tutti gli stupefacenti di cui alla tabella I, l'oppio è sottoposto alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, comma f), e degli articoli 21 bis, 23 e 24, la foglia di coca alle disposizioni degli articoli 26 e 27 e il cannabis alle disposizioni dell'articolo 28.

7. Il papavero da oppio, la pianta di coca, la pianta di cannabis, la foglia di papavero e le foglie di cannabis sono sottoposte alle misure di controllo previste rispettivamente dall'articolo 19, paragrafo 1, comma e), dall'articolo 20, paragrafo 1, comma g), dall'articolo 21 bis e dagli articoli da 22 a 24; 22, 26 e 27; 22 e 28; 25 e 28.

Articolo 2

Emendamenti al titolo dell'articolo 9 della convenzione unica e al paragrafo 1 e introduzione di nuovi paragrafi 4 e 5

Il titolo dell'articolo 9 della convenzione unica sarà modificato come segue:

Composizione e attribuzione dell'Organo.

L'articolo 9, paragrafo 1 della convenzione unica sarà modificato come segue:

1. L'Organo si compone di tredici membri scelti dal Consiglio come segue:

a) tre membri esperti in medicina, farmacologia e farmacia e scelti da una lista di almeno cinque persone designate dall'Organizzazione mondiale della sanità, e

b) dieci membri scelti da una lista di persone designate dai membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle Parti che non ne sono membri.

I nuovi paragrafi 4 e 5 seguenti saranno inseriti dopo il paragrafo 3 dell'articolo 9 della convenzione unica:

4. Senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente convenzione, l'Organo, agendo in collaborazione con i Governi, cercherà di limitare la coltura, la produzione, la fabbricazione e l'uso degli stupefacenti alle quantità necessarie a fini medici e scientifici, far rispettare tali limitazioni e impedire la coltura, la produzione, la fabbricazione, il traffico e l'uso illeciti degli stupefacenti.

5. Le misure prese dall'Organo in applicazione della presente convenzione saranno sempre quelle più atte a favorire la collaborazione dei governi con l'Organo e a rendere possibile un dialogo permanente tra i governi e l'organo, in modo da facilitare e contribuire a qualsiasi azione efficace dei governi diretta al raggiungimento degli scopi della presente convenzione.

Articolo 3

Emendamenti all'articolo 10, paragrafi 1 e 4 della convenzione unica
L'articolo 10, paragrafi 1 e 4 della convenzione unica sarà modificato come segue:

1. I membri dell'Organo sono eletti per cinque anni e sono rieleggibili.

4. Il Consiglio può, su raccomandazione dell'Organo destituire un membro dell'Organo che non soddisfi più le condizioni richieste dal paragrafo 2 dell'articolo 9. Tale raccomandazione deve essere formulata mediante il voto favorevole di nove membri dell'Organo.

Articolo 4

Emendamento all'articolo 11, paragrafo 3 della convenzione unica
L'articolo 11, paragrafo 3 della convenzione unica sarà modificato come segue:

3. Il quorum indispensabile per le riunioni dell'Organo è di otto membri.

Articolo 5

Emendamento all'articolo 12, paragrafo 5 della convenzione unica
L'articolo 12, paragrafo 5 della convenzione unica sarà modificato come segue:

5. Allo scopo di limitare l'uso e la distribuzione degli stupefacenti alle quantità necessarie a fini medici e scientifici e di far rispettare tali limitazioni, l'Organo confermerà in seguito, nel più breve tempo possibile, le stime, ivi comprese le stime supplementari; potrà anche modificare con il consenso del governo interessato. In caso di disaccordo tra il Governo e l'Organo, quest'ultimo avrà il diritto di stabilire, comunicare e pubblicare le proprie stime, ivi comprese le stime supplementari.

Articolo 6

Emendamenti all'articolo 14, paragrafi 1 e 2 della convenzione unica
L'articolo 14, paragrafi 1 e 2 della convenzione unica sarà modificato come segue:

1. a) Se, dopo l'esame delle informazioni inviate all'Organo da parte

del Governo in conformità con le disposizioni della presente convenzione o delle informazioni comunicate da parte degli Organi delle Nazioni Unite o da istituzioni specializzate o, a condizione che esse siano approvate dalla Commissione su raccomandazione dell'Organo, da altre organizzazioni intergovernative o da organizzazioni internazionali non governative che hanno una competenza diretta in materia e che sono dotate di statuto consultivo presso il Consiglio economico e sociale in virtù della Carta delle Nazioni Unite oppure che godano di statuto analogo per accordo speciale con il Consiglio, l'Organo ha ragioni obiettive di credere che gli scopi della presente convenzione siano seriamente compromessi dal fatto che una Parte o un Paese o un territorio non attuino le disposizioni della convenzione, l'Organo ha il diritto di proporre di entrare in consultazioni con il Governo interessato oppure di chiedergli spiegazioni.

Se, senza avere mancato all'attuazione delle disposizioni della presente convenzione, una Parte o un Paese o un territorio sono diventati un centro importante di coltura, produzione, fabbricazione, traffico o consumo illeciti di stupefacenti, oppure se esiste palesemente un grave rischio che lo diventino, l'Organo ha il diritto di proporre di entrare in consultazioni con il Governo interessato. Con riserva del diritto che possiede di attirare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione, così come previsto qui di seguito dal comma d), l'Organo darà carattere di riservatezza alle richieste di informazioni e alle spiegazioni fornite da un governo oppure a una proposta di consultazioni e alle consultazioni avviate con un governo in virtù delle disposizioni del presente comma.

b) Dopo aver agito conformemente al comma a) di cui sopra, l'Organo può, se lo ritiene necessario, chiedere al governo interessato di adottare le misure correttive che, in base alle circostanze, possano sembrare necessarie al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni della presente convenzione.

c) L'organo può, se lo considera necessario per chiarire una questione relativamente al comma a) di cui sopra, proporre al governo interessato di far intraprendere uno studio della stessa, sul proprio territorio, nel modo che quest'ultimo riterrà più opportuno. Qualora il governo interessato decida di intraprendere tale studio, esso può chiedere all'Organo di fornire mezzi tecnici ed i servizi di una o più persone aventi le qualifiche richieste per assistere gli agenti del governo nello studio in questione. La o le persone che l'Organo si propone di mettere a disposizione del governo saranno soggette all'approvazione di quest'ultimo. Le modalità dello studio ed i tempi entro i quali deve essere ultimato saranno stabiliti per mezzo di consultazioni tra il governo e l'Organo. Il governo trasmetterà all'Organo i risultati dello studio indicando le misure correttive che ritiene opportuno adottare.

d) Se l'Organo accerta che il governo interessato non ha dato spiegazioni soddisfacenti quando è stato invitato a farlo in conformità con il comma a) di cui sopra, o ha trascurato di adottare qualsiasi misura correttiva che è stato inviato a prendere in conformità con il comma b) di cui sopra, o se esiste una situazione grave che richieda delle misure di collaborazione internazionale dirette alla sua soluzione, esso può richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione. L'Organo agirà in tal modo ove gli scopi della presente convenzione siano seriamente compromessi e non sia stato possibile risolvere altrimenti la questione in modo soddisfacente. Agirà nello stesso modo qualora accerti una situazione grave che esiga misure di collaborazione internazionale e ritenga che, per risolvere tali situazione, richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione è il mezzo più atto a facilitare tale collabo-

razione; previo esame dei rapporti elaborati dall'Organo, e eventualmente dalla Commissione, il Consiglio può richiamare l'attenzione dell'Assemblea generale sulla questione.

2. Quando esso richiama l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione su una

questione in conformità con il comma d) del paragrafo 1 di cui sopra, l'Organo può, se ritiene necessaria tale misura, raccomandare alle Parti di sospendere l'importazione degli stupefacenti provenienti dal paese interessato, o la esportazione degli stupefacenti destinati a tale paese o territorio, o, contemporaneamente, l'importazione o la esportazione, o per un periodo determinato, o fino al momento in cui la situazione di quel paese o territorio non sarà ritenuta soddisfacente. Lo stato interessato ha il diritto di portare la questione davanti al Consiglio.

Articolo 7

Nuovo articolo 14 bis

Il nuovo articolo qui di seguito sarà inserito dopo l'articolo 14 della convenzione unica.

Articolo 14 bis - Assistenza tecnica e finanziaria. - Nei casi che riterrà più opportuni, l'Organo, d'accordo col governo interessato, può, o parallelamente o nel luogo e posto indicato nelle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14, raccomandare agli organi competenti delle Nazioni Unite e alle istituzioni specializzate che venga fornita un'assistenza tecnica o finanziaria, oppure l'una e l'altra, al suddetto governo in appoggio agli sforzi che questo fa per rispettare le obbligazioni derivantegli dalla presente convenzione, particolarmente quelle indicate o citate agli articoli 2, 35, 38 e 38 bis.

Articolo 8

Emendamento all'articolo 16 della convenzione unica

L'articolo 16 della convenzione unica sarà modificato come segue:

I servizi di segretariato della Commissione e dell'Organo saranno forniti dal Segretario generale. Tuttavia, il Segretario dell'Organo sarà nominato dal Segretario generale in consultazione con l'Organo.

Articolo 9

Emendamenti all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5 della convenzione unica

L'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5 della convenzione unica sarà modificato come segue:

1. Le Parti invieranno all'Organo, ogni anno e per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritti, stime riferentesi ai seguenti argomenti e redatte su formulari forniti dall'Organo:

a) Le quantità di stupefacenti consumate a fini medicinali e scientifici;

b) Le quantità di stupefacenti che saranno utilizzati per la fabbricazione di altri stupefacenti, dei preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione;

c) Le quantità di stupefacenti che saranno in magazzino al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono le stime;

d) La quantità di stupefacenti che è necessario aggiungere agli stocks speciali;

e) La superficie (in ettari) e l'ubicazione geografica delle terre che saranno destinate alla coltura del papavero da oppio;

f) La quantità approssimativa d'oppio che sarà prodotta;

g) Il numero degli stabilimenti industriali che fabbricheranno stupefacenti sintetici: e

h) Le quantità di stupefacenti sintetici che saranno fabbricati da

ciascuno degli stabilimenti di cui al comma precedente.

2. a) Con riserva delle detrazioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 21, il totale delle stime per

ogni territorio e per ogni stupefacente ad eccezione dell'oppio e degli stupefacenti sintetici sarà la somma delle quantità specificate ai comma a), b), e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato in conformità con le disposizioni del comma c) del paragrafo 1.

b) Con riserva delle detrazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 21 relativamente alle importazioni e al paragrafo 2 dell'articolo 21 bis, il totale delle stime d'oppio per ciascun territorio sarà o la somma delle quantità specificate ai comma a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato conformemente alle disposizioni del comma c) del paragrafo 1, o la quantità specificata al comma f) del paragrafo 1 del presente articolo se essa è superiore alla prima.

c) Con riserva delle detrazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 21, il totale delle stime di ciascun stupefacente sintetico per ciascun territorio sarà o la somma delle quantità specificate ai comma a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato conformemente alle disposizioni del comma c) del paragrafo 1, o la somma delle quantità specificate al comma h) del paragrafo 1 del presente articolo se essa è superiore alla prima.

d) Le stime operate in virtù dei comma precedenti del presente paragrafo saranno modificate nel modo più opportuno per tener conto di qualsiasi quantità sequestrata e successivamente introdotta nel mercato lecito, nonché di qualsiasi quantità prelevata dalle scorte speciali per soddisfare le esigenze della popolazione civile.

5. Con riserva delle detrazioni previste al paragrafo 3 dell'articolo 21, e tenendo conto all'occorrenza delle disposizioni dell'articolo 21 bis, le stime non dovranno essere superate.

Articolo 10

Emendamenti all'articolo 20 della convenzione unica

L'articolo 20 della convenzione unica sarà modificato come segue:

1. Le Parti invieranno all'Organo, per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritti, delle statistiche sugli argomenti qui di seguito indicati, redatte su formulari forniti dall'Organo:

- a) Produzione o fabbricazione di stupefacenti;
- b) Utilizzazione di stupefacenti per la fabbricazione di altri stupefacenti, di preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione ed utilizzazione della paglia di papavero per la fabbricazione di stupefacenti;
- c) Uso di stupefacenti;
- d) Importazione ed esportazione di stupefacenti e di paglia di papavero;
- e) Sequestri di stupefacenti e destinazione delle quantità sequestrate;
- f) Stocks di stupefacenti al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono le statistiche; e g)

Superficie determinabile delle colture di papavero da oppio.

2. a) Le statistiche riferentisi agli argomenti menzionati al paragrafo 1, fatta eccezione per il comma d), saranno stabilite annualmente e trasmesse all'Organo non più tardi del 30 giugno dell'anno seguente a quello in cui si riferiscono:

b) Le statistiche riguardanti gli argomenti menzionati al comma d)

del paragrafo 1, saranno redatte trimestralmente e saranno trasmesse all'Organo entro il termine di un mese dalla fine del trimestre al quale esse si riferiscono.

3. Le parti non sono tenute a fornire statistiche concernenti gli stocks speciali, ma forniranno separatamente statistiche concernenti gli stupefacenti importati o acquistati nel paese o territorio per i bisogni speciali, nonché le quantità di stupefacenti prelevate dagli stocks speciali per soddisfare i bisogni della popolazione civile.

Articolo 11

Nuovo articolo 21 bis

Il nuovo articolo qui di seguito sarà inserito dopo l'articolo 21 della convenzione unica:

Articolo 21 bis - Limitazione della produzione d'oppio. - 1. La produzione d'oppio da parte di qualunque paese o territorio sarà organizzata e controllata in modo tale che, per quanto possibile, la quantità prodotta nel corso di un dato anno non sia superiore alla stima, stabilita ai sensi del paragrafo 1 f) dell'articolo 19, della quantità d'oppio che sarà prodotta.

2. Se l'Organo accerta, in base ad informazioni fornite in conformità con le disposizioni della presente convenzione, che una Parte che ha fornito una stima in conformità al paragrafo 1 f) dell'articolo 19 non ha limitato l'oppio prodotto all'interno delle proprie frontiere a fini leciti in virtù delle stime relative, e che una quantità importante di oppio prodotta, lecitamente o illecitamente, all'interno delle frontiere di tale Parte, è stata introdotta nel mercato illecito, l'Organo può, dopo aver esaminato le spiegazioni della Parte interessata, da presentare entro un mese dalla notifica del suddetto accertamento, decidere di detrarre in tutto o in parte questa quantità da quella che sarà prodotta e dal totale delle stime, come viene definito nel paragrafo 2 b) dell'articolo 19 per il primo anno in cui tale detrazione sarà tecnicamente applicabile tenendo conto dell'epoca dell'anno e degli impegni

contrattuali ai quali la Parte in causa avrà sottoscritto allo scopo di esportare oppio. Questa decisione dovrà entrare in vigore 90 giorni dopo che la Parte interessata ne avrà ricevuto notifica.

3. L'Organo, dopo aver notificato alla Parte interessata la sua decisione relativa ad una detrazione presa in applicazione del paragrafo 2 di cui sopra, entrerà in consultazioni con essa al fine di dare una soluzione soddisfacente alla situazione.

4. Qualora la situazione non venga risolta in modo soddisfacente, l'Organo può eventualmente applicare le disposizioni dell'articolo 14.

5. Prendendo la decisione relativa alla detrazione prevista al paragrafo 2 di cui sopra, l'Organo terrà conto non solo di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di quelle che danno luogo al problema del traffico illecito contemplato dal paragrafo 2 di cui sopra, ma anche di qualsiasi nuova misura adeguata di controllo che la Parte abbia potuto adottare.

Articolo 12

Emendamento all'articolo 22 della convenzione unica

L'articolo 22 della convenzione unica sarà modificato come segue:

1. Quando la situazione nel paese o un territorio di una Parte è tale che la proibizione della

coltivazione del papavero da oppio, dell'albero della coca e della pianta di cannabis è, a suo avviso, la misura più adatta al fine di proteggere la salute pubblica ed evitare che gli stupefacenti siano deviati verso il traffico illecito, la Parte interessata ne vieterà la coltivazione.

2. La parte che vieta la coltivazione del papavero da oppio oppure della pianta di cannabis adotterà le misure atte a sequestrare le pian-

tine coltivate illecitamente e per distruggerle, salvo per piccole quantità necessarie alla Parte a scopi di ricerca scientifica.

Articolo 13

Emendamento all'articolo 35 della convenzione unica

L'articolo 35 della convenzione unica sarà modificato come segue:

Tenuto debito conto dei loro ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti:

a) assicureranno sul piano nazionale un coordinamento dell'azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito: a tale scopo potranno istituire un servizio adeguato incaricato di tale coordinamento;

b) si aiuteranno reciprocamente nella lotta contro il traffico illecito;

c) collaboreranno strettamente tra loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui fanno parte per condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito;

d) controlleranno che la cooperazione internazionale dei servizi competenti sia attuata con sistemi rapidi;

e) si assicureranno che qualora vengano trasmessi da un paese all'altro atti giudiziari per il perseguimento di un'azione giudiziaria, la trasmissione sia effettuata con mezzi rapidi all'indirizzo delle giurisdizioni designate dalle Parti; tale disposizione non pregiudica il diritto delle Parti di richiedere che gli atti di cui sopra vengano loro inviati per via diplomatica;

f) forniranno all'Organo e alla Commissione, se lo ritengono opportuno, per il tramite del Segretario generale, oltre alle informazioni richieste in virtù dell'articolo 18, informazioni riguardanti le attività illecite accertate all'interno delle loro frontiere e relative in particolare alla coltivazione, produzione, fabbricazione, uso e traffico illecito degli stupefacenti; e

g) forniranno le informazioni di cui al paragrafo precedente, nella misura del possibile, nel modo e alle date fissati dall'Organo; da parte sua, su richiesta di una Parte, l'Organo potrà aiutarla a fornire informazioni e appoggiare gli sforzi da essa intrapresi per ridurre le attività illecite in materia di stupefacenti allo interno delle proprie frontiere.

Articolo 14

Emendamenti all'articolo 36, paragrafi 1 e 2 della convenzione unica

L'articolo 36, paragrafo 1 e 2 della convenzione unica sarà modificato come segue:

1. a) Compatibilmente con le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte adotterà le misure necessarie affinché la coltivazione e la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, la detenzione, l'offerta, la messa in vendita, la distribuzione, l'acquisto, la vendita, la consegna per qualunque scopo, la mediazione, l'invio, la spedizione in transito, il trasporto, la importazione e la esportazione di stupefacenti non conformi alle disposizioni della presente convenzione o qualunque atto reputato dalla detta Parte e contrario alle disposizioni della presente convenzione, siano considerati infrazioni punibili qualora siano commesse intenzionalmente e sempreché le infrazioni gravi siano passibili di una pena adeguata, in particolare di pene che prevedono la reclusione o altre pene detentive.

b) Nonostante le disposizioni di cui al comma precedente, quando persone utilizzanti in modo abusivo stupefacenti avranno commesso tali infrazioni, le Parti potranno, invece che condannarle o pronunciare una sanzione penale a loro danno, oppure quale complemento della condanna o della sanzione penale, sottoporre queste persone a misure di cura, correzione, postcura, riabilitazione e reinserimento sociale conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo

38.

2. Compatibilmente con le norme costituzionali di ciascuna Parte, del suo ordinamento giuridico e della sua legislazione interna,

a) i) ognuna delle infrazioni enumerate al paragrafo 1 verrà considerata come una distinta infrazione, se le infrazioni sono commesse in paesi diversi;

ii) la partecipazione intenzionale a una qualunque delle predette infrazioni, l'associazione o l'intesa al fine di commettere tale infrazione o il tentativo di commetterla, gli atti preparatori e le operazioni finanziarie compiute dolosamente, relative alle infrazioni di cui al presente articolo, saranno considerate infrazioni passibili delle pene previste al paragrafo 1;

iii) le condanne pronunciate all'estero per tali infrazioni saranno prese in considerazione per determinare la recidiva; e

iv) le predette infrazioni gravi, indipendentemente dal fatto che siano commesse da cittadini o da stranieri, saranno perseguite dalla Parte sul cui territorio l'infrazione è stata commessa, oppure dalla Parte sul cui territorio si trova il delinquente, se la sua estradizione non può essere concessa in base alla legislazione della Parte alla quale è stata rivolta la domanda di estradizione e se il predetto delinquente non è stato già perseguito e giudicato.

b) i) Ciascuna delle infrazioni elencate ai paragrafi 1 e 2, a) ii) del presente articolo rientra a pieno diritto come caso di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione concluso fra le Parti. Le Parti s'impegnano a includere tali infrazioni come casi di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione che deve essere fra le parti stipulato.

ii) Qualora una Parte che subordina la estradizione all'esistenza di un trattato riceva una richiesta di estradizione da un'altra Parte con la quale essa non sia legata da trattato d'extradizione, essa ha facoltà di considerare la presente convenzione come base giuridica per l'extradizione relativamente alle infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, a) ii), del presente articolo. L'extradizione è subordinata alle altre condizioni previste dal diritto della Parte oggetto della richiesta.

iii) Le parti che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato riconoscono le infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 a), ii) del presente articolo come casi di estradizione fra le stesse Parti nelle condizioni previste dal diritto della Parte oggetto della richiesta.

iv) L'extradizione sarà accordata in base alla legislazione della Parte alla quale è stata indirizzata la domanda di estradizione e, senza pregiudizio delle disposizioni del comma b), i), ii) e iii) del presente paragrafo, la predetta Parte avrà il diritto di rifiutare di concedere l'extradizione qualora le autorità competenti ritengano che l'infrazione non sia sufficientemente grave.

Articolo 15

Emendamento all'articolo 38 della convenzione unica ed al suo titolo

L'articolo 38 della convenzione unica e il suo titolo saranno modificati come segue:

Misure contro l'abuso degli stupefacenti. - 1. Le parti prenderanno in particolare considerazione l'abuso degli stupefacenti e adotteranno tutte le misure possibili per prevenirlo e per assicurare la pronta diagnosi, cura, correzione, post-cura, riabilitazione e reinserimento sociale delle persone interessate; per tali fini esse coordineranno i loro sforzi.

2. Le Parti favoriranno, per quanto possibile, la formazione di un personale che assicuri la cura, la post-cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone che fanno abuso di stupefacenti.

3. Le Parti adotteranno tutte le misure possibili per aiutare le per-

sone che ne hanno bisogno nell'esercizio della loro professione ad acquisire la conoscenza dei problemi posti dall'abuso degli stupefacenti e dalla sua prevenzione, ed esse svilupperanno altresì tale conoscenza fra il grosso pubblico se è il caso di temere che l'abuso di stupefacenti si diffonda molto largamente.

Articolo 16

Nuovo articolo 38 bis

Il nuovo articolo qui di seguito sarà inserito dopo l'articolo 38 della convenzione unica:

Articolo 38 bis - Accordi per l'istituzione di centri regionali. - Se una Parte lo ritiene auspicabile, nella lotta che essa stessa conduce contro il traffico illecito della droga e tenendo conto del proprio ordinamento costituzionale, giuridico e amministrativo, essa farà in modo, sollecitando, se lo desidera, i pareri tecnici dell'Organo o delle istituzioni specializzate, che vengano presi accordi, in consultazione con le altre Parti interessate della regione, per la creazione di centri regionali di ricerca scientifica e di correzione al fine di lottare contro i problemi derivanti dall'uso e dal traffico illeciti degli stupefacenti.

Articolo 17

Lingue del protocollo e procedura relativa alla firma, alla ratifica e all'adesione.

1. Il presente protocollo, i cui testi in inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà aperto fino al 31 dicembre 1972 alla firma di tutte le Parti alla convenzione unica o di tutti i suoi firmatari.

2. Il presente protocollo è soggetto alla ratifica degli Stati che l'hanno firmato e che hanno ratificato o aderito alla convenzione unica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale.

3. Il presente protocollo sarà aperto dopo il 31 dicembre 1972 all'adesione delle Parti alla convenzione unica che non avranno firmato il protocollo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Articolo 18

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo e gli emendamenti che esso contiene entreranno in vigore allo scadere di trenta giorni che seguiranno la data del deposito del quarantesimo strumento di ratifica o di adesione in conformità con l'articolo 17.

2. Per ogni altro Stato che depositerà uno strumento di ratifica o di adesione dopo la data del deposito del predetto quarantesimo strumento, il presente protocollo entrerà in vigore allo scadere del trentesimo giorno successivo al deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 19

Effetto dell'entrata in vigore

Qualsiasi Stato che diventi Parte alla convenzione unica dopo l'entrata in vigore del presente protocollo ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 18 di cui sopra viene considerato, se non ha espresso diversa intenzione, come:

- a) Parte alla convenzione unica emendata; e
- b) Parte alla convenzione unica non emendata nei confronti di qualsiasi Parte alla convenzione che non è legata dal presente protocollo.

Articolo 20

Disposizioni transitorie

1. Le funzioni dell'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti di cui agli emendamenti contenuti nel presente protocollo saranno, a partire dalla data di entrata in vigore del presente protocollo (paragrafo 1, articolo 18) esercitate dall'Organo così come viene costituito dalla convenzione unica non emendata.

2. Il Consiglio economico e sociale fisserà la data in cui l'Organo così come sarà costituito in virtù degli emendamenti contenuti nel presente protocollo entrerà in funzione. A tale data, l'Organo così costituito assumerà, nei confronti delle Parti alla convenzione unica non emendata e delle Parti ai trattati di cui all'articolo 44 della predetta convenzione che non sono Parti al presente protocollo, le funzioni dell'Organo costituito in virtù della convenzione unica non emendata.

3. Per quanto attiene ai membri nominati durante le prime elezioni successive all'aumento del numero dei membri dell'Organo, che passerà da 11 a 13, le funzioni dei cinque membri cesseranno dopo tre anni e quelle degli altri sette membri cesseranno dopo cinque anni.

4. I membri dell'Organo le cui funzioni cesseranno al termine del periodo iniziale di tre anni succitato saranno designati per sorteggio effettuato dal Segretario generale immediatamente dopo che sarà stata fatta la prima elezione.

Articolo 21

Riserve

1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione al presente protocollo, avanzare una riserva su qualsiasi emendamento che esso contiene diverso dagli emendamenti all'articolo 2, paragrafi 6 e 7 (articolo 1 del presente protocollo), articolo 9, paragrafi 1, 4 e 5 (articolo 2 del presente protocollo), articolo 10, paragrafi 1 e 4 (articolo 3 del presente protocollo), articolo 11 (articolo 4 del presente protocollo), articolo 14 bis (articolo 7 del presente protocollo), articolo 16 (articolo 8 del presente protocollo), articolo 22 (articolo 12 del presente protocollo), articolo 35 (articolo 13 del presente Protocollo), articolo 36, paragrafo 1, comma (b) (articolo 14 del presente protocollo), articolo 38 (articolo 15 del presente protocollo) e articolo 38 bis (articolo 16 del presente protocollo).

2. Lo Stato che avrà avanzato delle riserve potrà in qualsiasi momento e per mezzo di notifica scritta sciogliere le sue riserve in tutto o in parte.

Articolo 22

Il Segretario generale trasmetterà una copia conforme autenticata del presente protocollo a tutte le Parti alla convenzione unica e a tutti i suoi firmatari. Quando il presente protocollo entrerà in vigore ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 18 di cui sopra, il Segretario generale stabilirà il testo della convenzione unica così come viene modificata dal presente protocollo e ne trasmetterà la copia conforme autenticata a tutti gli Stati Parti o abilitati a diventare Parti alla convenzione nella sua forma modificata.

FATTO a Ginevra, il venticinque marzo millenovecentosettantadue, in un unico originale che sarà conservato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo in nome dei loro rispettivi governi.

CONVENZIONE SULLE SOSTANZE PSICOTROPE DI VIENNA DEL 1971

L. 25 maggio 1981, n. 385

Adesione alla convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, e sua esecuzione.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

Le Parti, Sollecitate della sanità fisica e morale dell'umanità, Preoccupate per il problema della sanità pubblica e per il problema sociale derivanti dall'abuso di talune sostanze psicotrope, Decise a prevenire e combattere l'abuso di tali sostanze ed il traffico illecito al quale esso dà luogo, Considerando che è necessario adottare provvedimenti rigorosi per limitare l'uso di tali sostanze a fini legittimi, Riconoscendo che l'uso delle sostanze psicotrope a fini medici e scientifici è indispensabile e che la possibilità di procurarsi delle sostanze a tali fini non dovrebbe essere oggetto di alcuna restrizione ingiustificata, Ritenendo che, per essere efficaci, le misure adottate contro l'abuso di tali sostanze devono essere coordinate ed universali, Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo delle sostanze psicotrope e desiderando che gli organi internazionali interessati svolgano la propria attività nell'ambito di tale Organizzazione, Convinte che, per realizzare tali scopi, è necessaria una convenzione internazionale.

Convengono quanto segue:

Articolo 1

Glossario

Salvo esplicita indicazione contraria o salvo diversamente richiesto dal contesto, le seguenti espressioni hanno nella presente Convenzione i significati qui sotto indicati:

- a) L'espressione «Consiglio» designa il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.
- b) L'espressione «Commissione» designa la Commissione degli stupefacenti del Consiglio.
- c) L'espressione «Organo» designa l'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti istituito in virtù della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961.
- d) L'espressione «Segretario generale» designa il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
- e) L'espressione «Sostanze psicotrope» designa qualunque sostanza, di origine naturale o sintetica, o qualunque prodotto naturale di cui alla Tabella I, II, III o IV.
- f) L'espressione «preparato» designa:
 - i) una soluzione o un miscuglio, indipendentemente dallo stato fisico, contenente una o più sostanze psicotrope, oppure
 - ii) una o più sostanze psicotrope ripartite in unità di assunzione.
- g) Le espressioni «Tabella I», «Tabella II», «Tabella III» e «Tabella IV» designano gli elenchi di sostanze psicotrope recanti i numeri corrispondenti e allegati alla presente Convenzione, che potranno essere modificati conformemente all'articolo 2.
- h) Le espressioni «esportazione» e «importazione» designano, cia-

1971.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 26 della convenzione stessa.

scuna nella sua accezione particolare, il trasferimento materiale di una sostanza psicotropa da uno Stato all'altro.

i) L'espressione «fabbricazione» designa tutte le operazioni che consentono di ottenere delle sostanze psicotrope, e comprende la depurazione e la trasformazione di sostanze psicotrope in altre sostanze psicotrope. Tale espressione comprende anche la fabbricazione di preparati diversi da quelli che vengono fatti, su prescrizione, in una farmacia.

j) L'espressione «traffico illecito» designa la fabbricazione o il traffico di sostanze psicotrope, effettuati contrariamente alle disposizioni della presente Convenzione.

k) L'espressione «regione» designa qualunque parte di uno Stato che in virtù dell'articolo 28, viene trattata come un'entità separata ai fini della presente Convenzione.

l) L'espressione «locali» designa gli edifici, le parti di edifici nonché il terreno destinato a detti edifici o alle parti di detti edifici.

Articolo 2

Campo di applicazione del controllo delle sostanze

1. Qualora una Parte o l'Organizzazione Mondiale della Sanità sia in possesso di informazioni relative ad una sostanza non ancora sottoposta al controllo internazionale che, a suo giudizio, possono renderne necessario l'inserimento in una delle Tabelle della presente Convenzione, essa invierà al Segretario generale una notifica accompagnata da tutte le informazioni di appoggio. Tale procedura sarà parimenti applicata quando una Parte o l'Organizzazione Mondiale della Sanità si trovi in possesso di informazioni che giustificano il trasferimento di una sostanza da una Tabella all'altra, oppure la sua cancellazione da una delle Tabelle.

2. Il Segretario generale comunicherà tale notifica, nonché le informazioni che riterrà pertinenti, alle Parti, alla Commissione e, qualora la notifica sia stata data da una Parte, all'Organizzazione Mondiale della Sanità.

3. Qualora dalle informazioni che accompagnano tale notifica risulti che detta sostanza può essere inserita nella Tabella I o nella Tabella II in virtù del paragrafo 4, le Parti, alla luce di tutte le informazioni di cui disporranno, esamineranno la possibilità di applicare temporaneamente a tale sostanza tutte le misure di controllo applicabili alle sostanze della Tabella I o della Tabella II, a seconda dei casi.

4. Qualora l'Organizzazione Mondiale della Sanità constati:

a) che detta sostanza può provocare

i) 1) uno stato di dipendenza, e

2) una stimolazione o una depressione del sistema nervoso centrale dando luogo ad allucinazioni o a disturbi della funzione motoria o del giudizio o del comportamento o della percezione o dell'umore, oppure

ii) degli abusi e degli effetti nocivi paragonabili a quelli di una so-

stanza della Tabella I, II, III, o IV e

b) che ci sono motivi sufficienti per ritenere che la sostanza dà o potrebbe dar luogo ad abusi tali da costituire un problema di sanità pubblica ed un problema sociale che giustificano che essa sia posta sotto il controllo internazionale, essa trasmetterà alla Commissione una valutazione su tale sostanza, dove indicherà in particolare in che misura la stessa dà o potrebbe dar luogo ad abusi, il grado di gravità del problema di sanità pubblica e del problema sociale, il grado di utilità terapeutica della sostanza, nonché raccomandazioni sulle eventuali misure di controllo alle quali sarebbe opportuno sottoporla alla luce di tale valutazione.

5. Tenendo presente la comunicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le cui valutazioni saranno determinanti in materia medica e scientifica, e prendendo in considerazione i fattori di ordine economico, sociale, giuridico, amministrativo e qualunque altro fattore che essa potrà ritenere pertinente, la Commissione potrà inserire detta sostanza nella Tabella I, II, III o IV. Essa potrà chiedere informazioni complementari all'Organizzazione Mondiale della Sanità o ad altre fonti competenti.

6. Qualora una notifica data in virtù del paragrafo 1 riguardi una sostanza già presente in una delle Tabelle, l'Organizzazione Mondiale della Sanità trasmetterà alla Commissione le sue nuove constatazioni nonché qualunque nuova valutazione su tale sostanza che riterrà opportuna conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 e qualunque nuova raccomandazione concernente misure di controllo che possa ritenere appropriate alla luce di detta valutazione. La Commissione, tenendo presente la comunicazione ricevuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità conformemente al paragrafo 5, nonché i fattori di cui al detto paragrafo, potrà decidere di trasferire tale sostanza da una Tabella all'altra, oppure di cancellarla dalle Tabelle.

7. Qualunque decisione presa dalla Commissione in virtù del presente articolo sarà comunicata dal Segretario generale a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri che sono Parti della presente Convenzione, all'Organizzazione Mondiale della Sanità ed all'Organo. Tale decisione entrerà pienamente in vigore per ciascuna Parte entro 180 giorni dalla data della comunicazione, salvo quando una Parte, durante questo periodo e riguardo ad una decisione avente l'effetto di inserire una sostanza in una Tabella, abbia informato per iscritto il Segretario generale che, a causa di circostanze eccezionali, essa non è in grado di sottoporre tale sostanza a tutte le norme della Convenzione applicabili alle sostanze di tale Tabella. Tale notifica conterrà le motivazioni di tale decisione eccezionale. Ferma restando tale notifica, ciascuna Parte dovrà adottare, come minimo, le misure di controllo qui appresso elencate.

a) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al controllo e inserita nella Tabella I, terrà conto il più possibile delle misure di controllo speciali elencate all'articolo 7 e, per quanto riguarda tale sostanza, dovrà:

i) esigere licenze di fabbricazione, commercio e distribuzione, conformemente al disposto dell'articolo 8 per le sostanze della Tabella II;

ii) esigere che sia fornita e distribuita solo su ricetta medica, conformemente al disposto dell'articolo 9 per le sostanze della Tabella II;

iii) conformarsi agli obblighi relativi all'esportazione e all'importazione enunciati all'articolo 12, salvo nei confronti di un'altra Parte che abbia inviato una notifica al Segretario generale in merito alla sostanza in questione;

iv) conformarsi agli obblighi enunciati per le sostanze della Tabella II all'articolo 13, che proibisce o limita l'esportazione e l'importazione;

v) fornire all'Organo rapporti statistici conformemente al disposto del comma a) del paragrafo 4 dell'articolo 16; e

vi) adottare misure conformi al disposto dell'articolo 22 per reprimere qualunque atto contrario alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra.

b) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al controllo ed inserita nella Tabella II dovrà, per quanto riguarda tale sostanza:

i) esigere licenze di fabbricazione, commercio e distribuzione, conformemente al disposto dell'articolo 8;

ii) esigere che sia fornita o distribuita solo su ricetta medica, conformemente al disposto dell'articolo 9;

iii) conformarsi agli obblighi relativi all'esportazione e all'importazione enunciati all'articolo 12, salvo nei confronti di un'altra Parte che abbia inviato una notifica al Segretario generale in merito alla sostanza in questione;

iv) conformarsi agli obblighi enunciati all'articolo 13, che proibisce o limita l'esportazione e l'importazione;

v) fornire all'Organo rapporti statistici conformemente al disposto dei commi a), c) e d) del paragrafo 4 dell'articolo 16; e

vi) adottare misure conformi al disposto dell'articolo 22 per reprimere qualunque atto contrario alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra.

c) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al controllo ed inserita nella Tabella III dovrà, per quanto riguarda tale sostanza:

i) esigere licenze di fabbricazione, commercio e distribuzione, conformemente al disposto dell'articolo 8;

ii) esigere che sia fornita o distribuita solo su ricetta medica, conformemente al disposto dell'articolo 9;

iii) conformarsi agli obblighi relativi all'esportazione e all'importazione enunciati all'articolo 12, salvo nei confronti di un'altra Parte che abbia inviato una notifica al Segretario generale in merito alla sostanza in questione;

iv) conformarsi agli obblighi enunciati all'articolo 13, che proibisce o limita l'esportazione e l'importazione; e

v) adottare misure conformi al disposto dell'articolo 22 per reprimere qualunque atto contrario alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra.

d) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al controllo ed inserita nella Tabella IV dovrà, per quanto riguarda tale sostanza:

i) esigere licenze di fabbricazione, commercio e distribuzione, conformemente al disposto dell'articolo 8;

ii) conformarsi agli obblighi enunciati all'articolo 13, che proibisce o limita l'esportazione e l'importazione;

iii) adottare misure conformi al disposto dell'articolo 22 per reprimere qualunque atto contrario alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra.

e) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza trasferita in una Tabella per la quale valgono misure di controllo e obblighi più rigorosi applicherà, come minimo, il complesso delle disposizioni di cui alla presente Convenzione applicabili alla Tabella dalla quale è stata trasferita.

8. a) Le decisioni prese dalla Commissione in virtù del presente articolo saranno soggette a revisione da parte del Consiglio, qualora una

Parte lo richieda entro 180 giorni dal ricevimento della notifica della decisione. La richiesta di revisione dovrà essere inviata al Segretario generale unitamente a tutte le informazioni pertinenti che l'avranno motivata.

b) Il Segretario generale trasmetterà copia della richiesta di revisione e delle informazioni pertinenti alla Commissione, all'Organizzazione Mondiale della Sanità ed a tutte le Parti, invitandole a comunicargli le loro osservazioni entro novanta giorni. Tutte le osservazioni inviate saranno sottoposte all'esame del Consiglio.

c) Il Consiglio può confermare, modificare o annullare la decisione della Commissione. La sua decisione sarà notificata a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri che sono Parti alla presente Convenzione, alla Commissione, all'Organizzazione Mondiale della Sanità ed all'Organo.

d) Durante la procedura di revisione, la decisione originaria della Commissione resterà in vigore, fermo restando il disposto del paragrafo 7.

9. Le Parti faranno tutto ciò che è in loro potere per sottoporre, per quanto possibile, a misure di sorveglianza le sostanze che non sono contemplate nella presente Convenzione, ma che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di sostanze psicotrope.

Articolo 3

Norme particolari relative al controllo dei preparati

1. Fermo restando quanto previsto ai paragrafi successivi del presente articolo, un preparato è sottoposto alle stesse misure di controllo della sostanza psicotropa che esso contiene e, se esso contiene più sostanze psicotrope, alle misure applicabili alla sostanza psicotropa controllata più rigorosamente.

2. Qualora un preparato, contenente una sostanza psicotropa diversa da quelle della Tabella I, sia composto in modo tale da presentare rischi nulli o trascurabili di abuso e la sostanza non possa essere recuperata, con mezzi facilmente disponibili, in quantità tali da dar luogo ad abusi, e di conseguenza tale preparato non crei né un problema per la sanità pubblica, né un problema sociale, detto preparato potrà essere esonerato da alcune delle misure di controllo di cui alla presente Convenzione, ai sensi del paragrafo 3.

3. Qualora una Parte constati che un preparato rientra fra le norme del paragrafo precedente, essa può decidere di esonerarlo, nel proprio paese o in una regione dello stesso, da una o da tutte le misure di controllo previste nella presente Convenzione; tuttavia, tale preparato resterà sottoposto agli obblighi di cui agli articoli che seguono:

- a) articolo 8 (licenze), per quanto concerne la fabbricazione;
- b) articolo 11 (registrazione), per quanto concerne i preparati esonerati;
- c) articolo 13 (proibizione e limitazioni all'esportazione e all'importazione);
- d) articolo 15 (ispezione), per quanto concerne la fabbricazione;
- e) articolo 16 (informazioni che devono fornire le Parti), per quanto concerne i preparati esonerati;
- e
- f) articolo 22 (norme penali), nella misura necessaria per la repressione di atti contrari alle leggi o ai regolamenti adottati conformemente agli obblighi di cui sopra.

Detta Parte notificherà al Segretario generale qualunque decisione del genere, nonché il nome, la composizione del preparato esonerato e le misure di controllo dalle quali è esonerato. Il Segretario generale trasmetterà la notifica alle altre Parti, all'Organizzazione Mondiale

della Sanità e all'Organo.

4. Qualora una Parte o l'Organizzazione Mondiale della Sanità disponga di informazioni su un preparato esonerato in virtù del paragrafo 3, che, a suo giudizio, giustificano l'eliminazione parziale o totale dell'esonerato, essa le notificherà al Segretario generale fornendogli altresì le informazioni d'appoggio a tale notifica. Il Segretario generale trasmetterà tale notifica, accompagnata da qualunque informazione che riterrà pertinente, alle Parti, alla Commissione e, quando la notifica venga data da una Parte, all'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità comunicherà alla Commissione una valutazione sul preparato prendendo in considerazione i fattori di cui al paragrafo 2; nonché una raccomandazione relativa alle misure di controllo dalle quali il preparato dovrebbe eventualmente non essere più esonerato. La Commissione, tenendo presente la comunicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la cui valutazione sarà determinante in materia medica e scientifica, e prendendo in considerazione i fattori di ordine economico, sociale, giuridico, amministrativo e altri, che essa potrà ritenere pertinenti, potrà decidere che il preparato non sarà più esonerato da una o da tutte le misure di controllo. Il Segretario generale comunicherà qualunque decisione presa dalla Commissione in virtù del presente paragrafo a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite agli Stati non membri che sono Parti alla presente Convenzione, all'Organizzazione Mondiale della Sanità e all'Organo. Tutte le Parti adotteranno provvedimenti al fine di eliminare l'esonerato della o delle misure di controllo in questione entro 180 giorni dalla data della comunicazione del Segretario generale.

Articolo 4

Altre norme particolari relative al campo di applicazione del controllo

Per quanto attiene alle sostanze psicotrope diverse da quelle della Tabella I, le Parti potranno autorizzare:

- a) il trasporto da parte di viaggiatori internazionali di piccole quantità di preparati per uso personale; ciascuna Parte potrà tuttavia assicurarsi che tali preparati siano stati ottenuti legalmente;
- b) l'impiego di tali sostanze nell'industria per la fabbricazione di sostanze o prodotti non psicotropi, sempreché ad essi vengano applicate le misure di controllo richieste dalla presente Convenzione, finché lo stato delle sostanze psicotrope rimarrà tale da non dar luogo, in pratica, ad abusi o a possibilità di recupero; e
- c) l'utilizzazione di tali sostanze, sempreché ad esse vengano applicate le misure di controllo richieste dalla presente Convenzione, per la cattura di animali da parte di soggetti espressamente autorizzati dalle autorità competenti ad utilizzare dette sostanze a tal fine.

Articolo 5

Limitazione dell'utilizzazione a fini medici e scientifici

1. Ciascuna Parte limiterà l'utilizzazione delle sostanze della Tabella I come previsto all'articolo 7.

2. Ciascuna Parte dovrà, fermo restando il disposto dell'articolo 4, limitare, con le misure che riterrà opportune, la fabbricazione, l'esportazione, l'importazione, la distribuzione, le scorte, il commercio, l'impiego e la detenzione di sostanze figuranti alle Tabelle II, III e IV ai fini medici e scientifici.

3. E' auspicabile che le Parti non autorizzino la detenzione di sostanze figuranti alle Tabelle II, III e IV, salvo alle condizioni previste dalla legge.

Articolo 6

Amministrazione speciale

E' auspicabile che, al fine di applicare le norme della presente Convenzione, ciascuna Parte istituisca e mantenga una amministrazione speciale. Sarebbe opportuno che tale amministrazione sia la stessa amministrazione speciale istituita in virtù delle norme delle convenzioni che sottopongono a controllo gli stupefacenti, oppure che essa operi in stretta collaborazione con tale amministrazione speciale.

Articolo 7

Norme speciali riguardanti le sostanze della Tabella I

In merito alle sostanze della Tabella I, le Parti dovranno:

a) proibire qualunque utilizzazione di tali sostanze, salvo a fini scientifici o medici molto limitati da parte di soggetti debitamente autorizzati che operano in enti medici o scientifici dipendenti direttamente dai loro Governi o espressamente autorizzati dagli stessi;

b) esigere che la fabbricazione, il commercio, la distribuzione e la detenzione di tali sostanze siano subordinati al possesso di una licenza speciale o di una autorizzazione preventiva;

c) prevedere una stretta sorveglianza delle attività e degli atti di cui ai commi a) e b);

d) consentire che, ad un soggetto debitamente autorizzato, sia consegnata soltanto la quantità di tali sostanze necessaria ai fini per i quali l'autorizzazione è stata concessa;

e) esigere che i soggetti che svolgono funzioni mediche e scientifiche registrino l'acquisizione di tali sostanze ed i dettagli della loro utilizzazione, dette registrazioni dovendo essere conservate per almeno due anni dall'ultima utilizzazione registrata; e

f) proibire l'esportazione e l'importazione di tali sostanze salvo quando l'esportatore e l'importatore saranno, l'uno e l'altro, rispettivamente l'autorità o l'amministrazione competente del paese o della regione di esportazione e di importazione oppure altri soggetti o imprese che le autorità competenti del loro paese avranno espressamente autorizzato a tal fine. Le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 12 per quanto riguarda le autorizzazioni di esportazione e di importazione per le sostanze della Tabella II varranno anche per le sostanze della Tabella I.

Articolo 8

Licenze

1. Le Parti richiederanno una licenza o altra misura di controllo analoga per la fabbricazione, il commercio (ivi compreso il commercio di esportazione e d'importazione) e la distribuzione delle sostanze delle Tabelle II, III e IV.

2. Le Parti:

a) eserciteranno una sorveglianza su tutti i soggetti e le imprese debitamente autorizzati a svolgere attività di fabbricazione, commercio (ivi compreso il commercio di esportazione e d'importazione) o distribuzione delle sostanze di cui al paragrafo 1;

b) sottoporranno a regime di licenza o altra misura di controllo analoga gli stabilimenti e i locali nei quali possono aver luogo tale fabbricazione, commercio o distribuzione; e

c) faranno in modo che vengano prese misure di sicurezza per tali stabilimenti e locali, in modo da prevenire furti o altre sottrazioni di scorte.

3. Le norme dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo riguardanti il regime di licenza o altre misure di controllo analoghe non si applicheranno necessariamente ai soggetti debitamente autorizzati a svolgere funzioni terapeutiche o scientifiche e agenti nell'esercizio di tali fun-

zioni.

4. Le Parti richiederanno che tutti i soggetti ai quali vengono rilasciate licenze in applicazione della presente Convenzione oppure che posseggono autorizzazioni equivalenti a norma del disposto del paragrafo 1 del presente articolo oppure del comma b) dell'articolo 7, siano debitamente qualificati per applicare effettivamente e fedelmente le norme delle leggi e dei regolamenti adottati in esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 9

Ricette mediche

1. Le Parti esigeranno che le sostanze delle Tabelle II, III e IV siano fornite o distribuite, per essere utilizzate da privati, soltanto dietro presentazione di ricetta medica, salvo nei casi in cui dei privati possano legalmente ottenere, utilizzare, distribuire o somministrare tali sostanze nell'esercizio, debitamente autorizzato, di funzioni terapeutiche o scientifiche.

2. Le Parti adotteranno le misure necessarie affinché le ricette prescriventi sostanze contenute nelle Tabelle II, III e IV siano fatte conformemente alla pratica medica e sottoposte, per quanto attiene in particolare al numero dei possibili rinnovi e alla durata della loro validità, ad una normativa che assicuri la tutela della sanità e dell'interesse pubblico.

3. Fermo restando il disposto del paragrafo 1, una Parte può, qualora, a suo giudizio, la situazione locale lo richieda ed alle condizioni che essa potrà indicare, ivi comprese quelle in materia di registrazione, autorizzare i farmacisti licenziatari o qualunque altro dettagliante licenziatario, designati dalle autorità responsabili della sanità del suo paese o di una parte di quest'ultimo, a fornire, a loro discrezione e senza ricetta, per essere utilizzate da privati in casi eccezionali e a fini medici, piccole quantità di sostanze delle Tabelle III e IV, nei limiti che saranno definiti dalle Parti.

Articolo 10

Avvertenze su confezioni e inserzioni pubblicitarie

1. Ciascuna Parte esigerà, tenendo presente le normative o le raccomandazioni pertinenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che siano riportate sulle etichette, quando sia possibile farlo ed in ogni caso sull'istruzione interna che accompagna la confezione per la distribuzione al dettaglio delle sostanze psicotrope, le indicazioni nonché le precauzioni da prendere e le avvertenze che sono necessarie, a suo giudizio, per la sicurezza dell'utente.

2. Ciascuna Parte, tenendo debito conto delle norme della sua Costituzione, proibirà le inserzioni pubblicitarie riguardanti le sostanze psicotrope e destinate al grosso pubblico.

Articolo 11

Registrazione

1. Le Parti richiederanno che, per le sostanze della Tabella I, i fabbricanti e qualunque altro soggetto autorizzato in virtù dell'articolo 7 a commercializzare o distribuire tali sostanze, effettuino la registrazione, alle condizioni determinate da ciascuna Parte, così da far figurare, in modo preciso, le quantità fabbricate o tenute in stock nonché, per ciascun acquisto e per ciascuna cessione, la quantità, la data ed i nomi del fornitore e dell'acquirente.

2. Le Parti richiederanno che, per le sostanze delle Tabelle II e III, i fabbricanti, i grossisti, gli esportatori e gli importatori effettuino la registrazione alle condizioni determinate da ciascuna Parte, così da far figurare, in modo preciso le quantità fabbricate nonché, per cia-

scun acquisto e per ciascuna cessione, la quantità, la data ed i nomi del fornitore e dell'acquirente.

3. Le Parti richiederanno che, per le sostanze della Tabella II, i dettaglianti, gli enti ospedalieri, i centri di cura e gli istituti scientifici effettuino la registrazione, alle condizioni determinate da ciascuna Parte, così da far figurare, in modo preciso, per ciascun acquisto e per ciascuna cessione, la quantità, la data ed i nomi del fornitore e dell'acquirente.

4. Le Parti sorvegliano, con metodi appropriati e tenendo presenti le proprie pratiche professionali e commerciali, che le informazioni relative all'acquisto ed alla cessione di sostanze della tabella III da parte di dettaglianti, enti ospedalieri, centri di cura e istituti scientifici possano essere facilmente consultate.

5. Le Parti richiederanno che, per le sostanze della Tabella IV, i fabbricanti, gli esportatori e gli importatori effettuino la registrazione, alle condizioni determinate da ciascuna Parte, così da far figurare le quantità fabbricate, esportate ed importate.

6. Le Parti richiederanno che i fabbricanti di preparati esonerati a norma del paragrafo 3 dell'articolo 3 registrino la quantità di ciascuna sostanza psicotropa utilizzata nella fabbricazione di un preparato esonerato, la natura e la quantità totale del preparato esonerato fabbricato a partire da tale sostanza, nonché le indicazioni relative alla prima cessione di detto preparato.

7. Le Parti assicureranno che le registrazioni e le informazioni di cui al presente articolo e necessarie per instaurare i rapporti di cui all'articolo 16 siano conservate per almeno due anni.

Articolo 12

Norme relative al commercio internazionale

1. a) Qualunque Parte che autorizzi l'esportazione o l'importazione di sostanze della Tabella I o II deve richiedere, per ciascuna esportazione o importazione, che si tratti di una o più sostanze, una autorizzazione d'importazione o di esportazione distinta, rilasciata su un formulario di modello stabilito dalla Commissione.

b) Tale autorizzazione deve comprendere la denominazione comune internazionale della sostanza oppure, in mancanza di tale denominazione, la designazione della sostanza nella Tabella, la quantità da esportare o importare, la forma farmaceutica, il nome e l'indirizzo dell'esportatore o dell'importatore, ed il periodo durante il quale deve aver luogo l'esportazione o l'importazione. Qualora la sostanza venga esportata o importata sotto forma di preparato, il nome del preparato, se esiste, sarà pure indicato. L'autorizzazione d'esportazione deve altresì recare il numero e la data del certificato d'importazione, e specificare l'autorità che l'ha rilasciata.

c) Prima di rilasciare un'autorizzazione d'esportazione, le Parti richiederanno un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorità competenti del paese o della regione d'importazione e attestante che l'importazione della sostanza o delle sostanze in questione è approvata, e tale autorizzazione sarà presentata dal soggetto o dall'ente che richiede l'autorizzazione d'esportazione.

d) Copia dell'autorizzazione d'esportazione sarà allegata a ciascuna spedizione, e il Governo che rilascia l'autorizzazione d'esportazione ne invierà copia al Governo del paese o della regione d'importazione.

e) Quando l'importazione sia stata effettuata, il Governo del paese o della regione d'importazione rimanderà al Governo del paese o della regione d'esportazione l'autorizzazione d'esportazione con un attestato certificante la quantità effettivamente importata.

2. a) Le Parti richiederanno che, per ciascuna esportazione di sostanze della Tabella III, gli esportatori predispongano in triplice co-

pia una dichiarazione, fatta su un formulario di modello stabilito dalla Commissione, contenente le informazioni seguenti:

i) il nome e l'indirizzo dell'esportatore e dell'importatore;

ii) la denominazione comune internazionale o, in mancanza di tale denominazione, la designazione della sostanza nella Tabella;

iii) la quantità della sostanza e la forma farmaceutica sotto la quale essa viene esportata e, se sotto forma di preparato, il nome di tale preparato, se esiste; e

iv) la data di spedizione.

b) Gli esportatori forniranno alle autorità competenti del loro paese o della loro regione due esemplari di tale dichiarazione. Essi allegheranno il terzo esemplare alla spedizione.

c) La Parte del territorio dal quale è stata esportata una sostanza della Tabella III dovrà, nel più breve tempo possibile e entro un massimo di novanta giorni dalla data di spedizione, trasmettere alle autorità competenti del paese o della regione d'importazione, in plico raccomandato con ricevuta di ritorno, una copia della dichiarazione ricevuta dall'esportatore.

d) Le Parti potranno richiedere che, al momento del ricevimento del pacco, l'importatore invii alle autorità competenti del proprio paese o della propria regione l'esemplare che accompagna la spedizione debitamente firmato, indicando le quantità ricevute e la data di ricevimento.

3. Le sostanze delle tabelle I e II saranno inoltre sottoposte alle norme qui appresso riportate:

a) Le Parti eserciteranno nei porti franchi e nelle zone franche la stessa sorveglianza e lo stesso controllo delle altre parti del loro territorio; resta inteso, tuttavia, che esse potranno applicare un regime più rigoroso.

b) Le esportazioni sotto forma di spedizioni inviate ad una banca a beneficio di un soggetto diverso da quello il cui nome figura sull'autorizzazione d'esportazione o ad una casella postale saranno proibite.

c) Le esportazioni di sostanze della Tabella I sotto forma di spedizioni inviate ad un magazzino doganale saranno proibite. Le esportazioni di sostanze della Tabella II sotto forma di spedizioni inviate ad un magazzino doganale saranno proibite, salvo se il Governo del paese importatore indicherà, sul certificato d'importazione presentato dal soggetto o dall'ente che richiede l'autorizzazione d'esportazione, di aver approvato l'importazione della spedizione affinché questa venga depositata in

un magazzino doganale. In tal caso, l'autorizzazione d'esportazione preciserà che la spedizione viene effettuata a tale scopo. Qualunque ritiro dal magazzino doganale sarà subordinato alla presentazione di un permesso rilasciato dalle autorità dalle quali dipende il magazzino e, in caso di spedizione destinata all'estero, essa sarà assimilata ad una nuova esportazione ai sensi della presente Convenzione.

d) Le spedizioni che entrano nel territorio di una Parte e ne escono senza essere accompagnate da una autorizzazione d'esportazione saranno trattenute dalle autorità competenti.

e) Una Parte non autorizzerà il transito sul proprio territorio, a destinazione di un altro paese, di una spedizione qualsiasi di tali sostanze, sia tale spedizione o no scaricata dal veicolo che la trasporta, salvo se verrà presentata alle autorità competenti di detta Parte copia dell'autorizzazione d'esportazione per tale spedizione.

f) Le autorità competenti di un paese o di una regione qualsiasi, attraverso i quali è autorizzato il transito di una spedizione di tali sostanze, adotteranno tutte le misure necessarie per impedire il dirottamento di detta spedizione verso una destinazione diversa da quella che figura sulla copia dell'autorizzazione d'esportazione allegata alla

spedizione, a meno che il Governo del paese o della regione attraverso i quali è effettuata tale spedizione non autorizzi tale dirottamento. Il Governo di tale paese o regione di transito tratterà qualunque domanda di dirottamento come se si trattasse di una esportazione dal paese o dalla regione di transito verso il paese o la regione della nuova destinazione. Qualora venga autorizzato il dirottamento, varranno sempre le norme del comma e) del paragrafo 1 fra il paese o la regione di transito ed il paese o la regione dal quale o dalla quale è stata originariamente esportata la spedizione.

g) Nessuna spedizione di tali sostanze, in transito o depositata presso un magazzino doganale, può essere sottoposta a trattamenti, di qualsiasi genere, che modifichino la natura delle sostanze. L'imballaggio non può essere modificato senza il consenso delle autorità competenti.

h) Le norme dei commi da e) a g) relative al transito di tali sostanze sul territorio di una Parte non sono applicabili se la spedizione è trasportata per via aerea, a condizione che l'aeromobile non atterri nel paese o nella regione di transito. Qualora l'aeromobile atterri in tale paese o regione, tali norme verranno applicate nella misura in cui lo richiedano le circostanze.

i) Le norme del presente paragrafo non pregiudicano le norme di qualunque accordo internazionale che limiti il controllo che può essere esercitato da qualunque Parte su tali sostanze in transito.

Articolo 13

Proibizione e limitazioni all'esportazione e alla importazione

1. Una Parte può notificare a tutte le altre Parti, per il tramite del Segretario generale, che essa proibisce l'importazione nel proprio paese, o in una delle sue regioni, di una o più sostanze della Tabella II, III o IV, specificate nella sua notifica. In tale notifica, essa indicherà il nome dato alla sostanza nella Tabella II, III o IV.

2. Qualora una Parte abbia ricevuto una notifica di proibizione come contemplato al paragrafo 1, essa adotterà le misure necessarie affinché nessuna delle sostanze specificate in detta notifica sia esportata verso il paese o una delle regioni della Parte che ha dato la notifica.

Nonostante il disposto dei paragrafi precedenti, una Parte che abbia dato una notifica conformemente al paragrafo 1 può, rilasciando in ciascun caso un permesso speciale d'importazione, autorizzare l'importazione di determinate quantità delle sostanze in questione o dei preparati che le contengono. L'autorità del paese importatore, che avrà rilasciato il permesso speciale d'importazione, l'inverrà in due copie, recanti il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore, all'autorità competente del paese o della regione d'esportazione, che potrà allora autorizzare l'esportatore a fare la spedizione. Questa sarà accompagnata da un esemplare del permesso speciale d'importazione, debitamente vistato dall'autorità competente del paese o della regione d'esportazione.

Articolo 14

Norme speciali riguardanti il trasporto delle sostanze psicotrope nelle cassette di pronto soccorso di navi, aeromobili o altri mezzi di trasporto pubblico che effettuano rotte internazionali

1. Il trasporto internazionale, mediante navi, aeromobili o altri mezzi di trasporto pubblico internazionale, quali treni e autocarri internazionali, di quantità limitate di sostanze della Tabella II, III o IV, che possono risultare necessarie durante il viaggio per il pronto soccorso e i casi urgenti, non sarà considerato come esportazione, importazione o transito ai sensi della presente Convenzione.

2. Precauzioni adeguate saranno prese dal paese di immatricolazio-

ne per impedire l'uso illecito delle sostanze citate al paragrafo 1 oppure la loro sottrazione a fini illeciti. La Commissione raccomanderà tali precauzioni consultate le organizzazioni internazionali competenti.

3. Le sostanze trasportate mediante navi, aeromobili o altri mezzi di trasporto pubblico internazionale, quali treni e autocarri internazionali, conformemente al disposto del paragrafo 1, saranno sottoposte a leggi, regolamenti, permessi e licenze del paese d'immatricolazione, fatta salva la facoltà delle autorità locali competenti di procedere a verifiche, ispezioni ed altre operazioni di controllo a bordo di tali mezzi di trasporto. La somministrazione di tali sostanze in casi urgenti non sarà considerata come infrazione alle norme del paragrafo 1 dell'articolo 9.

Articolo 15

Ispezione

Le Parti istituiranno un sistema di ispezione dei fabbricanti, degli esportatori, degli importatori, dei grossisti e dei dettaglianti di sostanze psicotrope, nonché degli istituti medici e scientifici che utilizzano tali sostanze. Esse prevederanno ispezioni di locali, scorte e registrazioni con la frequenza che riterranno necessaria.

Articolo 16

Informazioni che devono essere fornite dalle Parti

1. Le Parti forniranno al Segretario generale le informazioni che la Commissione può richiedere, in quanto necessarie per l'esercizio delle sue funzioni, e in particolare un rapporto annuale riguardante il funzionamento della Convenzione sui loro territori e contenente informazioni su:

a) le modifiche importanti apportate alle loro leggi ed ai loro regolamenti relativi alle sostanze psicotrope; e

b) i fatti particolarmente significativi che saranno accaduti sui loro territori in materia di abuso e traffico illecito delle sostanze psicotrope.

2. Le Parti comunicheranno inoltre al Segretario generale i nomi e gli indirizzi delle autorità governative di cui al comma f) dell'articolo 7, all'articolo 12 ed al paragrafo 3 dell'articolo 13. Il Segretario generale trasmetterà tali informazioni a tutte le Parti.

3. Le Parti invieranno al Segretario generale, nel più breve tempo possibile, un rapporto sui casi di traffico illecito di sostanze psicotrope e di sequestro di sostanze oggetto di tale traffico illecito, qualora tali casi siano a loro giudizio importanti per:

a) le nuove tendenze evidenziate;

b) le quantità in questione;

c) la luce che esse fanno sulle fonti di approvvigionamento; oppure

d) i metodi impiegati dai trafficanti.

Copie del rapporto saranno conformemente al comma b) dell'articolo 21.

4. Le parti forniranno all'Organo rapporti statistici annuali, utilizzando a tal fine i formulari stabiliti dall'Organo. Tali rapporti concerneranno:

a) per quanto riguarda ciascuna delle sostanze delle tabelle I e II, le quantità fabbricate, esportate a destinazione di e importate in provenienza da ciascun paese o regione, nonché le scorte in possesso dei fabbricanti;

b) per quanto riguarda ciascuna delle sostanze delle Tabelle III e IV, le quantità fabbricate, nonché le quantità totali esportate e importate;

c) per quanto riguarda ciascuna delle sostanze delle Tabelle II e III,

le quantità utilizzate per la fabbricazione dei preparati esonerati; e

d) per quanto riguarda ciascuna delle sostanze contenute in una Tabella diversa dalla Tabella I, le quantità impiegate a fini industriali, conformemente alle disposizioni del comma b) dell'articolo 4.

Le quantità fabbricate di cui ai commi a) e b) del presente paragrafo non comprendono le quantità di preparati fabbricati.

5. Una Parte fornirà all'Organo, su richiesta, informazioni statistiche supplementari, riguardanti periodi futuri, sulle quantità di determinate sostanze delle Tabelle III e IV esportate a destinazione di ciascun paese o regione e importate da ciascun paese o regione. Tale Parte potrà chiedere all'Organo di dare carattere di riservatezza tanto alla richiesta di informazioni quanto alle informazioni fornite in virtù del presente paragrafo.

6. Le Parti forniranno le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 con le modalità ed entro i termini che saranno fissati dalla Commissione o dall'Organo.

Articolo 17

Funzioni della Commissione

1. La Commissione può esaminare tutte le questioni riguardanti gli scopi della presente Convenzione e l'applicazione delle norme della stessa, facendo raccomandazioni a tal fine.

2. Le decisioni della Commissione previste all'articolo 2 e all'articolo 3 saranno adottate con la maggioranza dei due terzi dei membri della Commissione.

Articolo 18

Rapporti dell'Organo

1. L'Organo predispose sul proprio lavoro rapporti annuali nei quali figurano un'analisi delle informazioni statistiche di cui dispone e, se necessaria, un'illustrazione delle spiegazioni fornite dai Governi o richieste agli stessi, nonché qualunque osservazione e raccomandazione che esso desideri formulare. L'Organo può altresì predisporre qualunque rapporto supplementare che ritenga necessario. I rapporti sono presentati al Consiglio per il tramite della Commissione, che può formulare le osservazioni che ritenga opportune.

2. I rapporti dell'organo sono trasmessi alle Parti e successivamente pubblicati dal Segretario generale. Le Parti autorizzano la libera distribuzione di tali rapporti.

Articolo 19

Misure che devono essere adottate dall'Organo per assicurare l'esecuzione delle norme della Convenzione

1. a) Qualora, dopo un esame delle informazioni inviate all'Organo dai Governi oppure delle informazioni comunicate da organi delle Nazioni Unite, l'Organo abbia motivo di credere che gli scopi della presente Convenzione sono gravemente compromessi poiché un paese o una regione non dà esecuzione alle norme della stessa, esso ha facoltà di chiedere spiegazioni al Governo del paese o della regione interessati. Ferma restando la facoltà di richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione di cui al comma c), l'organo considererà come riservata una richiesta di informazioni o una spiegazione fornita da un Governo conformemente al presente comma.

b) Dopo aver agito ai sensi del comma a), l'Organo può, qualora lo ritenga necessario, chiedere al Governo interessato di adottare le misure correttive che, date le circostanze, sembrano necessarie per assicurare l'esecuzione delle norme della presente Convenzione.

c) Qualora l'Organo constati che il Governo interessato non ha dato

spiegazioni soddisfacenti quando è stato invitato a farlo a norma del comma a), oppure ha trascurato di adottare qualunque misura correttiva che è stato invitato ad adottare conformemente al comma b), esso può richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione.

2. Quando richiami l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione su una questione conformemente al comma c) del paragrafo 1, l'organo può, qualora ritenga necessaria tale misura, raccomandare alle Parti di cessare l'esportazione di sostanze psicotrope verso il paese o la regione interessati oppure l'importazione di sostanze psicotrope da tale paese o regione, oppure sia l'esportazione che l'importazione, o per un periodo determinato, o finché la situazione in tale paese o

regione non sarà soddisfacente. Lo Stato interessato ha facoltà di portare la questione dinanzi al Consiglio.

3. L'Organo ha facoltà di pubblicare un rapporto su qualunque questione di cui al disposto del presente articolo, e di comunicarlo al Consiglio che, a sua volta, lo trasmetterà a tutte le Parti. Qualora l'organo pubblici in tale rapporto una decisione adottata a norma del presente articolo o informazioni riguardanti tale decisione, esso deve anche pubblicare il parere del Governo interessato, se quest'ultimo lo richiede.

4. Nel caso in cui una decisione dell'Organo pubblicata conformemente al presente articolo non sia stata adottata all'unanimità, deve essere indicata l'opinione della minoranza.

5. Ogni Stato sarà invitato a farsi rappresentare alle sedute dell'Organo durante le quali viene esaminata una questione che lo interessa direttamente ai sensi del presente articolo.

6. Le decisioni dell'Organo adottate in virtù del presente articolo devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi del totale dei membri dello stesso.

7. Le norme dei paragrafi precedenti valgono anche nel caso in cui l'Organo abbia motivo di credere che gli scopi della presente Convenzione sono gravemente compromessi a causa di una decisione adottata da una Parte in virtù delle norme del paragrafo 7 dell'articolo 2.

Articolo 20

Misure contro l'abuso delle sostanze psicotrope

1. Le Parti adotteranno tutte le misure che possano prevenire l'abuso delle sostanze psicotrope ed assicurare la diagnosi precoce, nonché la cura, l'educazione, il dopo-cura, il riadattamento e il reinserimento sociale dei soggetti interessati; a tale scopo, esse coordineranno i propri sforzi.

2. Le Parti favoriranno, il più possibile, la azione di personale per assicurare la cura, il dopo-cura, il riadattamento ed il reinserimento sociale dei soggetti che abusano di sostanze psicotrope.

3. Le Parti aiuteranno i soggetti che ne hanno bisogno nell'esercizio della loro professione ad acquisire la conoscenza dei problemi posti dall'abuso delle sostanze psicotrope e dalla sua prevenzione, ed esse svilupperanno anche tale conoscenza fra il grosso pubblico, qualora sia il caso di temere che l'abuso di tali sostanze si diffonda molto rapidamente.

Articolo 21

Lotta contro il traffico illecito

Tenendo debito conto dei loro regimi costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti:

a) assicureranno a livello nazionale il coordinamento dell'azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito; a tal fine, esse po-

tranno utilmente designare un servizio responsabile di tale coordinamento;

b) si daranno mutua assistenza nella lotta contro il traffico illecito delle sostanze psicotrope, e in particolare trasmetteranno immediatamente alle altre Parti direttamente interessate, attraverso i canali diplomatici o per il tramite delle autorità competenti che esse avranno designate a tal fine, copia di qualunque rapporto che abbiano indirizzato al Segretario generale in virtù dell'articolo 6 in seguito alla scoperta di un caso di traffico illecito oppure di un sequestro;

c) collaboreranno strettamente fra di loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui sono membri al fine di condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito;

d) faranno in modo che la cooperazione internazionale dei servizi competenti si svolga attraverso canali rapidi;

e) nel caso in cui vengano trasmessi dei documenti procedurali fra paesi per l'esercizio di un'azione giudiziaria, accerteranno che la trasmissione alle istanze designate dalle Parti avvenga attraverso canali rapidi; tale disposizione non pregiudica il diritto delle Parti di chiedere che i documenti procedurali siano loro inviati attraverso i canali diplomatici.

Articolo 22

Norme penali

1. a) Ferme restando le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte considererà come infrazione punibile qualunque atto, commesso intenzionalmente, che infranga una legge o un regolamento adottato in esecuzione dei propri obblighi, derivanti dalla presente Convenzione, e adotterà le misure necessarie affinché le infrazioni gravi siano debitamente sanzionate, ad esempio con una pena detentiva o altra pena di privazione della libertà

b) Indipendentemente dalle norme del comma precedente, quando soggetti che utilizzano in modo abusivo sostanze psicotrope avranno commesso tali infrazioni, le Parti potranno, invece che condannarli o pronunciare a loro carico una sanzione penale, oppure come complemento della sanzione penale, sottoporre tali soggetti a misure di cura, educazione, dopocura, riadattamento e reinserimento sociale, conformemente al disposto del paragrafo 1 dell'articolo 20.

2. Fermi restando le norme costituzionali, l'ordinamento giuridico e la legislazione nazionale di ciascuna Parte:

a) i) qualora sia stata commessa in paesi diversi una serie di atti che sono intercollegati e che costituiscono infrazioni in virtù del precedente paragrafo 1, ciascuno di tali atti sarà considerato come infrazione a sè stante;

ii) la partecipazione intenzionale ad una qualunque delle suddette infrazioni, l'associazione o l'intesa al fine di commettere, nonché gli atti preparatori e le operazioni finanziarie compiuti intenzionalmente e relativi alle infrazioni di cui al presente articolo, costituiranno infrazioni passibili delle pene contemplate al paragrafo 1;

iii) le condanne pronunciate all'estero per tali infrazioni saranno prese in considerazione al fine di stabilire la recidiva; e

iv) le infrazioni gravi suddette, che vengano commesse da cittadini o da stranieri, saranno perseguite dalla Parte sul territorio della quale è stata commessa l'infrazione oppure dalla Parte sul territorio della quale si trova il reo, qualora l'estradizione non sia compatibile con la legislazione della Parte alla quale è fatta la richiesta e il reo non sia già stato perseguito e giudicato.

b) E' auspicabile che le infrazioni di cui al paragrafo 1 e alla parte ii) del comma a) del paragrafo 2 siano considerate come casi di estradizione ai sensi di qualunque trattato di estradizione stipulato o da sti-

pulare fra le Parti, e siano riconosciute come casi di estradizione fra le stesse dalle Parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato o alla reciprocità; beninteso, l'estradizione sarà concessa conformemente alla legislazione della Parte alla quale è fatta la richiesta di estradizione e detta Parte avrà facoltà di rifiutarsi di procedere all'arresto del reo oppure di rifiutare di concedere l'estradizione, qualora le autorità competenti considerino che l'infrazione non sia sufficientemente grave.

3. Qualunque sostanza psicotropa, qualunque altra sostanza e qualunque materiale utilizzato o che si prevede di utilizzare per commettere una qualunque delle infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, potranno essere sequestrati e confiscati.

4. Nessuna norma del presente articolo pregiudicherà le norme della legislazione nazionale di una Parte in materia di competenza.

5. Nessuna norma del presente articolo pregiudicherà il principio secondo il quale le infrazioni, alle quali esso si riferisce, saranno definite perseguite e punite conformemente alla legislazione nazionale di ciascuna Parte.

Articolo 23

Applicazione di misure di controllo più rigorose di quelle richieste dalla Convenzione

Le Parti potranno adottare misure di controllo più rigorose o più severe di quelle previste dalla presente Convenzione, qualora lo ritengano opportuno o necessario per la tutela della sanità e dell'interesse pubblici.

Articolo 24

Spese sostenute dagli organi internazionali per l'amministrazione delle norme della Convenzione

Le spese della Commissione e dell'organo per l'espletamento delle rispettive funzioni in virtù della presente Convenzione saranno a carico dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni che saranno determinate dall'Assemblea generale. Le Parti che non sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contribuiranno a tali spese; l'Assemblea generale fisserà periodicamente, dopo aver consultato i Governi di tali Parti, l'ammontare dei contributi che essa riterrà equo.

Articolo 25

Procedura di ammissione, firma, ratifica e adesione

1. Gli Stati membri dell'organizzazione delle Nazioni Unite, gli Stati non membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che sono membri di un istituto specializzato delle Nazioni Unite oppure dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, oppure che sono Parti allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia, nonché qualunque altro Stato invitato dal Consiglio, possono diventare Parti alla presente Convenzione:

a) firmandola; oppure

b) ratificandola dopo averla firmata con riserva di ratifica; oppure

c) aderendo alla stessa.

La presente Convenzione sarà aperta alla firma fino al 1° gennaio 1972 compreso.

Successivamente sarà aperta all'adesione.

3. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Articolo 26

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo che quaranta degli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 25 l'avranno firmata senza riserva di ratifica oppure avranno depositato gli strumenti di ratifica o di adesione.

2. Per qualunque altro Stato che firmi senza riserva di ratifica, oppure che depositi uno strumento di ratifica o di adesione dopo la data dell'ultima firma o dell'ultimo deposito di cui al paragrafo precedente, la presente Convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 27

Applicazione territoriale

La presente Convenzione si applica a tutti i territori non metropolitani che una Parte rappresenti sul piano internazionale, salvo quando il previo consenso di uno di tali territori è necessario in virtù della Costituzione della Parte o del territorio interessato, o della consuetudine. In tal caso, la Parte cercherà di ottenere il più presto possibile il consenso del territorio che è necessario e, una volta ottenuto tale

consenso, essa lo notificherà al Segretario generale. La presente Convenzione si applica al territorio o ai territori designati con la suddetta notifica al momento del ricevimento della stessa da parte del Segretario generale. Nel caso in cui non sia necessario il previo consenso del territorio non metropolitano, la Parte interessata dichiarerà, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, a quale territorio o territori non metropolitani si applica la presente Convenzione.

Articolo 28

Regioni ai fini della presente Convenzione

1. Qualunque Parte può notificare al Segretario generale che, ai fini della presente Convenzione, il proprio territorio è ripartito in due o più regioni, oppure che due o più delle sue regioni sono raggruppate in un'unica regione.

2. Due o più Parti possono notificare al Segretario generale che, in seguito all'istituzione di un'unione doganale fra di esse, tali Parti costituiscono una regione ai fini della presente Convenzione.

3. Qualunque notifica data in virtù del paragrafo 1 o 2 avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno che seguirà quello in cui detta notifica sarà stata data.

Articolo 29

Denuncia

1. Allo scadere di un termine di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, qualunque Parte potrà, a suo nome o a nome di un territorio che essa rappresenti sul piano internazionale e che abbia ritirato il consenso dato in virtù dell'articolo 27, denunciare la presente Convenzione depositando uno strumento a tal fine presso il Segretario generale.

2. Qualora il Segretario generale riceva la denuncia entro e non oltre il 1° luglio, essa avrà effetto il 1° gennaio dell'anno successivo; qualora la denuncia sia ricevuta dopo il 1° luglio, essa avrà effetto come se fosse stata ricevuta entro il 1° luglio dell'anno successivo.

3. La presente Convenzione scadrà se, in seguito a denunce notificate conformemente al disposto dei paragrafi 1 e 2, cesseranno di esistere le condizioni della sua entrata in vigore previste al paragrafo 1 dell'articolo 26.

Articolo 30

Emendamenti

1. Qualunque Parte potrà proporre un emendamento alla presente Convenzione. Il testo di detto emendamento e le sue motivazioni saranno comunicati al Segretario generale, che li comunicherà alle Parti e al Consiglio. Il Consiglio potrà decidere o:

a) di convocare una conferenza, a norma del paragrafo 4 dell'articolo 6 dello Statuto delle Nazioni Unite, al fine di studiare l'emendamento proposto; o

b) di chiedere alle Parti se esse accettano l'emendamento proposto, pregandole altresì di presentare eventualmente al Consiglio le loro osservazioni su tale proposta.

2. Qualora una bozza di emendamento distribuita a norma del comma b) del paragrafo 1 non sia respinta da nessuna delle Parti entro i diciotto mesi successivi alla sua trasmissione, essa entrerà immediatamente in vigore. Qualora, tuttavia, essa fosse respinta da una Parte, il Consiglio potrà decidere, tenendo presenti le osservazioni delle Parti, se è il caso di convocare una conferenza allo scopo di studiare detto emendamento.

Articolo 31

Controversie

1. Qualora sorga fra due o più Parti una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, dette Parti si consulteranno per comporre la controversia attraverso negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, ricorso a enti regionali, con mezzi giudiziari o altri mezzi pacifici di loro scelta.

2. Qualunque controversia di tale genere che non sarà stata composta con i mezzi previsti al paragrafo 1 sarà sottoposta, su richiesta di una delle Parti alla controversia, alla Corte internazionale di Giustizia.

Articolo 32

Riserve

1. Non è autorizzata alcuna riserva oltre a quelle avanzate conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Qualunque Stato può, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, avanzare delle riserve sulle seguenti norme della presente Convenzione:

- a) articolo 19, paragrafi 1 e 2;
- b) articolo 27; e
- c) articolo 31.

3. Qualunque Stato che desideri diventare Parte alla Convenzione, ma che vuole essere autorizzato ad avanzare riserve diverse da quelle elencate ai paragrafi 2 e 4, può informare il Segretario generale di tale intenzione. A meno che, allo scadere di un termine di dodici mesi dalla data di comunicazione della riserva in questione da parte del Segretario generale, un terzo degli Stati che hanno firmato senza riserva di ratifica o ratificato la Convenzione o hanno aderito alla stessa entro detto periodo, non abbiano sollevato delle obiezioni contro la stessa, essa sarà considerata come autorizzata, essendo inteso, tuttavia, che gli Stati che avranno sollevato delle obiezioni contro tale riserva non dovranno assumere, nei confronti dello Stato che l'ha formulata, l'obbligazione giuridica derivante dalla presente Convenzione oggetto della riserva.

4. Qualunque Stato sul territorio del quale crescono allo stato selvatico piante contenenti sostanze psicotrope della Tabella I, utilizzate tradizionalmente da certi gruppi ristretti ben determinati in occasione di cerimonie magiche o religiose, può, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, avanzare delle riserve riguardanti tali piante sul disposto dell'articolo 7, salvo sul disposto relativo al

commercio internazionale.

5. Lo Stato che avrà avanzato delle riserve potrà in qualunque momento e mediante notifica scritta al Segretario generale sciogliere le sue riserve in tutto o in parte.

Articolo 33

Notifica

Il Segretario generale notificherà a tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 25:

- a) le firme, ratifiche o adesioni conformemente all'articolo 25;
- b) la data alla quale entrerà in vigore la presente Convenzione conformemente all'articolo 26;
- c) le denunce conformemente all'articolo 29; e
- d) le dichiarazioni e notifiche conformemente agli articoli 27, 28, 30

e 32.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione a nome dei rispettivi Governi.

FATTO a Vienna, il ventuno febbraio millenovecentosettantuno, in un unico esemplare, in inglese, cinese, spagnolo, francese e russo, i cinque testi facenti ugualmente fede. La Convenzione sarà depositata presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia conforme a tutti gli Stati membri dell'organizzazione delle Nazioni Unite ed agli altri Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 25.

(Seguono le firme).

ELENCO DELLE SOSTANZE ISCRITTE NELLE TABELLE [*]

Elenco delle sostanze iscritte nella Tabella I

DCI	Altre denominazioni comuni o usuali	Denominazione chimica
1.	DET	N, N-dietiltriptamina 1-i-
2.	DMHP	drossi-3- (dimetil - 1,2- etil) tetraidro-7, 8, 9,10 trimetil-6, 6, 9 6H-diben- zo (b,d) pirano
3.	DMT	N, N-dimetiltriptamina
4. (+)-LISERGIDE	LSD, LSD-25	(+)-N, N- dietillisergamide (dietilamide dell'acido destro-lisergico)
5.	mescalina	3, 4, 5-trimetossifenetila- mina
6.	paraesil	1-idrossi-3-n-esil-7, 8, 9, 10, tetraidro-6, 6, 9- trimetil-6H-dibenzo (b,d) pirano
7.	psilocina	3-(2-dimetilaminoetil)-4-i- drossi indolo
8. PSILOCIBINA		estere fosforico della 4- idrossi-N,N-dimetil-trip- tamina
9.	STP, DOM	2-amino 2-(2, 5-dimetossi 4 metil) fenilpropano
10.	tetraidrocanabi- noli, tutti gli isomeri	1-idrossi- 3-pentil- 6a, 7, 10, 10a-tetraidro-6, 6,9- trimetil-6-H-dibenzo (b, d) pirano

[*] I nomi indicati in maiuscolo nella colonna di sinistra sono Denominazioni comuni internazionali (DCI). Ad eccezione della (+) LISERGIDE, le altre denominazioni o nomi comuni non sono indicati in quanto nessuna DCI è stata ancora proposta.

Elenco delle sostanze iscritte nella Tabella II

DCI	Altre denominazioni comuni o usuali	Denominazione chimica
1. AMFETAMINA		(±)-2-amino 1-fenil propano
2. DESAMFETAMINA		(+)-2-amino 1-fenil propano
3. METAMFETAMINA		(+)-2-metilamino 1-fenil propano
4. METILFENIDATO		2-fenil 2-(2-piperidil) ae- tato di metile
5. FENCICLIDINA		1-(1-fenilcicloesil) pipe- ridina
6. FENMETRAZINA		3-metil 2-fenil morfolina

Elenco delle sostanze iscritte nella Tabella III

DCI	Altre denominazioni comuni o usuali	Denominazione chimica
1. AMOBARBITALE		acido 5-etil 5-(3-metil bu- til) barbiturico
2. CICLOBARBITALE		acido 5-(1-cicloesene 1-il) 5-etil barbiturico

3. GLUTETIMIDE	2-etil 2-fenil glutanimide
4. PENTOBARBITALE	acido 5-etil 5-(1-metil butil) barbiturico
5. SECOBARBITALE	acido 5-allil 5-(1-metil butil) barbiturico

Elenco delle sostanze iscritte nella Tabella IV

DCI	Altre denominazioni comuni o usuali	Denominazione chimica
1. AMFEPRAMONE		2-dietilamino 1-fenil propione
2. BARBITALE		acido 5, 5-dietil barbiturico
3.	etclorvinolo	2-etilclorovinil - etinilcarbinolo
4. ETINAMATO		carbamato di 1-etinilcicloesile
5. MEPROBAMATO		dicarbamato di 2-metil 2-propil 1, 3- propandiolo
6. METAQUALONE		2-metil 3-o-tolil 4 3H-chinazolinone
7. METILFENO-BARBITALE		acido 5-etil 1-metil 5-fenil barbiturico
8. METIPRILONE		3, 3-dietil 5-metil 2, 4 piperidindione
9. FENOBARBITALE		acido 5-etil 5-fenil barbiturico
10. PIPRADOLO		1,1-difenil 1-(2-piperidil) metanolo
11.	SPA	(-)-1-dimetilamino 1, 2 difenil etano

CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E DI SOSTANZE PSICOTROPE - ADOTTATA DALLA CONFERENZA NELLA SUA 6ª SEDUTA PLENARIA, IL 19 DICEMBRE 1988.

L. 5 novembre 1990, n. 328

Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso, atto finale e relative raccomandazioni, **fatta a Vienna il 20 dicembre 1988.**

1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso atto finale e relative raccomanda-

zioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988.

2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione stessa.

3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Le Parti alla presente Convenzione

Profondamente preoccupate dall'ampiezza e dall'incremento della

produzione, della domanda e del traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope che rappresentano una grave minaccia per la salute ed il benessere degli individui e che hanno effetti funesti sulle basi economiche, culturali e politiche della società.

Profondamente preoccupate inoltre dai crescenti effetti di devastazione causati dal traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope nei vari strati della società, in particolare a causa del fatto che in numerose regioni del mondo i bambini sono sfruttati in quanto consumatori sul mercato della droga ed utilizzati ai fini della illecita produzione, distribuzione e commercio di stupefacenti e di sostanze psicotrope, il che rappresenta un pericolo di incommensurabile gravità,

Riconoscendo i legami tra il traffico illecito ed altre attività criminali organizzate correlate, che minano i fondamenti della legittima economia e minacciano la stabilità, la sicurezza e la sovranità degli Stati,

Riconoscendo anche che il traffico illecito è un'attività criminale internazionale la cui eliminazione esige un'attenzione urgente e la massima precedenza,

Riconoscendo altresì che il traffico illecito è fonte di profitti finanziari e di patrimoni considerevoli che permettono alle organizzazioni criminali transnazionali di penetrare, contaminare e corrompere le strutture dello Stato, le attività commerciali e finanziarie legittime e la società a tutti i livelli,

Determinate a privare coloro che praticano il traffico illecito del frutto della loro attività criminali ed a eliminare in tal modo il loro movente principale,

Desiderose di eliminare le cause profonde del problema dell'abuso di stupefacenti e di sostanze psicotrope, soprattutto la richiesta illecita di tali stupefacenti e sostanze ed i profitti considerevoli derivanti dal traffico illecito,

In considerazione della necessità di adottare misure per controllare alcune sostanze, compresi i precursori, i prodotti chimici ed i solventi che sono utilizzati nella fabbricazione di stupefacenti e di sostanze psicotrope e la cui disponibilità ha dato luogo ad un incremento della fabbricazione clandestina di tali stupefacenti e sostanze,

Risolute a migliorare la cooperazione internazionale per la repressione del traffico illecito via mare,

Riconoscendo che l'eliminazione del traffico illecito spetta alla responsabilità collettiva di tutti gli Stati e che un'azione coordinata è necessaria a tal fine nell'ambito della cooperazione internazionale,

Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo degli stupefacenti e di sostanze psicotrope ed auspicando che gli organismi internazionali competenti in materia esercitino la loro attività nel quadro di questa Organizzazione,

Riaffermando i principi direttivi dei trattati in vigore relativi agli stupefacenti ed alle sostanze psicotrope nonché il sistema di controllo stabilito da detti trattati,

Riconoscendo la necessità di rafforzare e completare le misure previste nella Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 in questa Convenzione come modificata dal Protocollo del 1972 che emenda la Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961 e nella Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope al fine di ridurre l'ampiezza e l'estensione del traffico illecito e di attenuarne le gravi conseguenze,

Riconoscendo anche che occorre rafforzare ed accrescere i mezzi giuridici efficaci di cooperazione internazionale in materia penale per porre fine alle attività criminali internazionali costituite dal traffico illecito,

Desiderando stipulare una Convenzione internazionale globale, eff-

ficace ed operativa nell'intento specifico di lottare contro il traffico illecito nella quale si tenga conto dei vari aspetti dell'insieme del problema soprattutto di quelli che non sono trattati negli strumenti internazionali esistenti nel settore degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope,

Convengono quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Tranne indicazione espressa in senso opposto o qualora il contesto esiga diversamente, le seguenti definizioni si applicano a tutte le disposizioni della presente Convenzione:

a) per «beni» si intendono tutti i tipi di averi, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonché gli atti giuridici o documenti attestanti la proprietà di tali averi o dei diritti relativi;

b) per «albero della coca» si intende qualunque specie di arbusto del genere *erythroxylon*;

c) per «Commissione» si intende la Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

d) per «confisca» si intende la privazione permanente di beni dietro decisione di un tribunale o altra autorità competente;

e) per «Consiglio» si intende il Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

f) per «Convenzione del 1961» s'intende la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961;

g) per «Convenzione del 1961 così come modificata» s'intende la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 così come modificata dal Protocollo del 1972 che emenda la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961;

h) per «Convenzione del 1971» si intende la Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope;

i) per «Stato di transito» si intende uno Stato sul cui territorio vengono spostate sostanze illecite - stupefacenti, sostanze psicotrope e sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II - e che non è né il punto di origine né la destinazione finale di tali sostanze;

j) per «congelamento» o «sequestro» si intende il divieto temporaneo relativo al trasferimento, alla conversione, alla disposizione o al movimento di beni oppure il fatto di assumere provvisoriamente la custodia o il controllo di beni dietro decisione di un tribunale o di un'altra autorità competente;

k) per «consegna sorvegliata» si intendono i metodi atti a consentire il passaggio sul territorio di uno o più paesi, di stupefacenti o di sostanze psicotrope, di sostanze figuranti alla Tabella I o alla Tabella II annesse alla presente Convenzione o di sostanze che sono loro sostituite, spedite illecitamente o sospettate di esserlo, sotto il controllo delle autorità competenti dei predetti Paesi che ne sono a conoscenza, al fine di identificare le persone implicate nella perpetrazione dei reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione;

l) per «Organo» si intende l'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti stabilito dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e questa Convenzione così come modificata dal Protocollo del 1972 che emenda la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961;

m) per «papavero da oppio» si intende la pianta della specie «*Papaver somniferum*» L.;

n) per «canapa indiana» s'intende ogni pianta del genere *canapa* indiana;

o) per «prodotto» si intende qualsiasi bene proveniente direttamente o indirettamente dalla perpetrazione di un reato determinato con-

formemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3 oppure ottenuto direttamente o indirettamente all'atto della trasgressione;

p) per «segretario generale» si intende il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

q) per «stupefacente» si intende ogni sostanza di origine naturale o di sintesi figurante alla Tabella I o alla Tabella II della Convenzione del 1961 e della Convenzione del 1961 così come modificata;

r) per «sostanza psicotropa» si intende ogni sostanza, avente origine naturale o di sintesi, oppure ogni prodotto naturale della Tabella I, II, III, o IV della Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope;

s) per «Tabella I» e «Tabella II» si intendono le liste di sostanze annesse alla presente Convenzione che potranno essere modificate periodicamente conformemente con l'articolo 12;

t) per «traffico illecito» si intendono le infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 della presente Convenzione;

u) per «trasportatore commerciale» si intende ogni persona o ente pubblico privato o altro che provveda al trasporto di persone, di beni, o di corriere a titolo oneroso.

Articolo 2

Ambito di applicazione della Convenzione

1. L'oggetto della presente Convenzione è di promuovere la cooperazione tra le Parti in modo tale che esse possano combattere con maggiore efficacia i vari aspetti del traffico illecito di stupefacenti e delle sostanze psicotrope di dimensione internazionale. Nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi della Convenzione, le Parti adottano le misure necessarie, compresi i provvedimenti legislativi e regolamentari compatibili con le disposizioni fondamentali dei loro rispettivi sistemi legislativi interni.

2. Le Parti adempiono ai loro obblighi in virtù della presente Convenzione in maniera compatibile con i principi della parità sovrana e dell'integrità territoriale degli Stati, ed in virtù del principio di non intervento negli affari interni di altri Stati.

3. Ogni Parte si astiene dall'esercitare sul territorio di un'altra Parte competenze o funzioni che sono esclusivamente riservate alle Autorità di detta altra Parte dalla sua legislazione nazionale.

Articolo 3

Reati e sanzioni

1. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti necessari per attribuire il carattere di reato, conformemente con la legislazione nazionale, qualora l'atto sia stato commesso intenzionalmente:

a) i) alla produzione, alla fabbricazione, all'estrazione, alla preparazione, all'offerta, alla messa in vendita, alla distribuzione, alla vendita, alla consegna a qualsiasi condizione, alla mediazione, alla spedizione, alla spedizione in transito, al trasporto, all'importazione o all'esportazione di qualsiasi stupefacente o di qualunque sostanza psicotropa in violazione delle disposizioni della Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 così come modificata o della Convenzione del 1971;

ii) alla coltivazione del papavero da oppio, dell'albero della coca o della pianta di canapa indiana, ai fini della produzione di stupefacenti in violazione delle disposizioni della Convenzione del 1961 e della Convenzione del 1961 così come modificata;

iii) alla detenzione o all'acquisto di qualunque stupefacente o di ogni sostanza psicotropa ai fini di una delle attività enumerate al capoverso i) sopra;

iv) alla fabbricazione, al trasporto o alla distribuzione di attrezzature di materiali o di sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II,

che la persona addetta sa essere destinate all'utilizzazione nella coltivazione, la produzione o la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, o a favore di esse;

v) all'organizzazione, alla gestione o al finanziamento di uno dei reati enumerati ai capoversi i), ii), iii) o iv) precedenti;

b) i) alla conversione o al trasferimento dei beni, effettuati con la consapevolezza che provengono da uno dei reati stabiliti in conformità con il capoverso a) del presente paragrafo o dalla partecipazione alla sua perpetrazione, al fine di dissimulare o di contraffare l'origine illecita di detti beni o di aiutare qualsiasi persona implicata nella perpetrazione di uno di tali reati a sfuggire alle conseguenze legali dei suoi atti;

ii) alla dissimulazione o alla contraffazione della reale natura, origine, luogo, disposizione, movimento o proprietà dei beni o relativi diritti, il cui autore sa essere provenienti da uno dei reati determinati conformemente con il capoverso a) del presente paragrafo o dalla partecipazione ad uno di questi reati;

c) fatti salvi i suoi principi costituzionali ed i concetti fondamentali del proprio sistema giuridico;

i) all'acquisto, alla detenzione o all'utilizzazione di beni il cui acquirente, detentore o utilizzatore sa, al momento in cui li riceve, essere provenienti da uno dei reati determinati conformemente con il capoverso a) del presente paragrafo o dalla partecipazione ad una di queste infrazioni;

ii) alla detenzione di attrezzature di materiali o di sostanze figuranti alla Tabella I o alla Tabella II il cui detentore sa che sono o debbono essere utilizzati nella coltivazione, produzione o fabbricazione illecite di stupefacenti o di sostanze psicotrope, o a favore di esse;

iii) al fatto di incitare o di indurre pubblicamente altrui con qualsiasi mezzo, a commettere uno dei reati determinati in conformità con il presente articolo o fare illecitamente uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

iv) alla partecipazione ad uno dei reati determinati in conformità con il presente articolo o ad ogni associazione, intesa, tentativo o complicità tramite prestazione di assistenza, di aiuto o di consigli in vista della sua perpetrazione.

2. Fatti salvi i propri principi costituzionali ed i concetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico, ciascuna Parte adotta le misure necessarie per attribuire la natura del reato, conformemente alla propria legislazione interna, qualora l'atto sia stato commesso intenzionalmente, alla detenzione ed all'acquisto di stupefacenti e di sostanze psicotrope, alla coltivazione di stupefacenti destinati al consumo personale in violazione delle disposizioni della Convenzione di Vienna del 1961, della Convenzione del 1961 così come modificata oppure della Convenzione del 1971.

3. La conoscenza, l'intenzione, o la motivazione necessarie in quanto elementi di uno dei reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

4. a) Ciascuna Parte farà sì che i reati determinati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo siano punibili con sanzioni tenendo conto della loro gravità quali l'imprigionamento o altre pene private della libertà, l'imposizione di multe ed il sequestro;

b) le Parti possono prevedere che l'autore del reato sarà sottoposto a misure di trattamento terapeutico, di istruzione, di assistenza sanitaria post-ospedaliera, di riadattamento o di reinserimento sociale, come misure complementari alla condanna o alla sanzione penale decretata per un reato determinato in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo;

c) nonostante le disposizioni dei capoversi precedenti, in casi ade-

guati di reati di natura minore le Parti possono in particolare prevedere in luogo di una condanna o di una sanzione penale misure di educazione di riadattamento o di reinserimento sociale nonché qualora l'autore del reato sia un tossicomane misure di trattamento terapeutico e di assistenza sanitaria post-ospedaliera;

d) le Parti possono prevedere che misure di trattamento terapeutico, di educazione, di assistenza sanitaria post-ospedaliera, di riadattamento o di reinserimento sociale dell'autore del reato siano sia in sostituzione della condanna o della pena decretate per un reato determinato conformemente con le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, sia in aggiunta ad essa.

5. Le Parti faranno in modo che i loro tribunali ed altre autorità competenti possano tener conto di circostanze di fatto che conferiscono una particolare gravità ai reati determinati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo, come:

a) La partecipazione all'esecuzione del reato, da parte di una organizzazione di malfattori alla quale appartiene l'autore del reato;

b) la partecipazione dell'autore del reato ad altre attività criminali organizzate a livello internazionale;

c) la partecipazione dell'autore del reato ad altre attività illegali facilitate dalla perpetrazione del reato;

d) l'uso della violenza o di armi da parte dell'autore del reato;

e) il fatto che l'autore del reato abbia un incarico pubblico e che il reato sia collegato a detto incarico;

f) l'abuso o l'utilizzazione di minori;

g) il fatto che il reato sia stato commesso in uno stabilimento penitenziario, in un istituto d'istruzione, in un centro di servizi sociali o nella loro immediata vicinanza o in altri luoghi dove gli scolari e gli studenti praticano attività educative, sportive o sociali;

h) nella misura in ciò sia consentito dalla legislazione interna di una Parte, precedenti condanne soprattutto per analoghi reati, nel paese o all'estero.

6. Le Parti si sforzano di fare in modo che ogni potere giudiziario discrezionale conferito loro dalla loro legislazione interna e pertinente ai procedimenti giudiziari intentati contro individui per reati determinati in conformità con il presente articolo, venga esercitato in modo da valorizzare al massimo l'efficacia delle misure di individuazione e di repressione relative a detti reati tenendo debitamente conto della necessità di esercitare un effetto di dissuasione per quanto riguarda la loro perpetrazione.

7. Le Parti si accertano che i loro tribunali o altre autorità competenti prendano in considerazione la gravità dei reati enumerati al paragrafo 1 del presente articolo nonché le circostanze di cui al paragrafo 5 del presente articolo qualora esse prendano in considerazione l'eventualità di un proscioglimento anticipato o condizionale di persone riconosciute colpevoli di tali reati.

8. Se del caso, ciascuna Parte determina nell'ambito della sua legislazione nazionale un periodo prolungato di prescrizione durante il quale possono essere intentati procedimenti per uno dei reati determinati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo. Questo periodo sarà più lungo se il presunto autore del reato si è sottratto alla giustizia.

9. Ciascuna Parte adotta, in conformità con il proprio ordinamento giuridico adeguati provvedimenti affinché ogni persona accusata o riconosciuta colpevole di un reato determinato conformemente con il paragrafo 1 del presente articolo, che si trova sul suo territorio assista allo svolgimento della procedura penale necessaria.

10. Ai fini della cooperazione tra le Parti in virtù della presente Convenzione ed in particolare della cooperazione in virtù degli arti-

coli 5, 6, 7 e 9, i reati determinati conformemente con il presente articolo non sono considerati come reati fiscali o politici né considerati come aventi moventi politici, fatti salvi i limiti costituzionali e della legislazione fondamentale delle Parti.

11. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il principio secondo il quale la determinazione dei reati che ne sono oggetto ed i mezzi giuridici di difesa relativi sono di esclusiva competenza del diritto interno di ciascuna Parte ed in base al quale i predetti reati sono perseguiti e puniti in conformità con detta legislazione.

Articolo 4

Competenza

1. Ciascuna Parte:

a) adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza per quanto riguarda i reati da essa determinati conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3 quando:

i) il reato è stato commesso sul proprio territorio;

ii) il reato è stato commesso a bordo di una nave battente la sua bandiera o di un aeromobile immatricolato conformemente con la sua legislazione nel momento in cui il reato è stato commesso;

b) può adottare le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione per quanto riguarda i reati che essa ha determinato conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3 quando:

i) il reato è stato commesso da uno dei suoi concittadini o da una persona che risiede abitualmente sul suo territorio;

ii) il reato è stato commesso a bordo di una nave contro la quale questa Parte è stata autorizzata a prendere adeguati provvedimenti in virtù dell'articolo 17, con la riserva che tale competenza sia esercitata solo in base agli accordi ed alle intese di cui ai paragrafi 4 e 9 di detto articolo;

iii) il reato fa parte di quelli determinati in base al capoverso c) iv) del paragrafo 1 dell'articolo 3 ed è stato commesso fuori del suo territorio al fine dell'esecuzione sul suo territorio di uno dei reati determinati conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3.

2. Ciascuna Parte:

a) adotta anche le misure necessarie a determinare la sua competenza per quanto riguarda i reati che essa ha stabilito conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3 quando il presunto autore del reato si trova sul suo territorio ed essa non lo estrada verso il territorio di un'altra Parte per il motivo che:

i) il reato è stato commesso sul suo territorio o a bordo di una nave che batte la sua bandiera o di un aeromobile immatricolato conformemente con la sua legislazione nel momento in cui il reato è stato commesso, oppure;

ii) il reato è stato commesso da uno dei suoi concittadini;

b) può anche adottare i provvedimenti necessari per determinare la sua competenza per quanto concerne i reati che essa ha stabilito conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3 quando il presunto autore del reato si trova sul suo territorio ed essa non lo estrada verso il territorio di un'altra Parte.

3. La presente Convenzione non esclude l'esercizio di qualsiasi competenza in materia penale stabilita da una Parte conformemente alla propria legislazione nazionale.

Articolo 5

Confisca

1. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti che si rivelano necessari per consentire la confisca:

a) dei prodotti derivanti da reati stabiliti in base al paragrafo 1 del-

l'articolo 3 o di beni il cui valore corrisponde a quello di tali prodotti;

b) degli stupefacenti, sostanze psicotrope, materiali ed attrezzature o altri strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati in qualunque modo per i reati stabiliti conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3.

2. Ciascuna Parte adotta inoltre i provvedimenti che si rivelano necessari per permettere alle sue autorità competenti di identificare, individuare, congelare o sequestrare i prodotti, i beni, gli strumenti oppure ogni altra cosa di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai fini di una eventuale confisca.

3. Per poter applicare le misure previste al presente articolo, ciascuna Parte abilita i suoi tribunali o altre autorità competenti ad ordinare la presentazione o la confisca di documenti bancari, finanziari o commerciali. Le Parti non possono invocare il segreto bancario per rifiutare di dare effetto alle disposizioni del presente paragrafo.

4. a) Quando una Parte che abbia competenza a giudicare un reato determinato in conformità con il paragrafo 1 dell'articolo 3 presenta una richiesta ai sensi del presente articolo, la Parte sul di cui territorio sono situati prodotti, beni, strumenti o ogni altra cosa di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

i) trasmette la richiesta alle proprie Autorità competenti in vista di far decretare una decisione di confisca, e qualora detta decisione venga decretata, la fa eseguire, oppure;

ii) trasmette alle sue Autorità competenti affinché venga eseguita nei limiti della richiesta la decisione di confisca presa dalla Parte richiedente in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda prodotti, beni, strumenti od ogni altra cosa di cui al paragrafo 1 situato sul territorio della Parte richiesta;

b) se una richiesta è effettuata in virtù del presente articolo da un'altra Parte che ha competenza a giudicare un reato determinato conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3, la Parte richiesta prende provvedimenti per individuare, identificare, congelare o confiscare i prodotti, i beni, gli strumenti od ogni altra cosa di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai fini di un'eventuale confisca ordinata sia dalla Parte richiedente, sia a seguito di una domanda formulata in base al capoverso a) del presente paragrafo, dalla Parte richiesta;

c) le decisioni o misure previste ai capoversi a) e b) del presente paragrafo sono adottate dalla Parte richiesta conformemente con la sua legislazione interna ed in base alle disposizioni di tale legislazione, e conformemente alle sue regole di procedura o ad ogni trattato, accordo o intesa bilaterale o multilaterale che la lega alla Parte richiedente;

d) le disposizioni dei paragrafi da 6 a 19 dell'articolo 7 di applicano «mutatis mutandis». Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 10 dell'articolo 7 le richieste effettuate in conformità con il presente articolo contengono le seguenti informazioni:

i) se la domanda è di competenza del capoverso a) i) del presente paragrafo, una descrizione dei beni da confiscare ed un esposto dei fatti sui quali si basa la Parte richiedente, che consenta alla Parte richiesta di far pronunciare una decisione di confisca nell'ambito della sua legislazione interna;

ii) se la richiesta è di competenza del capoverso a) ii) una copia legalmente accettabile della decisione di confisca decretata dalla Parte richiedente su cui la domanda si basa, un esposto dei fatti, nonché informazioni che indichino entro quali limiti si chiede che la decisione venga applicata;

iii) se la richiesta è di competenza del capoverso b), un esposto dei fatti sui quali si basa la Parte richiedente ed una descrizione delle misure richieste;

e) ciascuna Parte comunica al Segretario generale il testo delle leggi e dei regolamenti che danno effetto al presente paragrafo nonché il testo di qualsiasi modifica legalmente apportata a dette leggi e regolamenti;

f) se una Parte decide di subordinare l'adozione dei provvedimenti di cui ai capoversi a) e b) del presente paragrafo all'esistenza di un trattato in materia, essa considera la presente Convenzione come una base pattizia necessaria e sufficiente;

g) le Parti si sforzeranno di concludere trattati, accordi o intese bilaterali e multilaterali al fine di rafforzare l'efficacia della cooperazione internazionale ai fini del presente articolo.

5. a) Ogni Parte che confisca prodotti o beni in attuazione del paragrafo 1 o del paragrafo 4 del presente articolo, ne dispone conformemente alla sua legislazione interna ed alle sue procedure amministrative;

b) quando una Parte agisce dietro richiesta di un'altra Parte in applicazione del presente articolo essa può prevedere in particolare di concludere accordi che prevedano:

i) di versare il valore di detti prodotti e beni, oppure i fondi provenienti dalla loro vendita, o una parte sostanziale del valore di detti prodotti e beni ad organismi intergovernativi specializzati nella lotta contro il traffico illecito e l'abuso di stupefacenti e di sostanze psicotrope;

ii) di dividere con altre Parti, sistematicamente o caso per caso, tali prodotti o tali beni, oppure i fondi provenienti dalla loro vendita, in conformità con la sua legislazione interna, le sue procedure amministrative e con gli accordi bilaterali o multilaterali stipulati a tal fine.

6. a) Se determinati prodotti sono stati trasformati o convertiti in altri beni, detti beni possono essere oggetto delle misure di cui al presente articolo in luogo ed in sostituzione di questi prodotti;

b) se dei prodotti sono stati mischiati a beni acquisiti legalmente, tali beni fatto salvo ogni potere di confisca o di congelamento possono essere confiscati fino a concorrenza del valore stimato dei prodotti che vi sono stati mischiati;

c) i redditi ed altri benefici derivanti;

i) dai prodotti;

ii) dai beni nei quali questi prodotti sono stati trasformati o convertiti, oppure;

iii) dai beni ai quali sono stati mischiati dei prodotti, possono altresì essere oggetto delle misure di cui al presente articolo nella stessa maniera e nella stessa misura dei prodotti.

7. Ciascuna Parte può prendere in considerazione l'ipotesi di invertire l'onere di prova per quanto concerne l'origine lecita dei prodotti presunti o di altri beni che possono essere oggetto di una confisca, nella misura in cui ciò sia conforme con i principi della sua legislazione interna e con la natura della procedura giudiziaria e delle altre procedure.

8. L'interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve in alcun caso pregiudicare i diritti dei terzi in buona fede.

9. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il principio secondo il quale le misure che ne sono oggetto sono determinate ed eseguite conformemente al diritto interno di ciascuna Parte e secondo le disposizioni di detta legislazione.

Articolo 6

Estradizione

1. Il presente articolo si applica ai reati determinati dalle Parti conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3.

2. Ciascuno dei reati cui si applica il presente articolo è con tutti i

diritti incluso in ogni trattato di estradizione in vigore tra le Parti in quanto reati il cui autore può essere estradato. Le Parti si impegnano ad includere tali reati come reati il cui autore può essere estradato in ogni trattato di estradizione che concluderanno.

3. Se una Parte che subordina l'extradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione di una Parte con la quale non ha concluso un simile trattato, essa può considerare la presente Convenzione come base legale di estradizione per i reati cui si applica il presente articolo. Le Parti che necessitano di misure legislative dettagliate per poter utilizzare la presente Convenzione in quanto base legale di estradizione prenderanno in considerazione l'adozione di tali misure.

4. Le Parti che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato riconoscono tra di loro alle infrazioni cui il presente articolo si applica, la natura di reato il cui autore può essere estradato.

5. L'extradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto della Parte richiesta o dai trattati di estradizione applicabili compresi i motivi per i quali la Parte richiesta può rifiutare l'extradizione.

6. Nell'esaminare le richieste ricevute in applicazione del presente articolo la Parte richiesta può rifiutarsi di giudicarle se le sue autorità giudiziarie o altre autorità competenti hanno ragioni fondate di ritenere che l'extradizione agevolerebbe l'esercizio di azioni giudiziarie o l'imposizione di una sanzione penale contro una persona per via della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità o delle sue opinioni politiche, oppure recherebbe pregiudizio per uno qualunque di questi motivi ad una persona chiamata in causa dalla domanda.

7. Le Parti si sforzano di accelerare le procedure di estradizione e di semplificare i relativi requisiti in materia di prova per quanto concerne i reati cui si applica il presente articolo.

8. Fatte salve le disposizioni della sua legislazione interna e dei trattati di estradizione che essa ha stipulato la Parte richiesta può, dietro richiesta della Parte richiedente e qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino e che vi sia urgenza, porre in detenzione una persona presente sul suo territorio e di cui si richiede l'extradizione, oppure prendere nei suoi confronti ogni altra misura adeguata per assicurare la sua presenza durante la procedura di estradizione.

9. Fatto salvo l'esercizio della sua giurisdizione penale determinata conformemente alla sua legislazione interna, una Parte sul di cui territorio si trova il presunto autore di un reato deve:

a) se, per i motivi enunciati al capoverso a) del paragrafo 2 dell'articolo 4, essa non lo estrada per un reato determinato conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3, sottoporre il caso alle sue autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale, a meno che non ne sia convenuto diversamente con la Parte richiedente;

b) se essa non lo estrada per tale reato ed ha determinato la propria giurisdizione per quanto riguarda tale reato, conformemente con il capoverso b) del paragrafo 2 dell'articolo 4, sottoporre il caso alle sue Autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale a meno che la Parte richiedente non domandi una diversa procedura per salvaguardare la sua legittima competenza.

10. Se l'extradizione richiesta ai fini dell'esecuzione di una pena, è rifiutata in quanto la persona che è oggetto di tale richiesta è un cittadino della Parte richiesta quest'ultima, qualora la sua legislazione glielo consenta, conformemente con le disposizioni di tale legislazione e dietro richiesta della Parte richiedente, prenderà in considerazione di fare eseguire essa stessa la pena che è stata pronunciata conformemente con la legislazione della Parte richiedente, oppure la rimanenza di tale pena.

11. Le Parti si sforzeranno di stipulare accordi bilaterali e multilate-

rali per consentire l'extradizione o accrescerne l'efficacità.

12. Le Parti possono prevedere di concludere accordi bilaterali o multilaterali vertenti su questioni particolari o di natura generale, relativi al trasferimento nel loro paese di persone condannate a pene di imprigionamento o ad altre pene privative di libertà per i reati cui si applica il presente articolo, affinché possano ivi scontare la rimanenza della pena.

Articolo 7

Assistenza giudiziaria reciproca

1. Le Parti si prestano reciprocamente, in conformità con il presente articolo, la più vasta assistenza giudiziaria possibile per tutte le inchieste, procedimenti penali e procedure giudiziarie relative alle infrazioni stabilite conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3.

2. L'assistenza giudiziaria concessa in applicazione del presente articolo può essere richiesta per i seguenti fini:

a) raccogliere testimonianze o deposizioni;

b) notificare atti giudiziari;

c) effettuare perquisizioni e confische;

d) esaminare oggetti e visitare luoghi;

e) fornire informazioni e corpi del reato;

f) fornire originali o copie certificate conformi di documenti e fascicoli pertinenti, compresi estratti 0 bancari, documenti contabili, fascicoli di società e documenti commerciali;

g) identificare o individuare prodotti, beni, strumenti o altre cose al fine di raccogliere elementi di prova.

3. Le Parti possono prestarsi tra di loro ogni altra forma di assistenza giudiziaria autorizzata della legislazione interna della parte richiesta.

4. Dietro richiesta, le Parti agevolano o incoraggiano nella misura compatibile con la loro legislazione e prassi interne, la presentazione o la messa a disposizione di persone, compresi i detenuti che accettano di fornire la loro partecipazione all'inchiesta o di partecipare alla procedura.

5. Le Parti non possono invocare il segreto bancario per rifiutare l'assistenza giudiziaria di cui al presente articolo.

6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano in alcun modo gli obblighi derivanti da ogni altro trattato bilaterale o multilaterale che regoli o debba regolare, in tutto o in parte, l'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale.

7. I paragrafi da 8 a 19 del presente articolo sono applicabili alle richieste effettuate conformemente al presente articolo se le Parti in questione non sono vincolate da un trattato di assistenza giudiziaria reciproca. Se queste Parti sono vincolate da un trattato di questo tipo, sono applicabili le disposizioni corrispondenti di tale trattato a meno che le Parti non convengano di applicare in luogo di esse le disposizioni dei paragrafi da 8 a 19 del presente articolo.

8. Le Parti indicano un'autorità o, se del caso, delle autorità che hanno la responsabilità ed il potere di rispondere alle richieste di assistenza giudiziaria o di trasmetterle alle autorità competenti per esecuzione. L'autorità o le autorità designate a tal fine sono oggetto di una notifica rivolta al Segretario Generale. La trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria reciproca e di ogni comunicazione relativa avviene tra le autorità designate dalle Parti, s'intende che la presente disposizione non pregiudica il diritto di qualunque Parte di esigere che tali domande e comunicazioni le siano inviate per le vie diplomatiche e nei casi urgenti se le Parti ne convengono tramite l'OIPC/Interpol se ciò è possibile.

9. Le richieste sono inviate per iscritto in una lingua accettabile per

la Parte richiesta. La o le lingue accettabili per ciascuna Parte sono notificate al Segretario generale. In caso di urgenza e se le Parti ne convengono le richieste possono essere fatte verbalmente, ma dovranno essere immediatamente confermate per iscritto.

10. Le richieste di assistenza giudiziaria reciproca debbono contenere le seguenti informazioni:

- a) la designazione dell'autorità da cui proviene la richiesta;
- b) l'oggetto e la natura dell'inchiesta dei procedimenti penali o della procedura giudiziaria cui si riferisce la richiesta ed il nome e le funzioni dell'autorità che ne è incaricata;
- c) un riassunto dei fatti pertinenti, salvo per le richieste inviate ai fini della notifica di atti giudiziari;
- d) una descrizione dell'assistenza richiesta, nonché il dettaglio di ogni particolare procedura che la Parte richiedente vorrebbe vedere attuata;
- e) se possibile l'identità, l'indirizzo e la nazionalità di ogni persona interessata; nonché
- f) lo scopo per il quale la testimonianza, le informazioni o le misure sono richieste.

11. La Parte richiesta può richiedere un supplemento di informazione qualora ciò le sembri necessario per dar seguito alla richiesta conformemente con la sua legislazione o quando ciò può facilitare l'espletamento della richiesta.

12. Ogni richiesta è espletata conformemente con la legislazione della Parte richiesta e, nella misura in cui ciò non contravviene con detta legislazione, e qualora ciò sia possibile, in conformità con le procedure specificate nella richiesta.

13. La Parte richiedente non comunica né utilizza le informazioni o le testimonianze fornite dalla Parte richiesta per inchieste, procedimenti penali o procedure giudiziarie diverse da quelle che sono l'oggetto della domanda, senza il consenso preliminare della Parte richiesta.

14. La Parte richiedente può esigere che la Parte richiesta mantenga il segreto sulla richiesta e sul suo contenuto tranne nella misura necessaria per procedere al suo espletamento. Se la Parte richiesta non può soddisfare a questa esigenza essa ne informa immediatamente la Parte richiedente.

15. L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata:

- a) se la richiesta non è effettuata in conformità con le disposizioni del presente articolo;
- b) se la Parte richiesta ritiene che l'espletamento della domanda può pregiudicare la sua sovranità, la sua sicurezza, il suo ordine pubblico o altri interessi essenziali;
- c) qualora la legislazione della Parte richiesta vieterebbe alle sue Autorità di adottare le misure richieste se si dovesse trattare di un reato analogo già precedentemente oggetto di un'inchiesta, di procedimenti penali o di una procedura giudiziaria nell'ambito della loro competenza;
- d) qualora fosse contrario all'ordinamento giuridico della Parte richiesta in materia di assistenza giudiziaria reciproca di accettare la richiesta.

16. Ogni rifiuto di assistenza giudiziaria reciproca deve essere motivato.

17. L'assistenza giudiziaria può essere differita dalla Parte richiesta per il motivo che essa potrebbe intralciare un'inchiesta, procedimenti penali o una procedura giudiziaria in corso. In tal caso la Parte richiesta consulta la Parte richiedente al fine di determinare se tale assistenza reciproca può ancora essere fornita alle condizioni reputate necessarie dalla Parte richiesta.

18. Un testimone, un esperto, un'altra persona che acconsente a depositare una testimonianza durante una procedura o a collaborare ad un'inchiesta, a procedimenti penali o ad una procedura giudiziaria sul territorio della Parte richiedente non sarà né perseguito, né detenuto né punito né sottoposto ad alcun'altra limitazione della sua libertà personale in detto territorio per atti, omissioni o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta. Tale immunità cesserà quando il teste, l'esperto o detta persona, dopo aver avuto, per un periodo di 15 giorni consecutivi o per ogni altro periodo convenuto dalle Parti, a decorrere dalla data alla quale sono stati ufficialmente informati che la loro presenza non era più richiesta dalle autorità giudiziarie - la possibilità di abbandonare il territorio, vi siano tuttavia rimasti volontariamente, oppure, avendolo lasciato, vi siano ritornati di loro libera volontà.

19. Le spese ordinarie sostenute per espletare una domanda sono a carico della Parte richiesta a meno che non sia diversamente convenuto tra le Parti interessate. Qualora spese importanti o straordinarie siano o si rivelino ulteriormente necessarie per dare attuazione alla richiesta, le Parti si consulteranno per fissare le condizioni in base alle quali sarà dato seguito alla richiesta nonché la maniera in cui le spese saranno prese a carico.

20. Le Parti prendono in considerazione, se del caso, la possibilità di concludere accordi o intese bilaterali conformi agli obiettivi delle disposizioni del presente articolo, danno ad essi effetto pratico o li rafforzano.

Articolo 8

Trasferimento delle procedure repressive

Le Parti prenderanno in considerazione la possibilità di trasferirsi reciprocamente le procedure repressive relative ai reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3 nei casi in cui il trasferimento sia necessario nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia.

Articolo 9

Altre forme di cooperazione e di formazione

1. Le Parti cooperano strettamente conformemente con i loro rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi, in vista di rafforzare l'efficacia dell'azione di individuazione e di repressione volta a porre fine all'esecuzione dei reati stabiliti conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3. In particolare in base ad accordi o intese bilaterali o multilaterali:

- a) esse stabiliscono e mantengono canali di comunicazione tra gli organismi ed i servizi nazionali competenti in vista di facilitare lo scambio sicuro e rapido di informazioni concernenti tutti gli aspetti dei reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3, compresi, qualora le Parti interessate lo ritengano appropriato i collegamenti di tale traffico con altre attività criminali;

- b) esse cooperano tra di loro, nel caso di reati determinati conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3 e aventi carattere internazionale, mediante lo svolgimento di inchieste concernenti;

- i) l'identità, il luogo dove si trovano e le attività che esercitano le persone sospettate dei reati determinati conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3;

- ii) il movimento di prodotti e di beni provenienti dalla perpetrazione di detti reati;

- iii) il movimento degli stupefacenti, sostanze psicotrope, e sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II della presente Convenzione e gli strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati nell'esecu-

zione di tali reati;

c) se del caso, e qualora ciò non sia contrario alla loro legislazione interna, esse creano, tenendo conto della necessità di proteggere la sicurezza delle persone e delle operazioni, squadre miste incaricate di attuare le disposizioni del presente paragrafo. Gli agenti di ogni Parte membri di tali squadre si conformano alle indicazioni delle autorità competenti della Parte sul di cui territorio l'operazione si svolge. In tutti questi casi le Parti interessate vigilano affinché sia pienamente rispettata la sovranità della Parte sul di cui territorio l'operazione si svolge;

d) esse forniscono, se del caso, le quantità necessarie di sostanze ai fini di analisi o di inchiesta;

e) esse agevolano un efficace coordinamento tra i loro organismi e servizi competenti e favoriscono lo scambio di personale e di esperti, compresa l'assegnazione di agenti di collegamento.

2. Nella misura in cui ciò è necessario, ciascuna Parte istituisce, sviluppa o migliora programmi di formazione specifici ad intenzione dei membri dei suoi servizi di individuazione e di repressione e di altro personale, compresi gli agenti doganali incaricati della repressione dei reati stabiliti conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3. Questi programmi dovranno vertere in particolare sui seguenti punti:

a) i metodi utilizzati per individuare e reprimere i reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3;

b) gli itinerari seguiti e le tecniche utilizzate dalle persone sospettate dei reati determinati conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3, in particolare negli Stati di transito e le misure di lotta appropriate;

c) il controllo dell'importazione e dell'esportazione degli stupefacenti, sostanze psicotrope e sostanze figuranti alla Tabella I e alla Tabella II;

d) l'individuazione ed il controllo del movimento di prodotti e di beni provenienti dall'esecuzione dei reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3; e degli stupefacenti, sostanze psicotrope, sostanze figuranti alla Tabella I e alla Tabella II e strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per commettere tali reati;

e) i metodi utilizzati per trasferire dissimulare o contraffare questi prodotti, beni e strumenti;

f) la raccolta di elementi prova;

g) le tecniche di controllo nelle zone franche e nei porti franchi;

h) le tecniche moderne di individuazione e di repressione.

3. Le Parti si prestano a vicenda assistenza per pianificare ed eseguire programmi di formazione e di ricerca che consentano loro di scambiare conoscenze specializzate nei settori di cui al paragrafo 2 del presente articolo ed a tal fine organizzano anche, se del caso, conferenze e seminari regionali ed internazionali per stimolare la cooperazione e consentire l'esame di problemi di interesse comune compresi i problemi e necessità particolari degli Stati di transito.

Articolo 10

Cooperazione internazionale ed assistenza agli Stati di transito

1. Le Parti cooperano, direttamente o tramite le organizzazioni internazionali o regionali competenti in vista di aiutare e di appoggiare nella misura del possibile gli Stati di transito ed in particolare i paesi in via di sviluppo che necessitano di tale assistenza e di tale appoggio per mezzo di programmi di cooperazione tecnica volti ad impedire l'entrata ed il transito illeciti e relativi ad attività connesse.

2. Le Parti possono intraprendere direttamente tramite le organizzazioni internazionali o regionali competenti di fornire un aiuto finanziario a questi Stati di transito per sviluppare e rafforzare l'infra-

struttura necessaria all'efficacia della lotta contro il traffico illecito e alla prevenzione di tale traffico.

3. Le Parti possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali per rafforzare l'efficacia della cooperazione internazionale di cui al presente articolo e possono prevedere di concludere intese finanziarie al riguardo.

Articolo 11

Consegne sorvegliate

1. Se i principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici interni lo consentono, le Parti prendono i provvedimenti necessari tenendo conto delle loro possibilità per consentire un adeguato ricorso alle consegne sorvegliate a livello internazionale in base ad accordi o intese da esse eventualmente stipulate in vista di identificare gli individui implicati in reati stabiliti conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3 e di intentare procedimenti contro di essi.

2. La decisione di ricorrere a consegne sorvegliate viene adottata in ogni fattispecie e può se del caso tener conto di accordi e di intese finanziarie per quanto riguarda l'esercizio della loro competenza da parte delle Parti interessate.

3. Le spedizioni illecite per le quali sia stato convenuto di sorvegliare la consegna possono, con il consenso delle Parti interessate essere intercettate ed autorizzate a proseguire il loro percorso, sia tali quali, sia dopo che gli stupefacenti o le sostanze psicotrope ne siano state sottratte o sostituite in tutto o in parte da altri prodotti.

Articolo 12

Sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope

1. Le Parti adottano le misure che esse ritengono appropriate per impedire la deviazione di sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II ai fini della fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope e cooperano tra di loro a questo fine.

2. Se una Parte o l'Organo sono in possesso di informazioni che, a loro avviso necessitano che una sostanza venga iscritta nella Tabella I o nella Tabella II, esse inviano al Segretario generale una notifica accompagnata da tutte le informazioni pertinenti. La procedura descritta ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo si applica anche quando una Parte o l'Organo sono in possesso di informazioni che giustificano la radiazione di una sostanza dalla Tabella I o dalla Tabella II, o il passaggio di una sostanza da una tabella all'altra.

3. Il Segretario generale comunica questa notifica e tutte le informazioni che essa ritiene pertinenti alle Parti, alla Commissione e, se la notifica proviene da una Parte, all'Organo. Le Parti comunicano al Segretario generale le loro osservazioni relative alla notifica, nonché ogni informazione complementare tale da poter aiutare l'Organo a procedere ad una valutazione e la Commissione a pronunciarsi.

4. Se l'Organo, tenendo conto dell'ampiezza, dell'importanza e della diversità degli usi leciti della sostanza e dopo aver esaminato se sia possibile ed agevole utilizzare sostanze di sostituzione sia per fini leciti sia per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, constata:

a) che la sostanza è frequentemente utilizzata per la fabbricazione illecita di uno stupefacente o di una sostanza psicotropa, e;

b) che la fabbricazione illecita di uno stupefacente o di una sostanza psicotropa, per via del loro volume e della loro ampiezza, crea gravi problemi di sanità pubblica o sociali, giustificando in tal modo un'azione a livello internazionale, esso comunica alla Commissione una valutazione della sostanza indicando in particolare gli effetti

probabili dell'iscrizione di detta sostanza alla Tabella I o alla Tabella II sia per quanto riguarda gli usi leciti che la fabbricazione illecita e, se del caso, formula raccomandazioni per quanto concerne le misure di controllo che sarebbero adeguate tenendo conto di tale valutazione.

5. La Commissione, tenendo conto delle osservazioni presentate dalle Parti e delle osservazioni e raccomandazioni dell'Organo la cui valutazione sarà determinante a livello scientifico e prendendo altresì debitamente in considerazione tutti gli altri fattori pertinenti può decidere a maggioranza di due terzi dei suoi membri di iscrivere una sostanza alla Tabella I o alla Tabella II.

6. Ogni decisione presa dalla Commissione in virtù del presente articolo è comunicata dal Segretario generale a tutti gli Stati ed altri enti che sono Parti alla presente Convenzione o sono abilitati a divenirlo ed all'Organo. Essa prenderà pienamente effetto nei confronti di ciascuna Parte 180 giorni dopo la data della sua comunicazione.

7. a) Le decisioni prese dalla Commissione in virtù del presente articolo sono sottoposte al Consiglio per revisione se una Parte ne fa domanda entro i 180 giorni successivi alla data della loro notifica. La domanda deve essere inviata al Segretario generale accompagnata da tutte le informazioni pertinenti che la motivano;

b) il Segretario Generale comunica copia della domanda e delle informazioni pertinenti alla Commissione, all'Organo e a tutte le Parti invitandole a presentare le loro osservazioni entro 90 giorni. Tutte le osservazioni ricevute sono comunicate al Consiglio per esame;

c) il Consiglio può confermare o annullare la decisione della Commissione. La sua decisione è comunicata a tutti gli Stati ed altri enti che sono Parti alla presente Convenzione o sono abilitati a divenirlo, alla Commissione e all'Organo.

8. a) Fatto salvo il carattere generale delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e delle disposizioni della Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 così modificata e della Convenzione del 1971, le Parti prendono le misure che ritengono appropriate per controllare, sul loro territorio, la fabbricazione e la distribuzione di sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II;

b) a tal fine le Parti possono:

i) esercitare una sorveglianza su tutte le persone ed imprese che praticano la fabbricazione e la distribuzione di dette sostanze;

ii) sottoporre ad un regime di licenza gli stabilimenti ed i locali nei quali detta fabbricazione o distribuzione possono essere effettuate;

iii) esigere che i titolari di una licenza ottengano un'autorizzazione per svolgere le operazioni summenzionate;

iv) impedire l'accumulo da parte dei fabbricanti e dei distributori di quantitativi di dette sostanze in eccedenza a quelli richiesti dal funzionamento normale della loro impresa e dalla situazione del mercato.

9. Per quanto riguarda le sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II, ciascuna Parte adotta le misure seguenti:

a) stabilisce e mantiene un sistema di sorveglianza del commercio internazionale delle sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette. Questi sistemi di sorveglianza debbono essere attuati in stretta collaborazione con i fabbricanti, importatori, esportatori, grossisti e dettaglianti, che segnalano alle autorità competenti le ordinazioni e le operazioni sospette;

b) prevede il sequestro di ogni sostanza figurante alla Tabella I ed alla Tabella II qualora esistano prove sufficienti che essa è destinata a servire alla fabbricazione illecita di uno stupefacente o di una sostanza psicotropa;

c) informa il più rapidamente possibile le autorità ed i servizi competenti delle Parti interessate qualora vi siano ragioni di ritenere che

una sostanza figurante alla Tabella I o alla Tabella II è importata, esportata o avviata in transito o in vista della fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope soprattutto fornendo a tali Autorità informazioni sulle modalità di pagamento utilizzate ed ogni altro elemento essenziale di prova;

d) esige che gli invii che sono oggetto d'importazioni e di esportazioni siano correttamente contrassegnati e accompagnati dai necessari documenti. I documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti doganali di trasporto ed altri documenti di spedizione devono indicare i nomi delle sostanze che sono oggetto dell'importazione o dell'esportazione così come figurano alla Tabella I o alla Tabella II, la quantità importata o esportata, nonché il nome e l'indirizzo dell'esportatore, dell'importatore e quelli del destinatario quando è noto;

e) fa in modo che i documenti di cui al capoverso d) del presente paragrafo siano conservati per almeno due anni e tenuti a disposizione per esame delle autorità competenti.

10. a) Oltre alle disposizioni del paragrafo 9, dietro richiesta inviata al Segretario generale dalla Parte interessata, ciascuna Parte del territorio dal quale una sostanza figurante alla Tabella I deve essere esportata, vigila affinché, prima dell'esportazione, le informazioni seguenti siano fornite dalle sue Autorità competenti alle Autorità competenti del paese importatore:

i) nome e indirizzo dell'esportatore, dell'importatore e, del destinatario quando è noto;

ii) designazione della sostanza così come figura alla Tabella I;

iii) quantitativo di sostanza esportata;

iv) punto di ingresso e data di spedizione previsti;

v) ogni altra informazione reciprocamente convenuta tra le Parti;

b) ogni Parte può adottare misure di controllo più rigorose o più severe di quelle previste al presente paragrafo se essa lo ritiene auspicabile o necessario.

11. Quando una Parte fornisce informazioni ad un'altra Parte conformemente con i paragrafi 9 e 10 del presente articolo, essa può esigere dalla Parte che le riceve che custodisca la natura riservata di ogni segreto economico, industriale o commerciale o professionale, o procedimento commerciale che tali informazioni possono contenere.

12. Ciascuna Parte fornisce annualmente all'Organo nella forma e con le modalità da esso definite ed utilizzando i formulari da quest'ultimo forniti, informazioni su:

a) i quantitativi di sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II che sono stati sequestrati e la loro origine se essa è nota;

b) ogni altra sostanza che non è iscritta nella Tabella I o nella Tabella II ma che è stata identificata come avente servito per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e che la Parte considera come sufficientemente importante da essere segnalata all'attenzione dell'Organo;

c) i metodi di deviamiento e di fabbricazione illecita.

13. L'Organo fa rapporto ogni anno alla Commissione in merito all'attuazione del presente articolo e la Commissione esamina periodicamente se la Tabella I e la Tabella II sono adeguate e pertinenti.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano né ai preparati farmaceutici, né agli altri preparati contenenti sostanze figuranti alla Tabella I o alla Tabella II e miscelati in modo tale che dette sostanze non possano essere agevolmente utilizzate né estratte con mezzi agevoli da attuare.

Articolo 13

Materiali ed attrezzature

Le Parti adottano i provvedimenti che ritengono appropriati per

prevenire il commercio e il deviamiento di materiali e di attrezzature in vista della produzione o della fabbricazione illecite di stupefacenti e di sostanze psicotrope, ed esse cooperano a tal fine.

Articolo 14

Misure volte ad eliminare la coltivazione illecita delle piante da cui si estraggono stupefacenti ed a sopprimere la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope

1. Le misure adottate dalle Parti in virtù della presente Convenzione non saranno meno rigorose delle disposizioni applicabili alla eliminazione della coltivazione illecita di piante contenenti stupefacenti e sostanze psicotrope, ed alla eliminazione della domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope ai sensi delle disposizioni della Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 così come modificata e della Convenzione del 1971.

2. Ciascuna Parte adotta misure appropriate per impedire sul suo territorio la coltura illecita di piante contenenti stupefacenti, sostanze psicotrope come il papavero da oppio, l'albero della coca e la pianta di canapa indiana e, per distruggere quelle che vi fossero illecitamente coltivate. Le misure adottate debbono rispettare i diritti fondamentali dell'uomo e tenere debitamente conto degli usi leciti tradizionali - quando tali usi sono attestati dalla storia - nonché della protezione dell'ambiente.

3. a) Le Parti possono cooperare per rendere più efficaci gli sforzi volti ad eliminare la coltivazione illecita. Tale cooperazione può in particolare comportare il sostegno di uno sviluppo rurale integrato finalizzato a coltivazioni di sostituzione fattibili da un punto di vista economico. Prima di attuare tali programmi di sviluppo rurale si dovrà tener conto di fattori come l'accesso al mercato, le risorse disponibili e la situazione socio-economica. Le Parti possono convenire di altre misure appropriate di cooperazione;

b) le Parti facilitano altresì lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche e l'esecuzione di lavori di ricerca concernenti l'eliminazione delle coltivazioni illecite;

c) le Parti, quando hanno frontiere comuni, si sforzano di cooperare ai programmi di eliminazione della coltivazione illecita nelle loro rispettive zone frontaliere.

4. Le Parti adottano misure appropriate per eliminare o ridurre la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope in vista di diminuire le sofferenze dell'uomo e di far scomparire gli incitamenti di natura finanziaria al traffico illecito. Tali provvedimenti possono essere in articolare fondati sulle Raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite come l'Organizzazione mondiale della sanità ed altre Organizzazioni internazionali competenti, e sullo Schema Multidisciplinare completo adottato dalla Conferenza internazionale sull'abuso e sul traffico illecito di droghe svoltasi nel 1987, nella misura in cui detto Schema concerne gli sforzi degli organismi governativi e non governativi, e l'iniziativa privata nel campo della prevenzione, del trattamento terapeutico e della riabilitazione. Le Parti possono concludere accordi o intese bilaterali volte a sopprimere o a ridurre la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

5. Le Parti possono anche adottare i provvedimenti necessari per la distruzione rapida o l'utilizzazione lecita degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope e delle sostanze iscritte alla Tabella I ed alla Tabella II che sono state sequestrate o confiscate, e affinché i quantitativi necessari debitamente certificati di queste sostanze siano ammissibili come prova.

Articolo 15

Documenti commerciali e marcatura delle esportazioni

1. Le Parti adottano i provvedimenti appropriati in vista di assicurare che i mezzi di trasporto utilizzati dai trasportatori commerciali non servano a commettere i reati determinati conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3; tali misure possono includere la conclusione di intese speciali con i trasportatori commerciali.

2. Ciascuna Parte esige dai trasportatori commerciali che essi adottino ragionevoli precauzioni per impedire che i loro mezzi di trasporto servano a commettere i reati determinati conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3. Tali precauzioni possono in particolare consistere:

a) se il trasportatore commerciale ha la sua sede di affari principale sul territorio di detta Parte:

i) nel formare personale che sia in grado di identificare gli invii o le persone sospette;

ii) nell'incoraggiare l'integrità del personale;

b) se il trasportatore commerciale opera sul territorio di questa Parte:

i) nel depositare in anticipo le note di carico ogni qualvolta ciò sia possibile;

ii) nell'utilizzare, per i contenitori, sigilli infalsificabili e che possano essere oggetto di un controllo a parte;

iii) nell'informare le autorità competenti, il prima possibile, di ogni circostanza sospetta che potrebbe essere collegata alla perpetrazione dei reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3.

3. Ciascuna Parte vigila affinché, nei punti di entrata e di uscita e nelle altre zone di controllo doganale, i trasportatori commerciali e le Autorità competenti cooperino in vista di impedire l'accesso non autorizzato ai mezzi di trasporto ed ai carichi e di applicare le misure di sicurezza appropriate.

Articolo 16

Trasportatori commerciali

1. Ciascuna Parte esige che le spedizioni lecite di stupefacenti e di sostanze psicotrope destinate all'esportazione siano accompagnate dai documenti necessari. Non solo le spedizioni devono soddisfare le disposizioni in materia di documentazione enunciate all'articolo 31 della Convenzione del 1961, all'articolo 31 della Convenzione del 1961 così come modificata ed all'articolo 12 della Convenzione del 1971, ma i documenti commerciali come fatture, note di carico, documenti doganali, di trasporto ed altri documenti di spedizione debbono indicare i nomi degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope che sono oggetto dell'esportazione così come figurano nelle tabelle pertinenti della Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 così come modificata e della Convenzione del 1971, il quantitativo esportato nonché il nome e l'indirizzo dell'esportatore, dell'importatore e quelli del destinatario se quest'ultimo è noto.

2. Ciascuna Parte esige che le spedizioni di stupefacenti e di sostanze psicotrope destinate all'esportazione non siano contrassegnate in maniera scorretta.

Articolo 17

Traffico illecito via mare

1. Le Parti cooperano, in tutta la misura del possibile in vista di porre fine al traffico illecito via mare in conformità con il diritto internazionale del mare.

2. Una Parte che ha motivi ragionevoli di sospettare che una nave che batte la sua bandiera o che non batte nessuna bandiera, ovvero

che non sia in alcun modo immatricolata, pratici il traffico illecito, può domandare alle altre Parti di aiutarla a porre fine a tale utilizzazione. Le Parti così richieste forniscono tale assistenza compatibilmente con i mezzi di cui dispongono.

3. Una Parte che ha motivi ragionevoli spettare che una nave che esercita la libertà di navigazione conformemente al diritto internazionale e che inalbera la bandiera o porta l'immatricolazione di un'altra Parte, pratici un traffico illecito può notificarla allo Stato di bandiera, domandare conferma dell'immatricolazione e se questa è confermata, chiedere a questo Stato l'autorizzazione di prendere misure appropriate nei confronti di questa nave.

4. Conformemente con le disposizioni del paragrafo 3 con i trattati in vigore tra di loro o con ogni altro accordo o intesa peraltro stipulata tra queste Parti, lo Stato di bandiera può in particolare autorizzare lo Stato richiedente a:

- a) fermare la nave in alto mare per ispezionarla;
- b) visitare la nave;
- c) se sono scoperte prove attestanti la partecipazione ad un traffico illecito, prendere adeguati provvedimenti nei confronti della nave, delle persone che si trovano a bordo e del carico.

5. Se una misura è adottata in attuazione del presente articolo, le Parti interessate tengono debitamente conto della necessità di non pregiudicare la sicurezza della vita in mare e quella della nave e del suo carico e di non recare pregiudizio agli interessi commerciali e giuridici dello Stato di bandiera o di ogni altro Stato interessato.

6. Lo Stato di bandiera può, in misura compatibile con i suoi obblighi a titolo del paragrafo 1 del presente articolo, subordinare la sua autorizzazione a condizioni decise di comune accordo tra lo Stato di bandiera e lo Stato richiedente in particolare per quanto riguarda la responsabilità.

7. Ai fini dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, ciascuna Parte risponde senza indugio ad ogni domanda rivolta da un'altra Parte in vista di determinare se una nave che batte la sua bandiera vi è autorizzata, ed alle domande di autorizzazione presentate in applicazione del paragrafo 3. Nel momento in cui diviene Parte alla presente Convenzione ciascun Stato designa l'autorità, o, se del caso le autorità abilitate a ricevere tali domande ed a rispondervi. Entro il mese successivo a tale designazione, il Segretario generale notifica a tutte le altre Parti l'autorità designata da ciascuna di esse.

8. Una Parte che ha adottato una delle misure di cui al presente articolo informa senza indugio lo Stato di bandiera interessato dei risultati di tale misura.

9. Le Parti prenderanno in considerazione la conclusione di accordi o di intese bilaterali o regionali in vista di dare effetto alle disposizioni del presente articolo o di rafforzarne l'efficacia. 10. Le misure prese in applicazione del paragrafo 4 sono eseguite unicamente da navi da guerra o da aeronavi militari o da altre navi o aeronavi a tal fine debitamente abilitate che portano in maniera visibile un contrassegno esterno e che sono identificabili come essendo al servizio dello Stato.

11. Ogni misura adottata conformemente con il presente articolo tiene debitamente conto, conformemente con il diritto internazionale del mare, della necessità di non sconfinare sui diritti e sugli obblighi e sull'esercizio della giurisdizione degli Stati costieri, e di non pregiudicare tali diritti, obblighi, o giurisdizione.

Articolo 18

Zone franche e porti franchi

1. Le Parti applicano, per porre fine al traffico illecito degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope e delle sostanze figuranti alla Ta-

bella I ed alla Tabella II nelle zone franche e nei porti franchi, misure che non saranno meno severe di quelle che applicano nelle altre parti del loro territorio.

2. Le Parti si sforzano:

a) di sorvegliare il movimento delle merci e delle persone nelle zone franche e nei porti franchi, ed a tal fine abilitano le autorità competenti a procedere alla visita dei carichi e delle navi in entrata ed in uscita, comprese le navi da diporto e da pesca, nonché le aeronavi ed i veicoli e, se del caso a frugare i membri dell'equipaggio ed i passeggeri nonché i loro bagagli;

b) di stabilire e mantenere un sistema che consenta di individuare le spedizioni sospette di contenere stupefacenti, sostanze psicotrope o sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II che entrano nelle zone franche e nei porti franchi o ne escono;

c) di stabilire e di mantenere sistemi di sorveglianza nei bacini e nei depositi portuali nonché negli aeroporti e nei posti di frontiera nelle zone franche e nei porti franchi.

Articolo 19

Utilizzazione dei servizi postali

1. In esecuzione dei loro obblighi derivanti dalle Convenzioni dell'Unione Postale Universale, ed in conformità con i principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici interni, le Parti prendono provvedimenti per porre fine all'utilizzazione dei servizi postali ai fini del traffico illecito e cooperano a tal fine tra di loro.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono in particolare:

a) un'azione coordinata per la prevenzione e la repressione dell'utilizzazione dei servizi postali ai fini del traffico illecito;

b) l'adozione e l'attuazione, per mezzo dei servizi di individuazione e di repressione a tal fine abilitati, di tecniche d'inchiesta e di controllo atte a consentire di scoprire nelle consegne postali le spedizioni illecite di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II;

c) provvedimenti legislativi che consentano il ricorso a mezzi appropriati per raccogliere le prove necessarie per i procedimenti giudiziari.

Articolo 20

Informazioni che debbono essere fornite dalle Parti

1. Le Parti forniscono alla Commissione, tramite il Segretario generale, informazioni sull'applicazione della presente Convenzione sul loro territorio, ed in particolare:

a) il testo delle leggi e dei regolamenti promulgati per dare effetto alla presente Convenzione;

b) dettagli sui casi di traffico illecito di loro competenza che esse ritengono importanti in quanto tali casi rivelano nuove tendenze, indicando i quantitativi di cui si tratta, le fonti da cui provengono le sostanze o i metodi utilizzati dalle persone che praticano il traffico illecito.

2. Le Parti forniscono queste informazioni con le modalità ed alle date stabilite dalla Commissione.

Articolo 21

Funzioni della Commissione

La Commissione è abilitata ad esaminare tutte le questioni attinenti ai fini della presente Convenzione, ed in particolare:

a) in base alle informazioni presentate dalle Parti in conformità con l'articolo 20, la Commissione segue l'attuazione della presente Con-

venzione;

b) la Commissione può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basate sull'esame delle informazioni ricevute dalle Parti;

c) la Commissione può richiamare l'attenzione dell'Organo su tutte le questioni che possono essere attinenti alle funzioni di quest'ultimo;

d) la Commissione adotta i provvedimenti che ritiene appropriati per quanto riguarda ogni questione che le viene deferita dall'Organo in applicazione del paragrafo 1 b) dell'articolo 22;

e) la Commissione può, in conformità con le procedure enunciate all'articolo 12, modificare la Tabella I e la Tabella II.

La Commissione può richiamare l'attenzione degli Stati che non sono Parti sulle decisioni e le raccomandazioni che essa adotta in virtù della presente Convenzione affinché essi prevedano di adottare provvedimenti in conseguenza.

Articolo 22

Funzioni dell'Organo

1. Fatte salve le funzioni che spettano alla Commissione in virtù dell'articolo 21, fatte salve le funzioni che spettano all'Organo ed alla Commissione in virtù della Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 così come modificata e della Convenzione del 1971:

a) se, dopo aver esaminato le informazioni di cui dispongono l'Organo, il Segretario Generale o la Commissione, o le informazioni comunicate dagli organismi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'Organo ha motivi di ritenere che non sono state conseguite le finalità della presente Convenzione in settori di sua competenza, esso può invitare una Parte o delle Parti a fornire tutte le informazioni pertinenti;

b) per quanto riguarda gli articoli 12, 13 e 16:

i) dopo aver agito conformemente con il capoverso a) del presente paragrafo, l'Organo può, qualora lo ritenga necessario, domandare alla parte interessata di prendere le misure correttive che, date le circostanze, appaiono necessarie per assicurare l'esecuzione delle disposizioni degli articoli 12, 13 e 16;

ii) prima di agire in conformità con il capoverso iii) in appresso, l'Organo considererà come riservate le comunicazioni che avrà scambiato con la Parte interessata in virtù dei capoversi precedenti;

iii) l'Organo, qualora constati che la Parte interessata non ha preso i provvedimenti correttivi che era stata invitata a prendere in conformità con il presente capoverso, può richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione. Ogni rapporto pubblicato in virtù del presente capoverso conterrà altresì il parere della Parte interessata se quest'ultima lo richiede.

2. Ogni Parte sarà invitata a farsi rappresentare alle sessioni dell'Organo durante le quali una questione che la concerne direttamente deve essere esaminata in applicazione del presente articolo.

3. Nei casi in cui una decisione dell'Organo adottata in base al presente articolo non è unanime, deve essere rappresentata l'opinione della minoranza.

4. Le decisioni dell'Organo in base al presente articolo debbono essere prese a maggioranza di due terzi del numero totale dei membri dell'Organo.

5. L'Organo, nell'esercizio delle funzioni che gli spettano in virtù del capoverso a) del paragrafo 1 del presente articolo, salvaguarda la natura riservata di ogni informazione che potrà avere.

6. L'esecuzione dei trattati o degli accordi stipulati tra le Parti conformemente con le disposizioni della presente Convenzione non ricade sotto la responsabilità che incombe all'Organo in base al presen-

te Articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle controversie tra le Parti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 32.

Articolo 23

Rapporti dell'Organo

1. L'Organo redige un rapporto annuale sulle sue attività, nel quale analizza le informazioni di cui dispone e rende conto, in casi appropriati, riguardo ad eventuali spiegazioni fornite dalle Parti o loro richieste, formulando ogni osservazione e raccomandazione che ritiene opportuno fare. L'Organo può redigere rapporti supplementari se lo ritiene necessario. I rapporti sono presentati al Consiglio tramite la Commissione che può formulare ogni osservazione che ritenga opportuna.

2. I rapporti dell'Organo sono comunicati alle Parti e pubblicati in seguito dal Segretario Generale. Le Parti debbono autorizzare la loro distribuzione senza limitazioni.

Articolo 24

Applicazione di misure più severe di quelle prescritte dalla presente Convenzione

Le Parti possono adottare misure più rigorose o più severe di quelle previste dalla presente Convenzione se esse lo ritengono auspicabile o necessario per prevenire o eliminare il traffico illecito.

Articolo 25

Non-deroga ai diritti ed obblighi derivanti da trattati precedenti

Le disposizioni della presente Convenzione non derogano ad alcun diritto od obbligo che la Convenzione del 1961, la Convenzione del 1961 così come modificata o la Convenzione del 1971 riconoscono o impongono alle Parti alla presente Convenzione.

Articolo 26

Firma

La presente Convenzione sarà aperta dal 20 dicembre 1988 al 28 febbraio 1989, presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna e successivamente, fino al 20 dicembre 1989, presso la Sede dell'organizzazione delle Nazioni Unite a New York, alla firma:

a) di tutti gli Stati;

b) della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia;

c) delle Organizzazioni d'integrazione economica regionale aventi competenza in materia di negoziazione, di conclusione e di applicazione di accordi internazionali relativi a questioni che sono oggetto della presente Convenzione, i riferimenti nella Convenzione a Parti, Stati o servizi nazionali essendo applicabili a queste organizzazioni entro i limiti della loro competenza.

Articolo 27

Ratifica, Accettazione, Approvazione o Atto di conferma formale

1. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e della Namibia rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, e ad un atto di conferma formale delle organizzazioni regionali d'integrazione economica di cui al capoverso c) dell'articolo 26.

Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione e gli strumenti relativi agli atti di conferma formale saranno depositati presso il Segretario generale.

2. Nei loro strumenti di conferma formale, le organizzazioni regio-

nali d'integrazione economica specificheranno l'ambito della loro competenza nei settori di competenza della presente Convenzione.

Inoltre, queste organizzazioni informeranno il Segretario Generale di ogni modifica apportata alla portata della loro competenza nei settori coperti dalla Convenzione.

Articolo 28

Adesione

1. La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato, della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale di cui al capoverso c) dell'articolo 26. L'adesione avrà luogo mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale.

2. Nei loro strumenti di adesione, le organizzazioni di integrazione economica regionale specificheranno la portata della loro competenza nei settori coperti dalla presente Convenzione.

Inoltre, queste organizzazioni informeranno il Segretario generale di ogni modifica apportata all'ambito della loro competenza nei settori coperti dalla Convenzione.

Articolo 29

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale, del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione e di adesione da parte degli Stati o della Namibia, rappresentata dal Consiglio per la Namibia.

2. Per ciascuno degli Stati e per la Namibia, rappresentata dal Consiglio per la Namibia che ratificheranno, accetteranno od approveranno la presente Convenzione e vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

3. Per ciascuna organizzazione regionale di integrazione economica di cui al capoverso c) dell'articolo 26 che deporrà uno strumento relativo ad un atto di conferma formale o uno strumento di adesione, la Convenzione entrerà in vigore alla più lontana delle seguenti due date: il novantesimo giorno dopo detto deposito o alla data alla quale la Convenzione entrerà in vigore conformemente con il paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 30

Denuncia

1. Ogni Parte può denunciare la presente Convenzione in ogni tempo per mezzo di notifica scritta inviata al Segretario Generale.

2. La denuncia ha effetto per la Parte interessata un anno dopo la data alla quale la notifica sarà stata ricevuta dal Segretario generale.

Articolo 31

Emendamenti

1. Ogni Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione. Il testo di detto emendamento e le ragioni che lo motivano sono comunicate da tale Parte al Segretario generale il quale le trasmette alle altre Parti e domanda loro se esse accettano l'emendamento proposto. Se il testo di un emendamento distribuito in tal modo non è stato respinto da nessuna Parte nei 24 mesi successivi alla sua comunicazione, si riterrà che tale emendamento è stato accettato e

che entra in vigore per ciascuna Parte 90 giorni dopo che questa Parte avrà depositato presso il Segretario generale uno strumento che esprime il suo consenso ad essere vincolato da detto emendamento.

2. Se un emendamento è stato respinto da una Parte, il Segretario generale inizia consultazioni con le Parti, e qualora una maggioranza lo domandi, deferisce la questione, nonché ogni osservazione presentata dalle Parti, dinnanzi al Consiglio che può decidere di convocare una conferenza conformemente con il paragrafo 4 dell'articolo 62 della Carta delle Nazioni Unite. Ogni emendamento risultante da tale conferenza sarà riportato per iscritto in un protocollo di emendamento. Le Parti che consentono ad essere vincolate da questo Protocollo sono tenute ad informarne espressamente il Segretario generale.

Articolo 32

Risoluzione delle controversie

1. Qualora sorga tra due o più Parti una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le Parti si consulteranno in vista di risolvere tale controversia per via negoziale, d'inchiesta, di mediazione, di conciliazione, di arbitrato o di ricorso ad organismi regionali, per via giudiziaria o mediante altri mezzi pacifici di loro scelta.

2. Ogni controversia di tal sorta che non può essere risolta con i mezzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sarà sottoposta, dietro richiesta di uno qualsiasi degli Stati Parti alla controversia, alla Corte internazionale di giustizia, per decisione.

3. Se un'organizzazione regionale d'integrazione economica di cui al capoverso c) dell'articolo 26 è parte ad una controversia che non può essere risolta nel modo previsto al paragrafo 1 del presente articolo, essa può, tramite uno Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, pregare il Consiglio di domandare un parere consultivo alla Corte internazionale di giustizia in virtù dell'articolo 65 dello Statuto della Corte, parere che sarà considerato come decisivo.

4. Ciascun Stato, all'atto di firmare, ratificare, accettare od approvare la presente Convenzione o di aderirvi o ciascuna organizzazione regionale d'integrazione economica all'atto della firma, del deposito di un atto di conferma formale o dell'adesione può dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Le altre Parti non sono vincolate dalle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 nei confronti di una Parte che ha reso una tale dichiarazione.

5. Ogni Parte che ha effettuato una dichiarazione in base al paragrafo 4 del presente articolo può in ogni tempo ritirare questa dichiarazione mediante notifica inviata al Segretario generale.

Articolo 33

Testi autentici

I testi in lingua inglese, in lingua araba, in lingua cinese, in lingua spagnola, in lingua francese ed in lingua russa della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

Articolo 34

Depositario

Il Segretario generale è il depositario della presente Convenzione.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO A VIENNA, in un esemplare originale, il venti dicembre millenovecentottantotto.

ANNESSE

TABELLA I

Acido lisergico
Efedrina
Ergometrina
Ergotamina
Fenil-1 propanone-2
Pseudo-efedrina

I sali delle sostanze iscritte nella presente Tabella in tutti i casi in cui l'esistenza di questi sali è possibile.

TABELLA II

Acetone
Acido antranilico
Acido fenilacetico
Anidride acetica
Etere etilico
Piperidina

I sali delle sostanze figuranti nella presente Tabella in tutti i casi in cui l'esistenza di questi sali è possibile.

Atto finale della conferenza delle Nazioni Unite per l'adozione di una convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope

1. Nella sua risoluzione 39/141 del 14 dicembre 1984, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha pregato il Consiglio economico e sociale dell'ONU, «in considerazione del paragrafo 3 dell'articolo 62 e del paragrafo 1 dell'articolo 66 della Carta delle Nazioni Unite e della Risoluzione 9 (I) adottata il 16 febbraio 1946 dal Consiglio stesso di invitare la Commissione degli stupefacenti ad iniziare la preparazione a titolo prioritario, nel corso della sua trentunesima sessione che avrà luogo nel febbraio 1985, di un progetto di Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti nel quale fossero trattati globalmente i vari aspetti del problema ed in particolare quelli che non sono trattati negli strumenti internazionali esistenti...».

2. Dando seguito a tale richiesta ed alle misure per dar effetto adottate dalla Commissione degli Stupefacenti e dal Consiglio economico e sociale, il Segretario generale dell'ONU ha predisposto il testo iniziale di un progetto di convenzione contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope. In base alle osservazioni espresse in proposito dai governi e dai dibattiti che la Commissione degli stupefacenti ha tenuto su questo progetto nel corso della sua trentaduesima sessione nel 1987, il Segretario generale ha predisposto un documento di lavoro consolidato che è stato distribuito a tutti i governi nell'aprile 1987. Questo documento è stato esaminato nel corso di due sessioni di un gruppo intergovernativo di esperti a composizione aperta. Il 7 dicembre 1987, l'Assemblea Generale ha adottato la sua risoluzione 42/111 nella quale essa ha dato istruzioni complementari per far progredire la redazione del progetto di convenzione. Il gruppo di esperti essendo stato impossibilitato per mancanza di tempo ad esaminare a fondo tutti gli articoli, l'Assemblea Generale ha pregato il Segretario generale di prevedere di convocare nuovamente il gruppo intergovernativo di esperti per una durata di due settimane immediatamente prima della decima sessione straordinaria della Commissione degli stupefacenti del febbraio 1988, al fine di proseguire la revisione del documento di lavoro sul progetto di convenzione contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope e, se possibile, di giungere ad un accordo relativo alla Convenzione. Nella sua decima sessione straordinaria svoltasi a Vienna dall'8 al 19 febbraio 1988, la Commissione degli stupefacenti ha esaminato il testo del progetto di convenzione ed ha deciso che alcuni di questi articoli dovranno essere rinviati alla Conferenza che venisse convocata per adottare una Convenzione. La Commissione ha anche raccomandato al Consiglio economico e sociale alcuni mezzi per accelerare la stesura del progetto di convenzione.

3. Nella sua risoluzione 1988/8 del 25 maggio 1988, il Consiglio economico e sociale avendo ricordato i lavori preparatori intrapresi dagli organi competenti dell'ONU in conformità con la risoluzione 39/141 dell'Assemblea generale ha deciso «di convocare, in conformità con il paragrafo 4 dell'Articolo 62 della Carta delle Nazioni Unite e nell'ambito delle disposizioni della risoluzione 366 (IV) dell'Assemblea Generale del 3 dicembre 1949, una Conferenza di plenipotenziari in vista dell'adozione di una convenzione contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope». Nella sua decisione 1988/120, parimenti adottata il 25 maggio 1988, il Consiglio ha deciso che la Conferenza si svolgerebbe a Vienna, dal 25 novembre al 20 dicembre 1988 e che il Segretario generale dovrebbe inviare un invito a partecipare alla Conferenza a coloro i quali erano stati invitati a partecipare alla Conferenza internazionale sull'abuso ed il traffico

illecito di droghe svoltosi a Vienna dal 17 al 26 giugno 1987.

4. Nella sua risoluzione 1988/8, il Consiglio economico e sociale ha anche deciso di convocare un gruppo di studi in vista della Conferenza per esaminare alcuni progetti di articoli ed il progetto di convenzione globalmente per garantire l'uniformità del progetto di convenzione da sottoporre alla Conferenza. Il Gruppo di studio sul progetto di convenzione si è riunito presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna, dal 27 giugno all'8 luglio 1988, ed ha adottato un rapporto (E/CONF. 82/3) ad intenzione della Conferenza.

5. La Conferenza delle Nazioni Unite per l'adozione di una Convenzione contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope si è riunita alla Neue Hofburg a Vienna, dal 25 novembre al 20 dicembre 1988.

6. In conformità con la risoluzione 1988/8 e con la decisione 1988/120 del Consiglio economico e sociale entrambe adottate il 25 maggio 1988, il Segretario generale ha invitato:

- a) tutti gli Stati a partecipare alla Conferenza;
- b) la Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, a partecipare alla Conferenza;
- c) i rappresentanti delle organizzazioni che hanno ricevuto dall'Assemblea Generale un invito permanente a partecipare in quanto osservatori alle sessioni ed ai lavori di tutte le Conferenze internazionali, convocate sotto i suoi auspici, a partecipare alla Conferenza in tale qualità, in conformità con le risoluzioni 3237 (XXIX), in data 22 novembre 1974, e 31/152, in data 20 dicembre 1976, dell'Assemblea generale;
- d) i rappresentanti dei movimenti di liberazione nazionale riconosciuti dall'Organizzazione dell'Unità africana nella sua regione a partecipare alla Conferenza in qualità di osservatori, in conformità con la risoluzione 3280 (XXIX) dell'Assemblea generale in data 10 dicembre 1974;
- e) le istituzioni specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica nonché gli organi interessati dall'ONU a farsi rappresentare alla Conferenza;
- f) le altre organizzazioni intergovernative a farsi rappresentare da osservatori alla Conferenza;
- g) le organizzazioni non governative dotate di statuto consultivo presso il Consiglio economico e sociale interessate, ed altre organizzazioni non governative interessate che possono dare un contributo specifico ai lavori della Conferenza, sono state invitate a farvisi rappresentare da osservatori.

7. Hanno partecipato alla Conferenza la delegazioni dei 106 Stati seguenti:

Afganistan, Albania, Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belgio, Birmania, Bolivia, Botswana, Brasile, Bulgaria, Cameroun, Canada, Capoverde, Cecoslovacchia, Cile, Cina, Cipro, Colombia, Costa Rica, Costa d'Avorio, Cuba, Danimarca, Filippine, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Etiopia, Finlandia, Francia, Gana, Germania, Giordania, Giamaica, Giappone, Grecia, Guatemala, Guinea, Honduras, India, Indonesia, Iran (Repubblica islamica d'), Iraq, Irlanda, Israele, Italia, Jugoslavia, Jamashiriya araba, Libica, Kenya, Kuwait, Lussemburgo, Madagascar, Malesia, Malta, Marocco, Mauritius, Mauritania, Messico, Monaco, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Pakistan, Panama, Papuasias-Nuova Guinea, Paraguay, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica democratica tedesca, Repubblica dominicana, Repubblica socialista sovietica di Bielorussia, Repubblica socialista sovietica di Ucraina, Repubblica Unita di Tanzania, Regno Unito di Gran Bretagna e

d'Irlanda del Nord, Santa Sede, Senegal, Spagna, Sudan, Sri Lanka, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Suriname, Tailandia, Tunisia, Turchia, Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, Ungheria, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen e Zaire.

8. I rappresentanti dei movimenti di liberazione nazionale in appresso, invitati alla Conferenza dal Segretario generale, vi hanno assistito ed hanno partecipato in conformità con il regolamento interno della Conferenza (E/CONF. 82/7): Congresso panafricanista di Azania e Organizzazione dei popoli dell'Africa sud-occidentale.

9. I rappresentanti delle istituzioni specializzate in appresso, invitate alla Conferenza dal Segretario generale, vi hanno assistito e partecipato in conformità con il regolamento interno Conferenza: Organizzazione internazionale del Lavoro, Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la cultura e Organizzazione mondiale della sanità.

10. I rappresentanti delle altre organizzazioni intergovernative in appresso, invitate alla Conferenza dal Segretario generale vi hanno assistito e partecipato in conformità con il regolamento interno della Conferenza: Ufficio del Piano di Colombo, Centro arabo di studi e di formazione in materia di sicurezza, Comunità economica europea, Consiglio di cooperazione doganale, Consiglio dell'Europa, Lega degli Stati Arabi, Organizzazione internazionale di polizia criminale e Trattato sud-americano sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope.

11. Rappresentanti degli organi e degli organismi delle Nazioni Unite interessate, invitati alla Conferenza dal Segretario generale, vi hanno assistito e partecipato in conformità con il regolamento interno della Conferenza: Centro per lo sviluppo sociale e gli affari umanitari, Fondo delle Nazioni Unite e per la lotta contro l'abuso di droghe, Istituto delle Nazioni Unite per la prevenzione dei reati ed il trattamento dei delinquenti in Asia ed in Estremo Oriente, ed Organo internazionale di controllo degli stupefacenti.

12. Hanno assistito e partecipato alla Conferenza, in conformità con il suo regolamento interno, gli osservatori delle organizzazioni non governative in appresso, invitate alla Conferenza dal Segretario Generale: Agenzia islamica di soccorso per l'Africa, Associazione delle scuole internazionali, Associazione del trasporto aereo internazionale, Associazione internazionale della pubblicità, Associazione internazionale dei giuristi democratici, Associazione internazionale dei Lions Clubs, Associazione mondiale delle guide e dello scouts, Associazione soroptimist internazionale, Ufficio internazionale cattolico dell'infanzia, Caritas Internationalis, Centro Italiano di solidarietà, Camera di Commercio internazionale, Comitato di coordinamento di organizzazioni ebraiche, Comunità internazionale Bah'is, Comunità terapeutiche colombiane, Confederazione internazionale dei sindacati liberi, Consiglio internazionale delle donne, Consiglio internazionale dei problemi dell'alcoolismo e dei tossicomani, Cruz Blanca Panama, Programma di prevenzione per l'abuso della droga, Federazione abolizionista internazionale, Federazione internazionale degli assistenti sociali e delle assistenti sociali, Federazione internazionale delle donne professioniste nel settore liberale e commerciale, Federazione internazionale farmaceutica Integrative Drogenhilfe a.d., Fachhochschule Pfu., o.v. Trattamento per la disintossicazione dall'Opio, Fondazione per l'addestramento e la ricerca, Affari Internazionali Pace del Regno Unito, Pax Romana, Unione Europea femminile, Unione mondiale delle Organizzazioni femminili cattoliche e Zonta internazionale.

13. La Conferenza ha eletto Guillermo Bedregal Gutierrez (Bolivia) come Presidente.

14. La Conferenza ha eletto come vicepresidenti i rappresentanti dei seguenti Stati: Algeria, Argentina, Bahamas, Cina, Costa d'Avorio, Stati Uniti d'America, Francia, Iran (Repubblica Islamica d'), Giappone, Kenya, Malesia, Messico, Marocco, Nigeria, Pakistan, Filippine, Regno-Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Senegal, Sudan, Svezia, Turchia, Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, Venezuela e Jugoslavia.

15. La Conferenza ha eletto la Sig.ra Nerveet Tailaru (Egitto) come relatore generale.

16. La Conferenza ha istituito un Bureau nonché le seguenti commissioni e comitati:

Bureau

Presidente: Il Presidente della Conferenza

Membri: Il Presidente ed i Vice-Presidenti della Conferenza, il Relatore generale della Conferenza, i Presidenti delle Commissioni plenarie ed il Presidente del Comitato di redazione.

Commissioni plenarie

Commissione I

Presidente: Giacchino Polimeni (Italia)

Vice-Presidente: M.A. Hena (Bangladesh)

Relatore: Oskar Hugler (Repubblica democratica tedesca)

Commissione II

Presidente: Istvan Bayer (Ungheria)

Vice Presidente: L. H.J.B. van Gorkon (Paesi Bassi)

Relatore: Sig.ra Yolanda Fernandez Ochoa (Costa Rica)

Comitato di redazione

Presidente: M.V.N. Rao (India)

Vice-Presidente: Hashow M. Kurea (Egitto)

Membri: Il Presidente del Comitato di redazione ed i rappresentanti degli Stati seguenti: Australia, Botswana, Canada, Cina, Colombia, Egitto, Spagna, Francia, Gana, Iraq, Perù, Senegal, Cecoslovacchia e Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche.

I relatori delle commissioni plenarie hanno partecipato in base alle loro qualifiche ai lavori del Comitato di redazione, in conformità con l'articolo 49 del Regolamento interno della Conferenza.

Commissione di verifica dei poteri

Presidente: M. Edouard Molitor (Lussemburgo) Membri: I rappresentanti dei seguenti Stati: Bolivia, Botswana, Cina, Costa d'Avorio, Stati Uniti d'America, Giamaica, Lussemburgo, Thailandia e Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche.

17. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite era rappresentato dalla Sig.ra Margaret J. Anstee, Vice Segretario generale, Direttore generale dell'Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna. Il Signor Francisco Ramos-Galino, Direttore della Divisione stupefacenti è stato nominato Segretario esecutivo dal Segretario generale.

18. Alla Conferenza veniva presentato il rapporto (E/CONF.82/3) del Gruppo di studio convocato in conformità con la risoluzione 1988/8 del Consiglio economico e sociale in data 25 maggio 1988. Oltre ad un resoconto dei lavori del Gruppo di studio, il rapporto conteneva proposte concernenti il progetto di Convenzione presen-

tate al Gruppo di studio per essere trasmesse alla Conferenza nonché il testo del progetto di Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (annesso II). Tale progetto di convenzione costituiva la proposta di base per l'esame da parte della Conferenza.

19. Durante i suoi lavori, la Conferenza ha suddiviso l'esame degli articoli figuranti nel progetto di convenzione tra le due Commissioni plenarie (Commissione I e Commissione II). Gli articoli da 1 a 5 ed il preambolo sono stati rinviati alla Commissione I e gli altri articoli alla Commissione II. Ogni Commissione plenaria, dopo aver raggiunto un accordo sul testo di tale o talaltro articolo, lo sottoponeva al Comitato di redazione il quale lo rinviava alla Commissione. Le Commissioni plenarie hanno reso conto alla Conferenza in merito ai risultati dei loro lavori ed il Comitato di redazione ha presentato alla Conferenza un testo completo della Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

20. In base ai dibattiti riassunti nei resoconti analitici delle sedute della Conferenza (E/CONF.82/SR. 1 8) e delle commissioni plenarie (E/CONF.82/C1/SR. 1 a 33 ed E/CONF.82/C2/SR. 1 a 34), nonché dei rapporti delle commissioni plenarie (E/CONF.82/11 ed E/CONF.82/12) e del Comitato di redazione (E/CONF.82/13) la Conferenza ha elaborato la seguente Convenzione:

Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

21. Questa Convenzione, che è soggetta a ratifica, accettazione, approvazione o ad un atto di conferma formale, e che rimarrà aperta all'adesione, è stata adottata dalla Conferenza il 19 dicembre 1988, e aperta alla firma il 20 dicembre 1988 in conformità con le sue disposizioni, fino al 28 febbraio 1989 presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna e, dopo questa data, fino al 20 dicembre 1989 presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, essendone depositario il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

22. La Conferenza ha anche adottato le risoluzioni in appresso, annesse al presente Atto finale:

1. Scambio di informazioni.

2. Applicazione provvisoria della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

3. Fornitura delle risorse necessarie alla Divisione degli stupefacenti ed al Segretariato dell'Organo internazionale degli stupefacenti per consentir loro di adempiere alle funzioni loro spettanti in virtù dei trattati internazionali sul controllo delle droghe.

IN FEDE DI CHE i rappresentanti hanno firmato il presente Atto finale.

FATTO a Vienna, il venti dicembre millenovecentottantotto, in un unico esemplare che sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese ed in russo, ciascun testo facente ugualmente fede.

ANNESSO

Risoluzioni adottate dalla conferenza delle Nazioni Unite per l'adozione di una convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope

1. Scambio di informazioni.
2. Applicazione provvisoria della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
3. Fornitura delle risorse necessarie alla Divisione degli stupefacenti ed al Segretariato dell'Organo internazionale degli stupefacenti per consentir loro di adempiere alle funzioni loro spettanti in virtù dei trattati internazionali sul controllo delle droghe.

RISOLUZIONE 1

Scambio di informazioni

La Conferenza delle Nazioni Unite per l'adozione di una Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, Richiamando l'attenzione sulla risoluzione III della Conferenza delle Nazioni Unite del 1961, incaricata di adottare una Convenzione unica sugli stupefacenti, che insista sull'importanza di schede

tecniche concernenti i trafficanti internazionali di droghe, stabilite dall'Organizzazione internazionale di polizia criminale e sulla loro utilizzazione da parte di questa Organizzazione per diffondere la segnalazione di questi trafficanti, in considerazione del dispositivo messo a punto dall'Organizzazione internazionale di polizia criminale per lo scambio tempestivo ed efficace di informazioni sulle inchieste criminali tra servizi di polizia a livello mondiale, Raccomanda che i servizi di polizia facciano il più largo uso possibile degli schedari e del sistema di comunicazione dell'Organizzazione internazionale di politica criminale per raggiungere gli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

RISOLUZIONE 2

Applicazione provvisoria della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

La Conferenza delle Nazioni Unite per l'adozione di una Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope:

1. Sollecita gli Stati ad accelerare, nella misura in cui possono farlo, le procedure di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, affinché essa entri in vigore il prima possibile.
2. Invita gli Stati ad applicare provvisoriamente, nella misura in cui possono farlo, le misure previste nella Convenzione in attesa della sua entrata in vigore nei confronti di ciascuno di essi.
3. Prega il Segretario generale di trasmettere la presente risoluzione

al Consiglio economico e sociale ed all'Assemblea generale.

RISOLUZIONE 3

Fornitura delle risorse necessarie alla Divisione degli stupefacenti ed al segretariato dell'Organo internazionale degli stupefacenti per consentir loro di adempiere alle funzioni loro spettanti in virtù dei trattati internazionali sul controllo delle droghe.

La Conferenza delle Nazioni Unite per l'adozione di una Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

Riconoscendo che la Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, questa Convenzione così come modificata dal Protocollo del 1972 recante emendamento della Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961 e la Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope, rimangono la base degli sforzi internazionali in materia di controllo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, e che è indispensabile una rigorosa applicazione sia da parte dei governi che degli organi internazionali di controllo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, degli obblighi derivanti dalle convenzioni, per raggiungere gli obiettivi delle predette Convenzioni, Considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope creerà nuovi obblighi, e nuove spese per i governi, la Commissione degli stupefacenti, l'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti ed i loro rispettivi segretariati, Profondamente allarmata dalla portata delle recenti riduzioni di personale e di risorse di bilancio, sulla capacità della Divisione degli stupefacenti e del Segretariato dell'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti di eseguire integralmente il loro programma di lavoro come risulta dal mandato affidato loro:

1. Sollecita tutti gli Stati Membri a prendere i provvedimenti richiesti nell'Assemblea Generale nonché negli organi finanziari dell'Assemblea per stabilire un opportuno grado di precedenza ed approvare l'apertura dei crediti di bilancio necessari al fine di dotare la Divisione degli stupefacenti ed il Segretariato dell'Organo Internazionale di controllo degli stupefacenti delle risorse necessarie per consentir loro di adempiere pienamente alle funzioni loro spettanti in virtù della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope della Convenzione sugli stupefacenti del 1961, di questa Convenzione così come modificata dal Protocollo del 1972 recante emendamento della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e della Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope.

2. Prega il Segretario generale di prendere i provvedimenti necessari di sua competenza per dare effetto alle norme del paragrafo 1 precedente.